

Francesca Tamburi

NEL LABORATORIO DEI GENERI LETTERARI DEL PRIMO PRINCIPATO. UN'IPOTESI SU TIZIO ARISTONE*

1. Alcuni anni or sono, nel terzo volume degli *Scritti in onore di Remo Martini*, è stato ospitato un mio lavoro su un'opera dal titolo enigmatico e dal contenuto controverso: i *decreta Frontiana* di Tizio Aristone¹. Il tema era stato scelto per due motivi, uno personale – quello per il giurista è un interesse che risale alla mia tesi di dottorato e prima ancora al periodo della mia laurea – e l'altro legato agli interessi dell'onorato. Il professor Martini, infatti, si era occupato, in un acuto saggio, di un'altra opera aristoniana dal titolo meno eterodosso ma non meno problematica, i *digesta*, attribuita non univocamente allo stesso giureconsulto².

A distanza di anni, il mio interesse verso questo intellettuale, i contorni della cui biografia scientifica rimangono incerti³ almeno tanto quanto risultano nitidi e paradigmatici ampi spiragli del suo pensiero, non si è mai affievolito.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ F. TAMBURI, *I decreta frontiana di Aristone*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano, 2009, p. 713 ss.

² R. MARTINI, *Pomponii Digesta ab Aristone?*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, IV, Perugia, 1981, p. 801 ss.

³ Non intendo qui ripercorrere i profili di incertezza relativi alla biografia e alla figura intellettuale di un giureconsulto, quale fu Tizio Aristone, che dovette impersonare in modo peculiare (ma non eterodosso) il proprio ruolo di giurista rispetto alla sua epoca – sono dei punti di riferimento i lavori a lui dedicati da A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, Ancona, 1990 e V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo' di Titius Aristo*, in *Ostraka*, II, 1995, p. 315 ss., e di recente si è aggiunto il lavoro di P. STARACE, *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici. Ricerche su un giurista di età traianea*, Torino, 2022, p. 3 ss., a cui farò immediatamente cenno nel testo. Il tema dell'autorialità, direttamente connesso con la dibattuta questione relativa a quello dello studio dell'individualità dei giureconsulti romani, è, credo, ormai giunto all'approdo della sua generale accettazione – partendo dal rifiuto dell'approccio biografico allo

studio dei giureconsulti teorizzato da F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad it., Firenze, 1968, part. p. 12 ss., su cui ricordiamo le osservazioni di M. BRETONE, *Uno sguardo retrospettivo. Postulati e aporie nella History di Schulz*, in *Festschrift Franz Wieaker zum 70. Geburtstag*, Göttingen, 1978, ora in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*², rist. Napoli, 1984, p. 335 ss. ma, più di recente, di E. STOLFI, *Fra «Kunstgeschichte» e «Künstlergeschichte»*, cit., p. 49 ss. Non si può non rinviare sul tema, per tutti, ai saggi raccolti nel volume *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani*, *Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, a cura di CH. BALDUS, M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI, E. STOLFI, Trento, 2012, e, soprattutto, a A. SCHIAVONE, *Singolarità e impersonalità nel pensiero dei giuristi romani*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, a cura di A. SCHIAVONE, Torino, 2017, part. p. 5 ss., la cui prospettiva si concretizza in ognuno dei lavori editi nella collana *Scriptores iuris romani*. Ad essere avvolti in un cono d'ombra sono la biografia del giureconsulto, la sua formazione e la sua opera scientifica, il possesso o meno dello *ius respondendi*, l'appartenenza alle scuole di diritto, la partecipazione al *consilium principis*. Il giureconsulto nacque presumibilmente attorno alla prima metà del I secolo d.C. e fu al lavoro negli ultimi anni del principato di Vespasiano, sotto Domiziano e Traiano; l'unica e ultima data utile cui si può far riferimento sapendolo vivente è il 105, quando Plinio il Giovane gli indirizzò due lettere (*ep.* V 3, VIII 14). Su alcuni punti si è giunti a congetture ragionevoli e abbastanza condivise, mi riferisco alla sostanziale equidistanza rispetto alle scuole di diritto – per tutti, A. PERNICE, *Marcus Antistius Laabeo. Das römische Privatrecht in ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, 1, Halle, 1873, p. 91; A. LONGO *Contributo alla storia della giurisprudenza romana nell'età traianea*, Catania, 1887, p. 17 ss.; G. WESEMBERG, s.v. *Titius* (n.27-a), *PWRE*, suppl. VIII, c. 858; F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano, 1973, p. 17 ss., nt. 28; V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi. La scuola proculiana da Nerva a Adriano*, Torino, 1989, p. 39; Id., *Il "probabilismo"*, cit., p. 329, ntt. 119 e 330; Id., *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino, 1997, p. 73; H. SIBER, s.v. *Plautius* n. 60, in *RE*, XXI-I, 1951, p. 48 s.; E. STOLFI, *Studi sui libri ad edictum di Sesto Pomponio*, I, Napoli, 2002, p. 511, nt. 172 –, al fatto che egli non godesse del beneficio dello *ius respondendi*, circostanza che, tuttavia, non lo aveva comunque emarginato dal dibattito scientifico – per tutti, G. WESEMBERG, s.v. *Titius*, cit., c. 858; S. TAFARO, *Considerazioni minime sul metodo di Titius Aristo*, in *Seminario romanistico gardesano (19-21 maggio 1976)*, Milano, 1976, p. 50; R. MARTINI, *Pomponii Digesta*, cit., p. 801 –, infine, al suo ruolo rispetto al *consilium principis*. Considerano Aristone un membro del *consilium* traiano P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literature des römischen Rechts*, München-Leipzig, 1912, p. 179; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig 1885, p. 699; Th. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, in *Gesammelte Schriften*, II – *Juristische Schriften*, Berlin² 1905, p. 22, che avanza l'ipotesi che Aristone abbia affiancato anche Domiziano; A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., p. 11; J. ROBY, *Introduzione allo studio del Digesto giustiniano*,

Per questo, qualche tempo fa, con l'intento di concludere un percorso di ricerca da troppo tempo lasciato in sospeso – ma non secondariamente spinto da letture ‘non aristoniane’ ricche di nuovi spunti –, ho deciso di riprendere alcune riflessioni che risalgono agli anni del mio dottorato, relative agli altri titoli accostati al nome del giureconsulto – *digesta* e *notae* –, e rimeditarle, riannodando il filo rispetto a quel primo articolo per giungere a una chiave di lettura complessiva sulla produzione scientifica del giurista traiano.

Proprio mentre concludevo la stesura delle pagine che seguono sono venuta a conoscenza della pubblicazione di un lavoro monografico dedicato a Titius Aristo, ad opera di Pia Starace, circostanza che, lungi dal porre in dubbio l'opportunità del mio lavoro, è stata una conferma della sua attualità e una motivazione ulteriore a condividere la mia personale chiave interpretativa nella certezza di un confronto, che io stessa ho cercato di compiere, pur nel ristretto tempo nel quale ciò mi è stato possibile.

Come dicevo, la presente ricerca, in continuità con il lavoro sui *decreta frontiana*, propone una riflessione complessiva sul lavoro di Aristone come autore, come esponente di una stagione della storia del pensiero giurisprudenziale, ma innanzitutto come intellettuale dotato di un peculiare modo di interpretare il proprio ruolo. Di lui conosciamo solo titoli e lavori anticipatori e complessi da definire, le *notae*, i *decreta Frontiana* e i *digesta*. Potremmo attribuire almeno in parte questa circostanza alle difficoltà della tradizione indiretta grazie alla quale conosciamo il suo pensiero. Tuttavia, non sono perso-

trad. it. di G. PACCHIONI, Firenze, 1887, p. 161; A. BERGER, s.v. *Aristo Titius*, in *EDRL*, Philadelphia, 1953, p. 376; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1998, p. 493; F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 190. S. TAFARO, *Considerazioni*, cit., p. 50; J. CROOK, *Consilium principis, imperial council and consellers from Augustus to Diocletian*, Cambridge, 1955, pp. 186 e 323; G.G. TISSONI, *Sul “consilium principis” in età traiana, (gli “Amici principum” e il “Consilium”)*, in *SDHI*, XXXI, 1965, p. 241; F. AMARELLI, *Consilia principum*, Napoli, 1983, p. 190; con qualche incertezza R. BAUMAN, *Lawyers*, cit., p. 217, nt. 149. Più di recente tornano sul tema: R. MARTINI, *Pomponii Digesta*, cit., p. 793; A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., p. 128, nt. 180 e, da ultimo, P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 34 ss.

nalmente convinta che questa sia una spiegazione accettabile. Reputo, al contrario, che le difficoltà di ricostruzione debbano rappresentare, seguendo un argomento apparentemente controdeduttivo, il fondamento di un'ipotesi di restituzione del suo pensiero e del suo lavoro. Abbandonando ogni opzione rinunciataria e prudente, comprensibile ma riduttiva, credo si possa ritenere – e qui anticipo la chiave di lettura complessiva del mio lavoro – che la stabilizzazione più tarda di stili e forme che egli aveva percorso ne abbiano semplicemente oscurato, per averlo assorbito, l'apporto. Vediamo in che senso, partendo da dove il mio discorso sul giureconsulto traiano ha preso le mosse e cioè dalla lettura svolta sui *decreta frontiana*⁴. A tal proposito, rimango ancora convinta – al di là della perfettibilità del contributo – della sostanza delle conclusioni che proponevo, e cioè che Aristone avesse commentato, in un lavoro dedicato, i *decreta*, verosimilmente pretòri e senatòri, raccolti da Sesto Giulio Frontino. Ma non escludevo anche la possibilità che la riflessione sul *decretum* citato in D. 29.2.99.pr. e tramandato da Pomponio, non fosse tratto da una un lavoro di commento ma da un contesto diverso nel quale il giureconsulto traiano aveva ripreso occasionalmente il *decretum* di Gaio Cassio Longino tratto dalla stessa silloge frontiniana.

Veniamo adesso alle questioni relative alle *notae* e ai *digesta*, per affrontare le quali è necessario premettere alcune cursorie osservazioni circa la tradizione del pensiero aristoniano, che conosciamo – come dicevo – solo per tradizione indiretta. Non posso dedicare al tema più di uno sguardo veloce, frutto di una disamina che non portò compiutamente argomentare, per evitare il rischio di un eccessivo appesantimento del discorso. Mi preme, però, isolare alcuni dati significativi nella prospettiva delle cose che dirò in seguito.

⁴ Torna ad occuparsi dell'opera anche P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 166 ss., la quale conferma l'idea che Aristone si riferisse ad una raccolta di *decreta* operata da Sesto Giulio Frontino, ma lo facesse in ragione di un'occasionale riflessione sul caso ripreso da Pomponio e richiamato in D. 29.2.99.pr. – ma si cfr. anche W.J. ZWALVE, *Decreta Frontiana. Some observations on D. 29.2.99 and the 'law reports'*, in *TR* 83, 2015, pp. 365 ss.

Il nome di Aristone compare in 80 frammenti del Digesto⁵. Come è lecito aspettarsi, 39 di questi sono tratti da opere ulpianee⁶: 19 passi dall'*ad Sabinum*⁷ – per un totale di 21 citazioni se consideriamo i casi nei quali il nome del giureconsulto viene richiamato più volte perché ne viene seguita puntual-

⁵ Che risultano 78 nella ricostruzione paligenetica di Lenel – O. LENEL, *Paligenesia iuris civilis*, I, Lipsia, 1889, rist. Roma, 2000, p. 59 ss. Sulla tradizione del pensiero aristoniano da ultimo P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 155 ss.

⁶ Dei frammenti che compongono la paligenesi aristoniana, quasi la metà deriva quindi da scritti ulpianei, una proporzione non sorprendente, che ricorre in molti giuristi di cui conosciamo il pensiero attraverso richiami di autori posteriori, ma merita dettagliarla ulteriormente. Se consideriamo che i richiami sono maggiori, seppur di poco, nell'*ad Sabinum*, dove Ulpiano cita generalmente molto meno rispetto all'*ad edictum*, il dato della presenza aristoniana risulta in controtendenza: per quanto lo squilibrio sia modesto, non possiamo fare a meno di tenerne conto. Interessante è anche notare quale posizione occupi il giureconsulto nell'elenco dei *prudentes* citati da Ulpiano nel commentario civilistico. Esclusi i richiami giulianeï che sono assolutamente prevalenti rispetto a tutti gli altri (179), Aristone è citato circa tre volte meno di Pomponio (79), Marcello (62) e Celso (61). Conta un numero appena maggiore di richiami di Nerazio (18), con un distacco che tuttavia è talmente esiguo da non poterlo ritenere significativo e da non permetterci di sottovalutare l'eventuale incidenza in questa proporzione dell'opera di selezione compiuta dai compilatori. Tuttavia, l'impressione di un ruolo non marginale del pensiero del giurista traiano nella riflessione di Ulpiano può trovare una conferma proprio nel confronto, puramente statistico, con i richiami di Nerazio, considerando che in tutte le opere ulpianee questo giurista, che Ulpiano cita sicuramente da tradizione diretta, è richiamato appena 76 volte, cioè solo un terzo in più rispetto ad Aristone. Più di quest'ultimo, tornando all'*ad Sabinum*, sono richiamati Labeone, Sabino e Cassio, ma con numeri non significativamente superiori, considerato il ruolo centrale del loro pensiero nel dibattito giurisprudenziale. E ancora, Papiniano, citato solo una decina di volte più del giurista traiano. Meno di Aristone sono ricordati giureconsulti come Servio e Proculo, ma anche Giavoleno e Mauriciano. La posizione del nostro giurista in questo scarno elenco è già quindi significativa e andrebbe ben altrimenti problematizzata: non al vertice delle preferenze ulpianee, Aristone occupa tuttavia un posto di rilievo.

⁷ D. 28.5.9.14; 40.4.2; 28.5.17.5; 28.5.19; 29.2.28; 30.14.pr.; V.F.88; 7.1.7.3; V.F. 83 (=7.2.3.2); 7.8.6; 7.8.14.1; 7.1.17.1; 35.1.7.pr.; 30.28.pr.; 33.9.3; 17.2.29.2; 25.1.11.pr.; 19.5.14.3; 34.2.25.1.

mente l'argomentazione⁸ –, 17 dall'*ad edictum*⁹ – 22 citazioni se consideriamo le riprese interne a un frammento¹⁰ –, e 3 rispettivamente dal *de officio praetoris tutelaris*¹¹, dal commento alla *lex Iulia et Papia* e da quello dedicato ai fedecommesi. All'interno dell'*ad Sabinum*, inoltre, la distribuzione dei richiami non è omogenea: ben 15 su 19 derivano dai primi 25 libri, uno squilibrio che rispecchia l'andamento complessivo del numero dei rinvii a giuristi precedenti¹², ma che nel caso del *iuris prudens* traiano è particolarmente netto. Le citazioni aristoniane provenienti dal commentario civilistico si concentrano, quindi, inevitabilmente, su materie omogenee, attorno a due nuclei: uso e usufrutto da un lato, e testamenti dall'altro, materie classiche della riflessione giurisprudenziale sul *ius civile*. La distribuzione all'interno dell'*ad edictum* è invece coerente con la frequenza generale delle citazioni in quell'opera: 7 nei primi 40 libri, e 10 nella seconda metà. Le tematiche sono più varie, anche se i richiami contenuti nella seconda parte si concentrano quasi tutti nei libri settantesimo e settantunesimo, per cui dobbiamo registrare una notevole incidenza in materia di interdetti. Solo un accenno alle tecniche di citazione ulpiane, pur nella consapevolezza di quanto questa chiave di lettura possa essere fallace, non solo in sé considerata ma anche in rapporto alla limitatezza e alla tipologia delle fonti delle quali disponiamo. Nell'*ad Sabinum* si concentrano quattro richiami introdotti da *scribit*, non unica ma sicura forma verbale che presuppone la derivazione del pensie-

⁸ Ciò avviene in un solo passaggio, D. 33.9.3, dove il pensiero di Aristone è ripreso tre volte.

⁹ D. 2.14.7.2; 4.4.16.2; 8.5.8.5; 11.7.2.pr.; 12.1.9.8; 25.4.1.13; 13.1.12.2; 43.8.2.7; 43.20.1.19–20; 43.21.3.6; 43.24.1.8; 43.24.3.8; 43.24.5.pr.; 43.24.11.11; 39.5.18.pr.–2; 39.2.28; 28.8.5.

¹⁰ L'incidenza è maggiore rispetto all'*ad Sabinum*, il richiamo approfondito si ripete tre volte in D. 8.5.8.5 e 39.5.18, e per due volte nel celebre D. 2.14.7.2.

¹¹ Vat. 199; D. 33.2.22; D. 36.1.3.2.

¹² Poco meno delle citazioni totali di Ulpiano si incontra, infatti, nella prima metà dell'opera.

ro aristoniano da un contesto scritto¹³, e sei da *notat/adnotat*, sui quali mi soffermerò tra breve; nell'*ad edictum*, altri quattro impieghi di *scribit*, un ulteriore rinvio non esplicito a un contesto scritto introdotto da *non male adicit*¹⁴ e due menzioni di *responsa*¹⁵. Altri due responsi sono richiamati nelle citazioni contenute nel commentario alla *lex Iulia et Papia* (D. 33.2.22) e nel *de fideicommissis* (D. 36.1.3.2).

Pomponio riporta il pensiero di Aristone ben 20 volte¹⁶, un dato la cui rilevanza è stata già ampiamente rimarcata¹⁷ e

¹³ Si tratta di D. 7.8.14.1; 19.5.14.3; 25.1.11.pr. e 33.9.3.11. Sull'uso di *scribere* come allusione al contatto diretto del giurista citante con l'opera del giurista citato si veda, per tutti, E. STOLFI, *Studi*, I, cit., p. 507, nt. 163.

¹⁴ Rispettivamente D. 12.1.9.8; 25.4.1.13; 43.24.11.11; 28.8.5.pr. e D. 39.2.28.

¹⁵ D. 2.14.7.2 e 8.5.8.5.

¹⁶ D. 29.2.99.pr.; 1.8.10; 4.8.40; 17.2.62; 18.5.1; 19.5.16.1; 23.2.40; 26.7.61; 26.9.1; 30.45.pr.; 36.1.22; 36.1.74; 38.1.4; 40.4.46; 40.5.20; 40.7.5.pr.; 40.7.11; 40.7.29.1; 41.1.19; 46.3.16.

¹⁷ Per tutti, E. STOLFI, *Studi*, I, cit., p. 270 ss. Per il quale è stato richiamato anche un rapporto di discepolato con Aristone. Alcuni studiosi hanno tentato di confrontare le biografie dei due giuristi allo scopo di provare che Pomponio, ancora molto giovane, avesse conosciuto direttamente Aristone, ma le argomentazioni, per quanto acute e in astratto condivisibili, poggiano su dati assolutamente incerti, dal momento che le nostre conoscenze, tanto della biografia pomponiana, quanto di quella del giurista traiano, non forniscono riferimenti sicuri. O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 700, propone, basandosi su alcune date della biografia pomponiana, che i due giuristi abbiano avuto un rapporto diretto. Tornato sul punto, R. MARTINI, *Pomponii*, cit., p. 805 e nt. 30, ha indicato come probabile un rapporto diretto tra i due giuristi e fatto notare che nel 108, anno che egli accetta per la datazione di *ep. VIII 14*, Pomponio avrebbe avuto un'età tale – 24 anni – da poter udire i responsi orali dell'anziano giurista. Di senso opposto è l'opinione TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., p. 23 s., il quale ha sostenuto che, per la difficoltà di ritenere i due giuristi contemporaneamente viventi – visto che Aristone era a suo avviso molto vecchio nel 105 e Pomponio ancora attivo nel 161 –, fosse 'altamente improbabile, se non impossibile', che il giurista adrianeo avesse potuto usare per i suoi riferimenti i pareri orali, dato che non avrebbe potuto udirli. Si è anche avanzata l'ipotesi che il giovane giurista potesse essere stato discepolo di Aristone negli ultimi anni della sua vita: J. ROBY, *Introduzione*, cit., p. 178, ritiene che il giurista sia stato *praeceptor* di Pomponio assieme a Pegaso e Ottaviano, e cita a sostegno di ciò due testimonianze: D. 36.1.74 e D. 40.5.20. A. PERNICE, *zu Rechtsgeschichte und Texteskritik*, Praga, 1870, p. 35, indica Pomponio «als eifrigen Schüler des Aristo». Riporta questo rapporto tra i due giuristi anche F.P. BREMER, *Iuresprudentiae anteadria-*

che risalta anche rispetto a quello relativo a Ulpiano, dal momento che il giurista severiano è normalmente ben più prodigo di citazioni rispetto al giureconsulto adrianeo¹⁸. L'impressione si rafforza se confrontiamo i richiami contenuti nei commentari civilistici dei due autori: a fronte delle 19 (21) citazioni ulpianee, ne abbiamo 11 pompeoniane (o forse di più se consideriamo che alcuni rinvii di seconda mano del pensiero di Aristone possano derivare dal commentario pompeoniano). Quanto alle altre, due le traiamo dai *libri epistularum* (D. 26.7.61; D. 40.5.20), due dalle *variae lectiones* (D. 4.8.40 e 40.4.46), due dall'*ex Plautio* (D. 1.8.10 e D. 23.2.40), una rispettivamente dall'*ad Quintum Mucium* (D. 40.7.29.1), dal *de fidecommissis* (D. 36.1.74, circostanza che, unita all'incidenza del tema anche in Ulpiano e nell'omonima opera, fa presupporre che per entrambi Aristone rappresentasse un punto di riferimento sul tema) e, infine, dal *de senatoconsultis* (D. 29.2.99.pr.). Le modalità di citazione lasciano intendere che Pomponio conoscesse scritti aristoniani: i richiami introdotti

neae quae supersunt vol. II², Lipsia, 1896–1901, rist. Leipzig, 1985, p. 361, il quale ritiene che lo provino alcune espressioni dei frammenti pompeoniani, in D. 17.2.62, *Aristo placebat*; D. 36.1.74, *Aristo aiebat*; D. 46.3.16: *Aristo dicebat*. I frammenti, effettivamente, potrebbero far pensare, per l'uso del verbo all'imperfetto, che Pomponio si riferisse a opinioni date oralmente e udite in prima persona, ma in effetti anche che richiamasse il ricordo di convinzioni del giurista più volte discusse e contenute in un'opera scritta ancorché inizialmente formulate oralmente. Pur non trovandosi d'accordo con la 'sopravalutazione' di questi frammenti, ritiene probabile che il giurista traiano sia stato *praeceptor* di Pomponio, E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, *SDHI* 83, 1997, p. 8, nt. 27; R. MARTINI, *Pomponii Digesta*, cit., p. 805 e nt. 30, lo ritiene plausibile sulla base dell'analogia che si riscontrerebbe tra le espressioni usate per collegare il pensiero di Cassio citato da Aristone, e quello di quest'ultimo citato da Pomponio: come Cassio sarebbe stato *praeceptor* di Aristone, così quest'ultimo lo sarebbe stato di Pomponio. Ma la deduzione si fonda su una premessa tutta da provare e la notizia non risulta, quindi, sicura per nessuno dei due.

¹⁸ Il giureconsulto adrianeo ricorda il più anziano giurista con una frequenza analoga a Celso e inferiore solo a Labeone e Proculo. Le citazioni di Nerazio (8 in totale, delle quali tre vedono il suo nome accostato proprio a quello di Aristone), considerate accanto ai richiami a Celso e Aristone, rivelano un dialogo privilegiato con i *prudentes* d'epoca traiana.

ti da *scribere* non sono molto frequenti nell'*ad Sabinum*¹⁹ e ricorrono per Aristone in due circostanze (D. 38.1.4; D. 46.3.16). Ma un parere scritto è richiamato anche in una citazione tratta dai libri *epistularum* (D. 26.7.61) mentre un *responsum* è ricordato nell'opera intitolata a Plauzio (D. 23.2.40) e due risposte fornite per iscritto, rispettivamente a Nerazio e a Celso, sono conservate, l'una nelle *variae lectiones* (D. 40.4.46) e l'altra nell'*ad Quintum Mucium* (D. 40.7.29.1). In diverse occasioni, almeno sei, il giureconsulto adrianeo riporta con particolare scrupolo l'argomentazione aristoniana (D. 40.7.29.1; D. 41.1.19; D. 38.1.4; D. 26.7.61; 17.2.62; 46.3.16), per la maggior parte in frammenti che derivano dalla massa sabiniana e contengono tematiche di *ius civile*. In generale possiamo registrare una particolare concentrazione di citazioni in relazione alla materia ereditaria (7 frammenti, D. 29.2.99.pr.; 30.45.pr.; 36.1.22; 36.1.74; 40.5.20; 40.7.11; 40.7.29), ma un'analogia frequenza è su questioni relative ai servi (D. 38.1.4; 40.7.5; 40.7.11; 41.1.19; 40.5.20; 40.4.46; 40.7.29.1).

Dagli 11 rimandi paolini, piuttosto frammentati nelle diverse opere del prolifico giureconsulto²⁰, conosciamo il controverso titolo dei *digesta* (D. 24.3.44.pr.), un responso (conservato nell'*ad legem Aeliam Sentiam* – D. 40.9.16.3) e una risposta

¹⁹ Solo per Labeone abbiamo quattro ricorrenze (D. 35.1.6.1; D. 41.3.32.2; D. 8.3.24; D. 28.5.29), una sola rispettivamente per Celso (D. 23.4.10), Alfenone (D. 18.1.18.1) e Fulcinio (D. 24.1.29.pr.) e due sia in riferimento a Nerazio (D. 19.1.6.1; 41.10.3).

²⁰ Tre tratti dall'*ad Sabinum* (D. 23.3.20; 25.2.6.5; 36.1.20.1), due dall'*ad edictum* (D. 39.2.18.10; 45.1.83.1); due dalle *quaestiones* (D. 24.3.44.pr.; 20.3.3), uno rispettivamente dall'*ad edictum edilium curulium* (D. 21.1.30.1), dall'*ad Plautium* (D. 19.4.2), dall'*ad legem Falcidiam* (D. 35.2.1.9) e dall'*ad legem Aeliam Sentiam* (D. 40.9.16.3). Aristone non è tra i *prudentes* più citati dal giureconsulto severiano – sul punto si veda la recente disamina compiuta, in relazione all'*ad edictum* da G. LUCHETTI, *Paolo e i commentari editi di epoca severiana: il legame con il passato*, in *Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III*, a cura di G. LUCHETTI, A. DE PETRIS, F. MATTIOLI, I. PONTORIERO, Roma, 2018, p. 42 ss. Sulla possibile 'terza via' della giurisprudenza severiana rappresentata proprio da Paolo nella sua tendenza a ricorrere a *libri singulares*, testimonianza di un'opzione scientifica peculiare, «un atteggiamento senza dubbio più propenso all'isolamento di singoli settori del panorama giuridico», si veda G. COSSA, *Iulius Paulus. Libri singulares*, I, Roma-Bristol, 2022, p. 17 ss. e part. 19.

del giurista traiano ad un certo Nerazio Appiano, stando alla tradizione manoscritta (D. 20.3.3, tratto dalle *quaestiones*)²¹.

Per concludere, abbiamo quattro richiami neraziani, tutti conservati nelle *membranae* – senza contare D. 13.1.12.2, dove Ulpiano cita espressamente Aristone da Nerazio – che costituiscono il numero più alto di richiami ad altri autori ad opera del giureconsulto ma non ci forniscono alcuna indicazione utile nella prospettiva d'indagine che ora mi propongo. Non mi soffermo sugli altri rinvii, due tratti da Meciano (D. 30.88; D. 33.9.17.1), uno da Papiniano, Meciano, e Marcello (D. 37.12.5; D. 32.95; D. 29.7.9), da cui non possiamo trarre informazioni di rilievo nella nostra prospettiva, mentre una menzione merita la testimonianza di Gellio che, nelle *noctes Atticae* (11.18.16), ricorda un non ben precisato scritto (*in libro Aristoni iureconsulti*).

Molte delle citazioni, dunque, derivano da opere provenienti dalla massa sabiniana e riguardano materie che si collocano al cuore della trattazione civilistica. I richiami alla scrittura aristoniana non sono particolarmente frequenti ma costanti, soprattutto nelle opere dei giureconsulti che lo citano con maggior frequenza. Con altrettanta regolarità deriviamo dalle fonti intermedie notizie di *responsa*, missive relative a quesiti tecnici di privati o altri *prudentes*, con una lieve prevalenza su materie edittali. Una lettura più approfondita dei passi potrà far emergere ulteriori indizi di letteratura problematica attribuita al *iuris consultus*.

2. Alcuni recenti interventi hanno riportato l'attenzione sul genere della letteratura giurisprudenziale²² che va sotto il

²¹ Possiamo, peraltro, ricostruire una mediazione pomponiana certa, in un caso (D. 24.3.44.pr.), ricostruibile, in un altro (D. 23.3.20), e congetturabile, in un terzo (D. 39.2.18).

²² Adopero l'espressione genere letterario, in linea con quanto osservato da E. STOLFI, *Fra «Kunstgeschichte» e «Kunstlergeschichte». Il problema dei generi letterari*, in *Giuristi romani*, cit., p. 62 ss., il quale ha acutamente dimostrato – discutendo una ricca bibliografia – come, da un lato, i giureconsulti romani non guardassero alla loro attività di scrittura assumendo il genere letterario, né come punto di riferimento né come perimetro chiuso di sviluppo delle loro riflessioni sul *ius*, ma dall'altro non fosse inconsapevole la scel-

nome di *notae*²³. I suoi inizi sono piuttosto incerti e, dopo i *notata Muci* o *reprehensa Scevolae capita* attribuiti dalle fonti a Servio Sulpicio Rufo²⁴, ruotano attorno ai nomi di Proculo, che si può ipotizzare con più di qualche incertezza autore di *notae ad Labeonem*²⁵, e, per l'appunto, di Tizio Aristone, a cui sono state attribuite *notae ad Sabinum*, *notae ad Labeonem* e *notae ad Cassium*.

Qualsiasi riflessione relativa alle *notae* si misura con la storia di un genere nel suo complesso difficile da definire e da delimitare rispetto ad altri. Se guardiamo alle domande a suo tempo poste da Gaetano Sciascia, circa la distinzione

ta di dedicarsi a un genere piuttosto che a un altro, nell'ottica di una preoccupazione verso l'«aderenza a certi canoni» tipici dei singoli generi che «sembra emergere solo in termini tendenziali» (E. STOLFI, *op. cit.*, p. 65).

²³ Mi riferisco, innanzitutto, a un saggio di E. STOLFI, *Primi appunti sulle notae giurisprudenziali fra II e III secolo d. C.*, in *Koinonia*, 44, 2020, II, p. 1499 ss., ma accenni, da angolature diverse, sono presenti in saggi dedicati al tema o incentrati su altri: I. PONTORIERO, *L'uso delle opere di Sabino nella giurisprudenza antoniniana*, in *AG*, CLII, 2020, 1, p. 42 s.; A. SCHIAVON, *Il libri ad Neratium: struttura e genere letterario, La forma letteraria del commento ad un giurista anteriore: in specie, i libri 'ad' di Paolo*, in *Iulius Paulus. Ad Neratium libri IV*, a cura di G. SANTUCCI, P. FERRETTI, M. FRUNZIO, A. SCHIAVON, Roma-Bristol, 2021, p. 5 ss. L'Autore, peraltro, ritiene, auspicabile un'«indagine a tappeto» sulle opere di annotazione, per giungere «a uno sforzo di sintesi, e a una più adeguata comprensione» delle *notae ad* e delle annotazioni e far emergere la «multiforme complessità» – E. STOLFI, *Primi appunti*, cit., p. 1516. Per una disamina della storiografia sul tema, di recente, si cfr. G. VIARENGO, *I commentari di giuristi romani intitolati a persone con particolare riferimento all'opera di Paolo*, in *Prolegomena per una palingenesi dei libri 'ad Vitellium' di Paolo. Atti dell'incontro di studi italo-tedesco (Bologna - Ponte Ronca, 26-29 maggio 2016)*, a cura di CH. BALDUS, G. LUCHETTI, M. MIGLIETTA, Alessandria, 2020, p. 1 ss.

²⁴ A favore dell'idea che i *notata Mucii* possano considerarsi il punto di partenza del genere letterario delle *notae*, G. SCIASCIA *Appunti sulla tradizione scientifica della letteratura giuridica romana*, in *BIDR*, n.s. VIII-IX, II-L, 1947, p. 422 s.; S. QUERZOLI, *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, Napoli, 2013, p. 68; li ritiene molto distanti da un commento lemmatico e dotati di una struttura del tutto peculiare, E. STOLFI, *Introduzione*, in *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, a cura di J.L. FERRARY, A. SCHIAVONE, E. STOLFI, Roma-Bristol, 2018, p. 107.

²⁵ Per la bibliografia che ha discusso sull'esistenza di *notae* di Proculo a Labeone, di cui già dubitava F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 374, rinvio a E. STOLFI, *Primi appunti*, cit., p. 1503, nt. 18.

tra annotazioni e *notae*, epitomi-commento e opere intitolate a un giurista precedente ma a struttura più libera, *libri ex* e *libri ad*, lavori incentrati su pareri direttamente ascoltati dall'annotatore o da lui più lontani nel tempo, sulla struttura di questi testi e la loro funzione²⁶, possiamo constatare che, nonostante l'interesse mai sopito della dottrina, non si è giunti a conclusioni definitive. Per tacere del fatto che dubbi sussistono anche in relazione alla forma di circolazione delle *notae* stesse²⁷. È così opportuno ammettere che l'impossibilità di una catalogazione entro rigidi schemi non sia altro che lo specchio della versatilità di un titolo capace di concretizzare un confronto tra annotatore – o commentatore – e annotato – o commentato. Non si tratta di una prospettiva rinunciataria, quando della coerente conclusione che si deve trarre dallo studio delle fonti e che nulla toglie, anzi eventualmente aggiunge, alla comprensione di un fenomeno che può ben essere considerato un significativo riflesso del modo di operare del giuriconsulto romano. Dietro al lavoro di annotazione, comunque lo si voglia intendere, leggiamo la tendenza al dialogo, la peculiare forma di riproposizione di riflessioni dei giuristi prece-

²⁶ G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., p. 414 ss. Su questi interrogativi la dottrina è sovente ritornata e mi limito a rinviare a lavori che li hanno ripresi in prospettiva generale o più specifica: oltre al già citato E. STOLFI, *Primi appunti*, cit., part. p. 1499 ss. e ntt. 6 e 7; G. VIARENGO, *Commenti ad personam*, cit., p. 1 ss., ma prima non possiamo non richiamare A. GUARINO, *Salvius Iulianus. Profilo bio-bibliografico*, Catania, 1945 (ora in ID., *Pagine di diritto romano*, V, Napoli, 1994, p. 201 ss.) e, più nello specifico, ID., *Libri ad*, in *Syntelesia Arangio Ruiz*, II, Napoli, 1964, p. 768 ss. (ora in *Pagine di diritto romano*, V, cit., p. 300 ss.); F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 377 s.; F. BONA, *I libri iuris civilis di Cassio e i libri ex Cassio di Giavoleno*, in *SDHI*, L, 1984, p. 401 ss. (ora in *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, Padova 2003, p. 1018 s.); D. LIEBS, *Jurisprudenz*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, IV, *Die Literatur des Umbruchs. Von der R. mischen zur Christlichen Literatur 117 bis 284 n. Chr.*, a cura di K. SALLMANN, München, 1997, p. 84 ss.; C. KOHLAAS, *Die Überlieferung der libri posteriores des Antistius Labeo*, Pflaffenweiler, 1986, 3, ove altra bibl. Molti temi sono recentemente ripresi da A. SCHIAVON, *Il libri ad Neratium*, cit., p. 6 ss.

²⁷ Sul punto, non secondario e che ha un'attinenza anche rispetto alla tecnica compositiva e all'autonomia di questa tipologia di opere, G. COSSA, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018, p. 505 ss., nt. 457.

denti, una tecnica argomentativa che prevede un costante ricorso all'approvazione o alla disapprovazione del pensiero altrui e l'esposizione delle alternative possibilità di soluzione dei casi favorita proprio dal confronto con opinioni divergenti. Se la figura del giurista come esperto e poi scienziato del diritto ha le sue radici nell'esperienza romana, lo hanno anche il confronto dottrinale che, al di là delle peculiarità con le quali è condotto in Roma antica, è un'opzione scientifica specifica nella storia di una scienza. È chiaro che un genere letterario come quello delle *notae* risulti particolarmente idoneo a far emergere tutti questi caratteri²⁸. Ma vi è di più: 'annotare' è un gesto usuale per un letterato antico. Prima ancora di una pratica che esaurisce e definisce un genere, rappresenta la diffusa fase prodromica alla scrittura, funzionale alla raccolta di materiale, nell'ottica della realizzazione di opere complesse²⁹. Qui, però, trattiamo delle *notae* o *libri ad* come opere incentrate, nel loro complesso, sul commento del pensiero di un giuriconsulto e, senza voler troppo enfatizzare – operazione sempre rischiosa e inelegante se a compierla è chi si propone di intervenire sul tema –, credo si possa a buon diritto affermare

²⁸ Si tratta di una considerazione già implicita nelle riflessioni introdotte di G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., p. 410 s.

²⁹ In questo senso l'interrogativo circa l'autonomia di questi lavori rispetto ad altri si intreccia con la questione delle tecniche di composizione delle opere antiche più ponderose che comprendeva una complessa, e minuziosamente organizzata, fase di raccolta e organizzazione del materiale il cui studio ci dice molto del contenuto stesso del prodotto definitivo. Sul punto, illuminanti le osservazioni di T. DORANDI, *Nell'officina dei classici. Come lavorano gli autori antichi*, Roma, 2016, part. p. 29 ss. che ripercorre le fasi nelle quali gli autori organizzavano il proprio lavoro di composizione, prendendo le mosse da un'attività di *adnotatio*, compiuta in prima persona o segnalata a chi era addetto a copiare (*lector* o *notarius*) i passi indicati e che poi avrebbe costituito – secondo processi non analoghi per tutti gli autori e adattati anche alla tipologia di lavoro finale – l'ossatura dei referenti nell'opera definitiva. Non secondaria è anche l'eventualità che gli autori impiegassero *pugillares* (*membranae*, *codicilli*, *chartae* o *tabulae*, a seconda del supporto), sorte di piccoli quadernetti o supporti scrittori singoli che supportavano, se non abitualmente di sicuro con una certa frequenza, la prima fase di composizione dell'opera quale era quella della raccolta di appunti e materiali (T. DORANDI, *op. cit.*, p. 18 ss.). L'opera o commentario finale rappresentava l'elaborazione finale di questo materiale, raccordato, rivisto, rielaborato e corretto dall'autore.

che la storia della letteratura giuridica e dell'attitudine scientifica dei giuristi sia intellegibile per larghi tratti attraverso il prisma della storia di questi lavori³⁰.

La questione della redazione di *notae* da parte di Aristone è stata posta in maniera ricorrente e lo stato della tradizione del suo pensiero ha favorito opinioni diverse e contrastanti: da chi le ha negate a chi le ha ritenute in tutto o in parte plausibili come opere autonome e strutturate, a chi, infine, ne ha ammesso l'esistenza supponendo però che si trattasse di appunti sparsi e non organizzati in vista di una pubblicazione³¹.

³⁰ Il genere letterario delle *notae* muove verso un progressivo radicamento, nel tardo antico, ma permane anche in quest'epoca lontano dal definirsi in una rigida identità del genere, perché, se è vero che in quest'epoca si radica la tendenza alla stesura di *notae*, la domanda sta tutta nel senso di questa intensificazione all'impiego di un determinato genere – sul punto E. STOLFI, *Primi appunti*, cit., p. 1502 – più che nel bisogno di decifrare i modi della sua realizzazione. Anche nella tarda antichità le *notae* rimangono comunque capaci di contribuire allo scopo di decifrare la diversa attitudine intellettuale dei suoi autori e della funzione della scrittura scientifica. Sul punto A. SCHIAVONE, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, p. 254.

³¹ Favorevole rispetto alla stesura aristoniana di *notae*, G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., p. 374 ss., ma si vedano anche: D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in *ANRW*, II.15, Berlin-New York, 1976, p. 218 e V. SCARANO USSANI, *Disciplina iuris e altri saperi*, Napoli, 2012, p. 170, nt. 31 ss. T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002, p. 147, ritiene che Aristone sia stato autore di *notae* a Labeone – ricostruibili da D. 28.5.17.5 e 43.24.5.pr. –, *notae ad Sabinum* – V.F. 88, D. 7.8.6 e 33.9.3.1 –, e *notae ad Cassium* – D. 7.1.7.3, 7.1.17.1 e 39.2.28. Egli ipotizza, peraltro, che Ulpiano conoscesse le *notae* aristoniane a Labeone, Sabino e Cassio, ma che non le citasse di prima mano, dal momento che include il giurista fra le «sources cited purely at second hand», dunque, facendo riferimento agli stessi criteri e in particolare alla mancanza di citazioni del tipo *apud Aristonem*..., ritiene che il giurista severiano non abbia usato direttamente collezioni di materiali composte da Aristone. Il riferimento è all'opera di *digesta* citata in D. 24.3.44.pr. – T. HONORÉ, *op. cit.*, p. 149. Avrebbe invece letto i pareri aristoniani nelle opere di Pomponio, Paolo e Nerazio. Con queste conclusioni, egli tradisce, però, la debolezza delle proprie premesse: l'uso di *apud* in D. 7.8.6 e 7.1.17.1 e le citazioni di Aristone accanto ai nomi di Cassio, Labeone e Sabino non sono di per sé sole in grado di determinare la conclusione a cui lo Studioso giunge, così come l'esclusione della possibilità di un uso di materiale aristoniano appare troppo meccanico per poter essere accolto come unica spiegazione. Da ultimo P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 178 ss., che si è interrogata sull'esistenza di annotazioni del giurista traiano, concludendo in senso positivo la sua indagine, ma ritenendo che egli non fosse stato autore

Il dibattito è ruotato attorno a otto dei frammenti che compongono la palinogenesi del giureconsulto traiano: D. 28.5.17.5, D. 7.8.6, D. 33.9.3.1-2, D. 7.1.7.3, D. 7.1.17.1, tratti dal commentario *ad Sabinum* di Ulpiano, D. 43.24.5.pr. e D. 39.2.28 provenienti dai libri *ad edictum* dello stesso autore, infine V.F. 88. In cinque occasioni, tutti i richiami tratti dall'*ad Sabinum* del giureconsulto severiano³², la riflessione è introdotta dal verbo *notare*, in un caso (VF. 88) dal verbo *adnotare*. L'uso del verbo *notare*, lo sappiamo, non sembra essere indicativo, di per sé solo, della provenienza da un'opera di *notae*³³, più significativo, semmai, *adnotare*. La struttura sintattica della citazione nei due frammenti tratti dall'*ad edictum* ulpiano, d'altro canto, non sembra fornire indizi a cui appigliarsi e in nessuno dei frammenti compare una struttura lemmatica vera e propria con doppio livello di scrittura annotato/annotatore che possa essere di conforto. Risulta dunque opportuno indagare, caso per caso, il tipo di relazione che il pensiero di Aristone istituisce con le opinioni dei giuristi precedenti, allargando lo sguardo rispetto alla tecnica di citazione, con la quale ci dobbiamo comunque misurare.

Notare non è forma verbale sovente utilizzata nel linguaggio giurisprudenziale, ma è abbastanza frequente in Ulpiano, che vi fa molto più spesso ricorso rispetto agli altri giuristi, impiegandola in costruzioni diverse. Delle oltre settanta volte in cui ricorre, è prevalentemente usato per introdurre il pensiero di un giureconsulto che non si pone in relazione con l'opinione di altri, o addirittura è impiegato in riferimento alla

di «nuove edizioni delle opere commentate», che si fosse confrontato nel complesso con le opere dei giureconsulti precedenti annotando il loro pensiero per poi far confluire il materiale nei suoi *digesta* (P. STARACE, *op. cit.*, p. 196). Molto prudente, già, F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 374 ss. Non cita Aristone nel suo elenco di autori di commenti *ad personam*, G. VIARENGO, *Commenti ad personam*, cit., p. 4. Sulla posizione di altri autori, più nello specifico, si rinvia all'esame dei singoli passi.

³² La concentrazione della provenienza delle citazioni dall'*ad Sabinum* non è significativa, ancorché singolare per Aristone, dal momento che in genere il verbo è attestato anche nell'*ad edictum* e in altri scritti del giureconsulto severiano.

³³ G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., p. 424.

propria stessa riflessione espressa in un altro punto dell'opera – si pensi al caso emblematico di D. 43.24.7.5 (Ulp. 71 *ad ed.*), *notavimus supra* ... In 14 citazioni, conservate in 13 frammenti del Digesto³⁴, il verbo è inserito nella costruzione *X notat apud Y*. Delle circostanze in cui questo ricorre, oltre ai due casi in cui Aristone si riferisce a Cassio e Sabino, in un'occasione Proculo *notat apud* il pensiero di Labeone, Cervidio Scevola *notat apud Marcellum* e Cassio *notat apud Vitellium*, un certo Quintus *notat apud* Labeone, Cassio *notat apud Vitellium*, per ben sei volte Marcello *notat apud Iulianum*, in una delle quali però il giureconsulto severiano riporta il contesto da cui è tratta la notazione, il trentanovesimo libro *ad edictum* di Marcello, e due volte è lo stesso Ulpiano ad affermare di notare *apud* Marcello. In altri contesti, infine, pur in assenza della costruzione *X notat apud Y*, il pensiero del giurista introdotto da *notat* è strettamente correlato a quello di un altro richiamato subito in precedenza, dal quale l'opinione è strettamente dipendente: ciò avviene proprio in uno dei frammenti aristoniani, D. 7.1.7.3, ma anche in altre tre occasioni nelle quali Marcello si ricollega al pensiero di Giuliano³⁵.

La varietà dei luoghi in cui il verbo *notat* compare non ci permette, fin qui, di tracciare una sicura corrispondenza tra l'impiego del verbo e il contesto di un'annotazione: eccetto tre occorrenze giuliane, tratte una dall'opera *ad Urseium Fero-*

³⁴ D. 3.5.9.1 (Ulp. 10 *ad ed.*) *sed ut Celsus refert, Proculus apud eum notat non semper debere dari*; D. 4.3.7.7 (Ulp. 11 *ad ed.*) *et ait Quintus apud eum* [scil.: Labeone] *notans*; D. 4.4.11.4, 5 (Ulp. 11 *ad ed.*) *unde Marcellus apud Iulianum notat ... Marcellus autem apud Iulianum notat*; D. 8.5.4.5 (Ulp. 17 *ad ed.*) *Marcellus quoque apud Iulianum notat*; D. 9.2.41.pr. (Ulp. 41 *ad Sab.*) *ego apud eum* [scil.: Marcello] *notavi*; D. 13.4.2.7 (Ulp. 27 *ad ed.*) *Marcellus autem et alias tractat et apud Iulianum notat*; D. 15.1.17.1 (Ulp. 29 *ad ed.*) *quod Marcellus apud Iulianum notans*; D. 24.1.11.6 (Ulp. 14 *ad Sab.*) *Scaevola apud Marcellum notat*; D. 33.7.12.27 (Ulp. 20 *ad Sab.*) *Cassius apud Vitellium notat*; D. 33.9.1.pr. (Ulp. 24 *ad Sab.*) *ut et Marcellus libro trigesimo nono digestorum apud Iulianum notat*; D. 47.10.11.7 (Ulp. 57 *ad ed.*) *ego autem apud eum notavi*; D. 50.16.9.pr. (Ulp. 5 *ad ed.*) *Marcellus apud Iulianum notat*; oltre a D. 7.1.17.1. e D. 7.8.6.pr. che ci riguardano.

³⁵ D. 4.2.9.8; 43.4.3.pr.; 34.3.3.5.

cem e due dall'ex Minicio³⁶, e una paolina tratta dall'ad Nera-tium³⁷, per cui questo postulato potrebbe essere valido, siamo alquanto incerti sul fatto che Proculo abbia annotato Labeone, come sappiamo che Cassio non ha composto un'opera ad Vitellium e Scevola non ha commentato Marcello. Fanno, probabilmente, eccezione alcuni richiami di Marcello al pensiero di Giuliano, in relazione ai quali Lenel ha formulato l'ipotesi dell'esistenza di un'opera di *notae ad Iuliani digesta* di Mar-

³⁶ Rispettivamente D. 23.3.48.1 (Iul. 2 ad Urs. Ferozem) *Socer genero suo sic legaverat: "Lucio Titio filiae meae nomine centum heres meus damnas esto dare". Hanc pecuniam generum petere debere, exactam acceptam legatis referri, sed divortio facto de dote actione mulieri reddendam Proculus respondit et nihilo minus dotis esse factam. Iulianus notat: immo nec filiae, si voluerit, deneganda est huiusmodi actio;* D. 46.3.36.pr. (Iul. 1 ad Urs. Ferozem) *Si pater meus praegnate uxore relicta decesserit et ex causa hereditaria totum hoc, quod patri meo debitum fuisset, petissem, nihil me consumpsisse quidam existimant: si nemo natus sit, recte me egisse, quia in rerum natura verum fuisset me solum heredem fuisse. Iulianus notat: verius est me eam partem perdidisse, pro qua heres fuissem, antequam certum fuisset neminem nasci, aut quartam partem, quia tres nasci potuerunt, aut sextam, quia quinque: nam et Aristoteles scripsit quinque nasci posse, quia vulvae mulierum totidem receptacula habere possunt: et esse mulierem Romae Alexandrinam ab Aegypto, quae quinque simul peperit et tum habebat incolumes, et hoc et in Aegypto adfirmatum est mihi,* e D. 6.1.61.pr. (Iul. 6 ex Minic.) *Minicius interrogatus, si quis navem suam aliena materia refecisset, num nihilo minus eiusdem navis maneret, respondit manere. sed si in aedificanda ea idem fecisset, non posse. Iulianus notat: nam proprietas totius navis carinae causam sequitur,* D. 33.3.1.pr. (Iul. 1 ex Minic.) *Qui duas tabernas coniunctas habebat, eas singulas duobus legavit: quaesitum est, si quid ex superiore taberna in inferiorem inaedificatum esset, num inferior oneri ferundo in superioris tabernae loco contineretur. respondit servitutum impositam videri. Iulianus notat: videamus, ne hoc ita verum sit, si aut nominatim haec servitus imposita est aut ita legatum datum est: "tabernam meam uti nunc est do lego" – come ricorda E. STOLFI, *Primi appunti*, cit., p. 1503, sulla scorta di F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 389 s., i due testi giulianeï sono con ogni probabilità da ritenersi commenti lemmatici, e non propriamente *notae*.*

³⁷ D. 24.1.63.pr. (Paul. 3 ad Ner.) *De eo, quod uxoris in aedificium viri ita coniunctum est, ut detractum alicuius usus esse possit, dicendum est agi posse, quia nulla actio est, ex lege duodecim tabularum, quamvis decemvros non sit credibile de his sensisse, quorum voluntate res eorum in alienum aedificium coniunctae essent. Paulus notat: sed in hoc solum agi potest, ut sola vindictio soluta re competat mulieri, non in duplum ex lege duodecim tabularum: neque enim furtivum est, quod sciente domino inclusum est.*

cello³⁸ e a cui possiamo avvicinare altri due contesti in cui non compare il verbo *notare* ma il giurista commenta Giuliano con una costruzione simile: *X probat apud Y* e *X adici apud Y* – D. 7.6.1.pr. e 30.53.2³⁹. Qualora ve ne fosse bisogno, a destituire decisamente di fondamento l'ipotesi che sia possibile affermare con certezza l'esistenza di un'opera di annotazione a monte della citazione *X notat apud Y*, sono i passaggi in cui Ulpiano riprende il proprio stesso punto di vista, riferito in precedenza a commento di Marcello, con l'espressione *ego autem apud eum notavi* che ricorre ben due volte (D. 9.2.41.pr.; 47.10.11.7) e una citazione per libro di Marcello, tratta dai *digesta*. Il passaggio, tratto dal XXII libro *ad Sabinum* e conservato in D. 33.9.1.pr., recita: *et si quidem semel penus sit legata, non per singulos annos, certo iure utimur, ut et Marcellus libro trigesimo nono digestorum apud Iulianum notat, in praestatione esse dumtaxat penum, quantitatem vero et peti posse*. Il giurista severiano cita Marcello per libro indicando esplicitamente e senza possibilità di dubbio di trarre il richiamo dal XXXIX libro dei *digesta*⁴⁰.

³⁸ O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., p. 633 e nt. 6. Un frammento come D. 4.2.9.8 (Ulp. 11 *ad ed.*) nel quale il giureconsulto severiano afferma *non immerito Iulianus a Marcello notatus est scribens* appare significativo di un contesto letterario appositamente dedicato all'annotazione e al commento.

³⁹ Un caso a parte sono le *inscriptiones* di quattro frammenti: D. 2.14.54, *Scaevola apud Iulianum libro vigesimo secundo digestorum notat*; D. 28.5.5, *Apud Iulianum libro vigesimo nono digestorum Marcellus notat*; D. 30.80, *Apud Iulianum libro trigesimo secundo digestorum Marcellus notat*; e D. 32.36, *Apud Scaevolam apud libro octavo decimo digestorum Claudius notat*. L'uso qui è dei compilatori e non rileva per il nostro computo.

⁴⁰ In un'altra circostanza è Paolo a utilizzare *notat* con una citazione per libro, in riferimento a Pomponio. Pur mancando l'indicazione specifica del libro di provenienza, il passo è comunque attribuibile all'*ad edictum* – così E. STOLFI, *Studi*, I, cit., p. 228, mentre O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., p. 154, lo colloca tra i frammenti *loci incerti* –: D. 2.1.9 (Paul. III *ad ed.*) *Si familia alicuius album corruperit, non similiter hic edicitur ut in furto, ne in reliquos actio detur, si tantum dominus, cum defendere voluit, unius nomine praestiterit, quantum liber praestaret: fortasse quia hic et contempta maiestas praetoris vindicatur et plura facta intelleguntur: quemadmodum cum plures servi iniuriam fecerunt vel damnum dederunt, quia plura facta sunt, non ut in furto unum. Octavenus hic quoque domino succurrendum ait: sed hoc potest dici*,

Il quadro dell'impiego del verbo *notat* si presenta, quindi, piuttosto complesso, tanto da non poterne dedurre alcuna regolarità: l'uso assoluto di questa forma verbale, e cioè non all'interno della costruzione con *apud*, non appare indicativo e, se rimane rilevante solo l'espressione *X notat apud Y*, il cui senso è da avvicinare a quello delle strutture *X probat apud Y* o *X adicit apud Y*, anche questa non ha un significato univoco, sebbene il complemento di relazione rappresentato dall'*apud* obblighi a registrare un rapporto stretto tra i due autori della citazione.

La forma verbale sembra introdurre, in Ulpiano, confronti dottrinali tra giureconsulti uniti da un profondo legame scientifico: non è certamente l'unica tecnica di citazione che alluda a questo, ma non possiamo non notare come la maggioranza delle occorrenze della costruzione *X notat apud Y* riguardi la coppia Marcello-Giuliano⁴¹. Tra queste, un frammento, tratto dall'XI libro *ad edictum* e conservato in D. 4.2.9.8, appare particolarmente significativo:

D. 4.2.9.8 (Ulp. 11 *ad ed.*) *Cum autem haec actio in rem sit scripta nec personam vim facientis coerceat, sed adversus omnes restitui velit quod metus causa factum est: non inmerito Iulianus a Marcello notatus est scribens, si fideiussor vim intulit, ut accepto liberetur, in reum non esse restituendam ac-*

si dolo malo curaverint, ut ab alio album corrumperetur, quia tunc unum consilium sit, non plura facta. idem Pomponius libro decimo notat.

⁴¹ Nel considerare il senso attribuito al verbo *notare* nella prospettiva dei giuristi credo che non si possa non rilevare, peraltro, che l'opera redatta da Servio per confutare le opinioni di Quinto Mucio (in modo puntuale, probabilmente con una significativa aderenza alle opinioni del più anziano giureconsulto) fosse ricordata da Paolo come *notata Mucii* – D. 17.2.30 (Paul. 6 *ad Sab.*) – e la scelta terminologica non doveva essere neutra. È, peraltro verso, altrettanto significativo che, rimanendo alle scelte stilistiche paoline, i commenti a Papiniano posti a margine di frammenti conservati nel Digesto sotto il nome di quest'ultimo giureconsulto siano introdotti dall'espressione *Paulus notat*. Sulla originalità di questi commenti, va detto, si è molto discusso – per tutti B. SANTALUCIA, *Le note pauline ed ulpianee alle "Quaestiones" ed ai "Responsa" di Papiniano*, in *BIDR*, 68, 1965, p. 49 ss., che peraltro si mostra favorevole alla loro originalità; alcune osservazioni sul punto anche in E. STOLFI, *Primi appunti*, cit., p. 1513 e nt. 62.

tionem, sed fideiussorem, nisi adversus reum quoque actionem restituat, debere in quadruplum condemnari. sed est verius, quod Marcellus notat: etiam adversus reum competere hanc actionem, cum in rem sit scripta.

La prima citazione di Marcello/Giuliano – *non inmerito Iulianus a Marcello notatus est scribens* – indica indubbiamente una stretta dipendenza del pensiero di Marcello da quello di Giuliano, *notare* è agevolmente traducibile con ‘annotare’, e forte è la sensazione che Ulpiano voglia riferirsi a un contesto specifico in cui il più giovane giurista richiamava e approfondiva il pensiero giuliano. L’uso del verbo è ricercato e serve a trasmettere un messaggio preciso al lettore, lo dimostra il fatto che, qualche rigo più avanti, Ulpiano, riferendosi al pensiero di Marcello, usi di nuovo il medesimo verbo, come a voler ribadire il messaggio sotteso, che non era possibile rendere tramite una diversa forma verbale.

Un’ulteriore conferma in questo senso deriva anche dall’uso non ulpiano di *notat*. Delle 44 volte in cui esso ricorre, in 35 il verbo introduce il primo elemento di una struttura lemmatica del modello *X notat... Y...* Significativi due contesti che restituiscono un serrato confronto sull’argomentazione giurisprudenziale proposta da un autore. Il primo è una sorta di contrappunto – mi verrebbe da dire incalzante – ancora tra Giuliano e Marcello:

D. 30.92.pr.-1 (Iul. 39 dig.) *Si fundum per fideicommissum relictum unus ex heredibus, excusso pretio secundum redditum eius fundi, mercatus sit propter aes alienum hereditarium praesente et adsignante eo, cui fideicommissum debebatur, placet non fundum, sed pretium eius restitui debere. Marcellus notat: si fundum restituere malit heres, audiendum existimo. Iulianus. Si Titio pecunia legata fuerit et eius fidei commissum, ut alienum servum manumitteret, nec dominus eum vendere velit, nihilo minus legatum capiet, quia per eum non stat, quominus fideicommissum praestet: nam et si mortuus fuisset servus, a legato non summovertur;*

Analogo, anche se mancante del terzo piano di dialogo esplicito nel precedente:

D. 4.6.41 (Iul. 35 dig.) *Si quis Titio legaverit, si mortis suae tempore in Italia esset, aut in annos singulos, quod in Italia esset, et ei succursum fuerit, quia ob id, quod rei publicae causa afuit, exclusus fuerit a legato: fideicommissum ab eo relictum praestare cogitur. Marcellus notat: quis enim dubitabit salva legatorum et fideicommissorum causa militi restitui hereditatem, quam ob id perdidit, quod rei publicae causa afuit?*

Vengo brevemente al senso e alla traduzione del verbo *adnotare*, che dobbiamo evidentemente rendere con ‘annotare’. Si tratta di una forma molto poco usata dai giuristi per introdurre delle citazioni, ma certamente da riferire al contesto in cui un giureconsulto interviene annotando una precisa questione o il pensiero di una propria fonte⁴².

Nella prosa dei *prudentes*, tuttavia, non si *adnotat* sempre il pensiero di un altro giurista, come accade in altre due circostanze nella prosa di Ulpiano, dove l’annotazione del giurista rinvia alla trattazione di una specifica problematica, in stretta correlazione con essa:

D. 24.3.64.9 (Ulp. 7 *ad leg. Iul. et Pap.*) *De viro heredeque eius lex tantum loquitur: de socero successoribusque soceri nihil in lege scriptum est: et hoc Labeo quasi omissum adnotat. in quibus igitur casibus lex deficit, non erit nec utilis actio danda;*

D. 40.9.12.2 (Ulp. 4 *de adult.*) *Sed et si post divortium servum mulier paravit aut alia ratione adquisiit, aequae, quod ad verba attinet, manumittere non poterit: et ita Sextus quoque Caecilius adnotat.*

In entrambi i passaggi il giurista severiano sembra voler rinviare alla registrazione puntuale, operata dal giureconsulto citato, della questione immediatamente prima riportata.

⁴² D’altronde, come ho già accennato, l’attività di *adnotatio* è anche quella fase che, nel procedimento di produzione di un’opera, consiste nell’individuazione di un punto specifico in un testo altrui che l’autore isola al fine di schedarlo e poi impiegarlo come citazione nel proprio lavoro. Il confine tra notazione come prodotto di un’attività scientifica e come uso compositivo è davvero labile. Si veda *supra* nt. 29 e *infra* nt. 58.

Con assoluto parallelismo rispetto a *notare*, *adnotare* si trova anche nella costruzione *adnotare apud*, come succede in Paolo che, nel XXII libro delle *quaestiones*, rende con il verbo *adnotare* una riflessione ancora di Marcello sul pensiero di Giuliano:

D. 48.10.14.1 (Paul. 22 *quaest.*) *Sequens quaestio est, an, quoniam placet id quod illicite scriptum est pro non scripto esse, quod servo communi scribentis et alterius adscriptum est, utrum in totum pro non scripto sit an quantum ad eum tantum qui adscripsit, ceterum socio totum debeat. Et inveni Marcellum apud Iulianum adnotasse. Nam cum Iulianus scripsisset, si sibi et Titio scripsisset aut servo communi, cum pro non scripto sit, facillime quaeri posse, quantum Titio et socio adquiratur ita: adicit iste Marcellus: quemadmodum socio debetur, si quasi falsum nomen servi subducitur? quod et in praesenti quaestione observandum est.*

E il caso non è isolato. In riferimento ad *adnotare* possiamo concludere, similmente a quanto abbiamo detto per *notare*, che l'annotazione presuppone una stretta contiguità di chi annota e di chi è annotato, così come è da presupporre che l'annotazione riferita a un parere formulato da chi scrive e non a un terzo giurista rinvii alla identità tra parere e annotazione. L'*adnotare*, peraltro, indicando anche la tecnica di selezione del pensiero di una fonte, può rinviare all'appunto che, riguardo a una questione espressa dallo scrivente o da altri, lo scrivente stesso o altri avevano compiuto: il giurista citante poteva cioè ricordare che il pensiero richiamato era stato oggetto di una materiale annotazione da parte di un altro, con l'immutato presupposto della perfetta identità o della forte aderenza tra pensiero annotato e opinione di conseguenza elaborata.

Ad ogni modo, e in conclusione, *notat*, *X notat apud Y* e *adnotare* (ma anche *adnotare apud*), sono tutte formulazioni potenzialmente indicative di un significato peculiare che il giurista citante intendeva conferire alla propria citazione: la stretta aderenza del parere del giurista richiamato al pensiero di un altro giurista o a una specifica problematica. Avendo presente il dato di prudenza per cui, però, la corrispondenza

non è costante e considerando le forme verbali per quello che sono, spie lessicali attendibili nella direzione appena indicata, dobbiamo adesso valutare, caso per caso, i relativi frammenti aristoniani, in una prospettiva sostanziale più che formale.

3. Prendiamo le mosse dalle due testimonianze relative alla linea Cassio-Aristone:

D. 7.1.7.3 (Ulp. 17 *ad Sab.*) *Cassius quoque scribit libro octavo iuris civilis fructuarium per arbitrum cogi reficere, quemadmodum adserere cogitur arbores: et Aristo notat haec vera esse. Neratius autem libro quarto membranarum ait non posse fructuarium proiberi, quo minus reficiat, quia nec arare prohiberi potest aut colere: nec solum necessarias refectiones facturum, sed etiam voluptatis causa (ut tectoria et pavimenta et similia) facere, neque autem ampliare nec utile detrudere posse.*

La struttura del passo è concisa e asciutta. Ulpiano, che si stava occupando del contenuto del diritto di usufrutto e, nella parte precedente dello stralcio aveva già citato Labeone, Celso e Marcello, richiama una riflessione di Cassio tratta dall'VIII dei *libri iuris civilis*. Il giurista aveva ritenuto che l'usufruttuario potesse essere obbligato da un arbitro a ricostruire gli edifici nei confronti dei quali esercitava il diritto di godimento, così come poteva essere obbligato a piantarvi gli alberi⁴³. L'intervento di Aristone che immediatamente segue questa affermazione è una semplice approvazione: 'Aristone nota che è vero'. Ulpiano intende richiamare l'accordo incondizionato del giurista traiano che con ogni probabilità doveva rappresentare la fonte intermedia per la conoscenza del giurista più antico.

Reso in modo altrettanto stringato è il rapporto tra il pensiero di Aristone e di Cassio in:

⁴³ Il tema è di quelli che aveva suscitato un ampio dibattito giurisprudenziale e nella dottrina romanistica, in particolare in relazione all'espressione *per arbitrium cogi recipere*, su cui, per tutti, G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino, 1958, p. 272 s. e P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 190 s.

D. 7.1.17.1 (Ulp. 18 *ad Sab.*) *Ex eo ne deteriorem conditionem fructuarii faciat proprietarius, solet queri, an servum dominus coercere possit. Et Aristo apud Cassium notat plenissimam eam coercionem habere, si modo sine dolo malo faciat: quamvis ususfructuarius nec contrariis quidem ministeriis aut inusitatis artificium eius corrumpere possit nec servum cicatricibus deformare.*

Ulpiano trattava ancora di usufrutto, e stavolta di un caso più specifico, e cioè della possibilità per il nudo proprietario di percuotere il servo fruttuario⁴⁴.

In questo caso il giurista severiano non riporta con esattezza il luogo dell'opera di Cassio che Aristone aveva consultato e usa la costruzione *X notat apud Y*, riferendo specificamente l'opinione del giurista traiano a un'originaria riflessione di Cassio. Sfortunatamente, né la costruzione né l'indubitabile legame tra il pensiero di Aristone e quello di Cassio, bastano a svelarci il contesto di provenienza del pensiero del nostro giurista. E lo stesso dobbiamo ammettere per D. 7.1.7.3, tenendo anche conto del fatto che Ulpiano, estrapolando dal contesto originale l'opinione aristoniana, doveva aver eliminato riferimenti ulteriori che, certamente, dovevano esistere. Queste due testimonianze non sono le sole su cui possiamo contare per indagare il rapporto di Aristone con Cassio⁴⁵.

In un passaggio ulpiano tratto dall'LXXXVIII libro *ad edictum*, Aristone segue e chiosa, in un confronto serrato, il pensiero di Cassio in tema di *stipulatio damni infecti*:

D. 39.2.28 (Ulp. 88 *ad ed.*) *In hac stipulatione venit quanta ea res erit. Et ideo Cassius scribit eum, qui damni infecti stipula-*

⁴⁴ G. GROSSO, *Usufrutto*, cit., p. 264, ritiene che, nella sua forma originale, il testo dovesse prevedere una trattazione molto più ampia della questione.

⁴⁵ Considerano questi due frammenti testimonianza della stesura aristoniana di *notae* ai *libri iuris civilis* di Cassio: O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 699 e nt. 3; Th. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., p. 22; P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 179 e nt. 159; G. WESEMBERG, s.v. *Titius*, cit., c. 858; A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., p. 27; G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., p. 416, nt. 10. O. LENEL, *Palingenesia*, II, cit., p. 62, nt. 1, propone che anche le citazioni di questi passi risalgano ai *digesta* aristoniani.

tus est, si propter metum ruinae ea aedificia, quorum nomine sibi cavit, fulsit, impensas eius rei ex stipulatu consequi posse: idemque iuris esse, cum propter vitium comminis paretis qui cavit sibi damni infecti, onerum eorum relevandorum gratia, quae in parietem incumbunt, aedificia sua fulsit. In eadem causa est detrimentum quoque propter emigrationem inquilinorum, quod ex iusto metu factum est. Aristo autem non male adicit, sicut hic exigit Cassius, ut si iustus metus migrandi causam praebuerit, ita in eius personam qui fulsit eadem Cassium dicere debuisse, si iustu metu ruinae fulcire coactus est.

Aristone interviene estentendo il parere formulato da Cassio e impiega un'espressione che allude ad una correzione del pensiero del più anziano giurista, o almeno al fatto che, a completamento della propria argomentazione, egli avrebbe dovuto, ad avviso del giureconsulto traiano, citare anche un caso ulteriore (*Cassium dicere debuisse*)⁴⁶: quello di chi aveva sostenuto delle spese per puntellare le pareti pericolanti *iustu metu ruinae* – che, peraltro, presenta la stessa motivazione rispetto a quello di chi fosse intervenuto spinto dal timore della *migratio inquilinorum*⁴⁷.

Aristone, come si vede, dà l'impressione di ripercorrere da vicino il pensiero di Cassio proponendo una citazione dalle forme libere e inusuali forse proprio in ragione della frequentazione assidua del suo pensiero.

Due ulteriori testimonianze riportano citazioni aristoniane del giurista del I secolo d.C.:

D. 4.8.40 (Pomp. 11 var. lect.) *Arbiter calendis Ianuariis adesse iussit et ante eum diem decessit: alter ex litigatoribus non adfuit. Procul dubio poena minime commissa est: nam et Cas-*

⁴⁶ Mommsen sostituisce *dicere* con *adocere*. L'emendazione consente certamente di esprimere con maggior forza la peculiarità insita nella relazione tra le citazioni, ma non mi pare essenziale alla corretta lettura del passo.

⁴⁷ Il passo, sospettato da G. BESELER, *Römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle, 1963, p. 83, è, a mio avviso a ragione, considerato genuino da S. TAFARO, 'Causa timoris' e 'migrando inquilinorum' in un responso serviano, in *Index*, 5, 1974-1975, p. 52 s. Si cfr. anche P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 194 s.

sius audisse se dicentem Aristo ait in eo arbitro, qui ipse non venisset, non esse commissam: quemadmodum Servius ait, si per stipulatorem stet, quo minus accipiat. non committi poenam

D. 17.2.29.2 (Ulp. 30 *ad Sab.*) *Aristo refert Cassium respondisse societatem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret, et hanc societatem leoninam solitum appellare: et nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret: iniquissimus enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non etiam lucrum spectet.*

Il primo passo è in tema di *stipulatio poenae* e tratta dello specifico caso in cui due parti si fossero impegnate reciprocamente a presentarsi in giudizio, una non avesse ottemperato ma si fosse contestualmente verificata la morte dell'*arbiter* che avrebbe dovuto assumere la causa⁴⁸. La dottrina ha fatto riferimento a questo stralcio per congetturare un rapporto di discepolato tra Cassio e Aristone, un rapporto che mi parrebbe azzardato voler dedurre dall'impiego del verbo *audire – nam et Cassius audisse se dicentem Aristo ait*⁴⁹. Nulla di espli-

⁴⁸ Sul passo, per tutti, A. SICARI, *Pena convenzionale e responsabilità*, Bari, 2001, p. 345 ss. e M. SCOGNAMIGLIO, *Ricerche sulla stipulatio poenae*, Torino, 2018, p. 101 ss.

⁴⁹ Basandosi su questa frase si è inoltre inferito che Aristone fosse stato *auditor* dello scolarca sabiniano, considerazione peraltro non priva di implicazioni anche in sede di valutazione della posizione del giurista traiano rispetto alle scuole di diritto e, prima ancora, riguardo alla biografia del giureconsulto – in questo senso O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 698; TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., p. 21; F. P. BREMER, *Iurisprudentiae*, cit., p. 359; W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz-Wien-Köln 1967², p. 141; R. SYME, *Tacitus*, I, trad. it. C.M. SANTANDREA, Brescia, 1967, p. 581; R. BAUMAN, *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire. A study of relations between the Roman jurists and emperors from Augustus to Hadrian*, München, 1989, p. 218; V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilissimo'*, cit., p. 315 e nt. 27 (ove ult. bibl.). La testimonianza non è, a mio avviso, esplicita in questo senso, anche perché il fatto che Aristone avesse udito lo scolarca sabiniano non può necessariamente significare che lo facesse stabilmente, in seno a un rapporto maestro-discepolo. Tuttavia, possiamo trarre dal D. 4.8.40 una preziosa indicazione sul rapporto diretto tra i due giuri-

cito, comunque, vi emerge circa la possibile redazione di *notae*⁵⁰.

La stessa conclusione deve trarsi per il secondo, celebre, frammento che ci consente di conoscere, tramite la linea Ulpiano-Aristone, la definizione cassiana di *societas leonina*. Aristone riferisce certamente un responso del più anziano giurista⁵¹ ma non siamo in grado di ricostruire da dove Ulpiano lo leggesse e se il giureconsulto traiano lo avesse udito direttamente o letto in un'opera di Cassio⁵².

Date le condizioni in cui il pensiero aristoniano è giunto fino noi, attraverso richiami di giuristi posteriori che lo avevano selezionato, conservando solo una parte delle citazioni proposte nel corpo della sua argomentazione, sappiamo di doverci confrontare con testimonianze che non favoriscono la nostra comprensione circa il rapporto di Aristone con la tradizione giurisprudenziale a lui precedente e così, innanzitutto, con Cassio. Eppure, i richiami a questo *iuris prudens* ci appaiono frequenti, cinque rimandi nel complesso di una palingene-

sti. Cassio morì sotto Vespasiano, il principe lo avrebbe richiamato dall'esilio cominatogli da Nerone attorno al 65 d. C. – Tac. *Ann.* XVI 9 –, presumibilmente nel 70 d. C. – Svet. *Nero* XXXVII ci dice, infatti, che egli tornò vecchio e cieco, ma ciò non impedirebbe che il rapporto con Aristone si riferisse proprio a quel periodo. Sul passo, anche E. STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 48, nt. 226, che notava come questo rappresentasse l'unica testimonianza nella quale Pomponio avvicina il nome di Aristone a quello di uno scolarca sabiniano.

⁵⁰ D. NÖRR, *Zur biographie des Juristen C. Cassius Longinus*, in *Sodalitas. Scritti A. Guarino*, VI, Napoli, 1984 e F. D'IPPOLITO, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli, 1969, p. 90, nt. 2, osservano che anche in questa occasione la citazione aristoniana dello scolarca sabiniano provenga da *notae ad Cassium*.

⁵¹ Cfr. M. TALAMANCA, *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio*, in *Società romana e produzione schiavistica*, III. *Modelli etici diritto e trasformazioni sociali*, a cura di A. GIARDINA, A. SCHIAVONE, Roma-Bari, 1981, p. 329, nt. 94.

⁵² Sul passo, da ultimo, G. SANTUCCI, *La «magna quaestio» in Gai 3.149*, in *Index*, 42, 2014, p. 271 ss.; P. STARACE, *'La parte del leone': intorno a D. 17.2.29.2*, in *LR*, 8, 2019, p. 369 ss. e, da ultimo, A. ARNESE, *Societas. Idee e assetti di interesse nell'esperienza giuridica romana*, Napoli, 2021, p. 73 ss.

si costituita solo da citazioni di seconda mano⁵³ è certamente un numero non esiguo, e dunque possiamo ragionevolmente affermare che Aristone doveva rivolgersi con una significativa frequenza all'autorità di Cassio. Nel passaggio riportato da Pomponio e conservato in D. 29.2.99.pr.⁵⁴ lo definiva *sanctus*, notando come egli avesse ricoperto la magistratura pretoria in modo esemplare, quale simbolo di correttezza.

Questo quadro ci dice che è plausibile (coerente con il contesto), ancorché ipotetica, l'esistenza di un'opera aristoniana di *notae ad Cassium*, ma la tipologia di citazioni non consente di escludere decisamente anche l'eventualità che tutti i richiami a cui ci siamo riferiti fossero confluiti in un'opera diversa nella quale Aristone si proponeva come mediatore del suo pensiero⁵⁵.

4. Veniamo adesso ai richiami a Labeone, partendo da un frammento forse decisivo per stabilire i rapporti tra Aristone e le opinioni del giurista augusteo. Si tratta di un passaggio ulpiano tratto dal VII libro del commentario *ad Sabinum*:

D. 28.5.17.5 (Ulp. 7 *ad Sab.*) *Quod si quis dupundinum distribuit et tertium sine parte instituit, hic non in alium assem, sed in trientem venit, ut Labeo quarto posteriorum scripsit, nec Aristo vel Aulus utpote probabile notant.*

In questo specifico contesto si rinvia a un'opera aristoniana di commento a Labeone⁵⁶ o a un luogo nel quale un riferimento del giureconsulto traiano al predecessore Ulpiano riteneva di poterlo reperire. Vediamo meglio in che senso. La citazione

⁵³ Sull'ipotesi di un riferimento a Sabino (o a Cassio) in D. 33.9.3.11, che non ritengo percorribile, torneremo più avanti (*infra* p. 18 s.).

⁵⁴ D. 29.2.99 (Pomp. 1 *sen. cons.*) *Aristo in decretis frontianis ita refert ... Sanctum Cassium praetorem causa cognita actiones hereditarias utiles daturum recte pollicitum ei, quae ad hereditatem patris accesserat denegaturum, quae ei quae se abstinerat.*

⁵⁵ Definisce a più riprese «inequivocabile» la stesura aristoniana di *notae* a Cassio P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., pp. 190, 192.

⁵⁶ Sul frammento, da ultimo, P. STARACE, *Titius Aristo*, p. 184 s.

fa parte di un lungo passo che merita ricostruire, almeno dal punto di vista della struttura dell'argomentazione. Partendo dal commento dell'opinione sabiniana su un caso di mancata attribuzione di una quota nella distribuzione dell'asse ereditario – *id quod Sabinus ait, si cui pars adposita non est, excutiamus* –, la riflessione ulpiana si snoda attraverso una serie di citazioni di Labeone, Servio e Celso che approfondiscono aspetti diversi del problema. Il pensiero di Labeone rimane comunque il punto di riferimento – *duos ex quadrantibus heredes scripsit, tertium sine parte: quod assi deest, feret: hoc et Labeo* –, e di seguito Ulpiano riporta il pensiero degli altri due giuristi che in diverso modo vi si ricollegano:

D. 28.5.17.1 (Ulp. 7 *ad Sab.*) *Unde idem tractat, si duos ex undecim, duos sine parte scripsit, mox unus ex his, qui sine parte fuerunt, repudiaverit, utrum omnibus semuncia an ad solum sine parte scriptum pertineat: et variat. sed Servius omnibus adcrecere ait, quam sententiam veriorem puto: nam quantum ad ius adcrecendi non sunt coniuncti, qui sine parte instituntur: quod et Celsus libro sexto decimo digestorum probat.*

Al paragrafo 4 viene introdotta una seconda osservazione labeoniana che Ulpiano approva esplicitamente – *sed si expleto asse duo sine partibus scribantur, utrum in singulos asses isti duo an in unum assem coniungantur, quaeritur. Et putat Labeo, et verius est, in unum assem venire* – e a questa l'autore fa seguire una riflessione di Celso sullo stesso argomento.

Arriviamo dunque al nostro paragrafo 5, dove Ulpiano richiama ancora un parere labeoniano relativo al caso di un testatore che nomina come eredi tre soggetti, a due dei quali assegna una quota e un terzo senza quota. Il giurista augusteo riteneva che anche al terzo spettasse una *pars* dell'eredità, non sulla base di un'ulteriore assegnazione bensì di una ridistribuzione su tre parti dell'intero. Ulpiano, che leggeva questo parere direttamente nel IV libro dei *posteriora* labeoniani, fornisce quindi una precisazione per noi illuminante: *nec Aristo vel Aulus utpote probabile notant*. Questo punto, diffusamente ritenuto interpolato in dottrina, sia in relazione allo

sconosciuto nome *Aulus*, sia all'inciso, ha subito a mio parere un rimaneggiamento solo nella correzione di *Iavol* in *Aulus*, come a suo tempo suggerito da Schulz e Lenel⁵⁷.

Per comprendere la citazione è opportuno immaginare Ulpiano al lavoro, ricostruendo la tecnica di composizione dei suoi commentari⁵⁸: il giurista severiano intento alla sua vasta

⁵⁷ Per quanto più immediata, mi sembra più difficile la correzione in *Paul.*, che implicherebbe una giustificazione molto più oscura. A. PERNICE, *Marcus Antistius Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, 3.1, Aalen, 1963, p. 87, ritiene che *Aulus* vada letto *Paulus*, non propone rilievi, invece, sulla citazione di Aristone e considera probabile l'attribuzione al giurista di *notae* a Labeone; parla però, genericamente, di «Glossen zum *Labeo*», senza indicare una specifica opera. A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., p. 25 ss., ritiene che *Aulus* debba leggersi *Paulus*, e che *nec Aristo vel Aulus (utpote probabile) notant* sia un'aggiunta dei compilatori. Questi avrebbero attribuito a Ulpiano l'accostamento del parere labeoniano a quello aristoniano che, però, avrebbero letto nell'*ad Sabinum* di Paolo; avrebbero, quindi, riunito nel frammento ulpiano citazioni tratte da contesti e autori diversi. Quest'opera di 'montaggio' avrebbe favorito il fraintendimento circa l'origine delle citazioni e l'attribuzione ad Aristone di *notae ad Labeonem* che egli, invece, non avrebbe mai composto. F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 374 b), e ntt. 2 e 3, ritiene *nec...notant* interpolato – *Aulus* sarebbe da correggere con *Iaoul*, Giavoleno Prisco –, e indica come improbabili *notae* aristoniane ai libri *posteriores*. O. LENEL, *Paltingenesia*, I, cit., p. 64, nt. 4, propone, anch'egli, di sostituire *Aulus* con *Iaoul*. e di riferire la citazione ulpiana ai *digesta* aristoniani. G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., p. 415, nt. 10, ritiene che, nonostante il testo sia compilatorio, esso abbia valore circa il contenuto. Sarebbe proprio l'incertezza palesata da Ulpiano nel distinguere l'apporto di *Aulus* da quello, *utpote probabile*, di *Aristo*, a confermare l'autenticità del passo. Secondo l'Autore, Aristone avrebbe unito il suo nome in modo non occasionale a quello di Labeone, come dimostrerebbero altre circostanze. Non avanzano dubbi di interpolazione TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., p. 22; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 699, nt. 4; P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 179, nt. 156; G. WESEMBERG, s.v. *Titius*, cit., p. 858; TH. MAYER-MALY, s.v. *Titius Aristo*, in *PWRE*, suppl. IX, 1962, p. 1395.

⁵⁸ Sulla tecnica di composizione delle opere antiche, con particolare riferimento alle opere di grandi dimensioni redatte con l'intento di trattare con completezza la materia prescelta, rinvio ancora a T. DORANDI, *L'officina*, cit., p. 13 ss. e part. 29 ss. Come lo stesso Autore osserva, era uso tipico proprio dei «trattati scientifici o tecnici» far precedere la stesura definitiva da lettura di fonti secondarie attorno alle quali prendeva forma la composizione definitiva (ID., *op. cit.*, p. 29), una raccolta di materiali che, come ho già in parte anticipato (*supra*, nt. 29) prevedeva una fase di schedatura sistematica e intellegibile attraverso le fonti come suddivisa in vari momenti: individuazione della fonte, *adnotatio* della fonte stessa, copiatura in prima persona o ad opera di un addetto in *pugillares* (con riferimento a parole chiave), rielaborazione delle fonti, loro connessione e commento, definizione del testo. Un lavoro come quello di

opera di lettura delle opere dei giuristi precedenti, avrebbe annotato in apposite schede alcuni richiami e da qui avrebbe poi attinto al momento della stesura definitiva dei suoi lavori, senza bisogno di fare più ricorso all'originale⁵⁹. L'intento sistematico e l'aspirazione a porre ordine nelle riflessioni in materia di *ius civile* e *ius honorarium*, creando due vasti commentari che riassumessero, rielaborandolo criticamente, il cammino percorso dalla giurisprudenza precedente, portava Ulpiano a utilizzare una grande quantità di materiali, opinioni di giuristi precedenti, *sententiae*, responsi, scambi di opinioni. Dunque, nei due commentarii l'autore favoriva una dialettica tra i giureconsulti citati grazie all'accostamento di opinioni che in alcuni casi non avevano incrociato il loro pensiero, ma riportava, ovviamente, confronti che aveva letto nelle opere consultate direttamente o che trovava tramandate di seconda mano. Si trattava di un materiale vasto, probabilmente di non facile gestione, che aveva richiesto lunghe letture, distribuite, come oggi sappiamo, in un lungo lasso di tempo⁶⁰.

Ulpiano deve essere stato preceduto da una composizione complessa, paragonabile a quelle ricostruite da Dorandi per la *naturalis historia* di Plinio il Vecchio (Id., *op. cit.*, p. 30 ss.) o per la *Storia dell'Accademia* di Filodemo (Id., *op. cit.*, p. 40 ss.). Sul punto si vedano anche T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 126 ss., 158 ss., 205; P.A. PERNICE, *Ulpian als Schriftsteller*, in 8, *Labeo* 1962; P. JÖRS, s.v. *Domitius (Ulpianus)*, nr. 88, in *PWRE*, V.I, p. 1435 ss.; A. SCHIAVONE, *Linee*, cit., p. 221 ss.; W. STAHL, *La scienza dei romani*, Bari, 1991, p. 136 ss.; G. NEGRI, *Riflessioni sparse sui posteriores Labeonis di Giavoleno*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini, Atti del Seminario di San Marino, 12-14 gennaio 1995*, a cura di D. MANTOVANI, Torino, 1996, p. 66; C. GIACHI, *Per una biografia di Sesto Pedio*, in 62, *SDHI*, 1996, p. 88, nt. 66; EAD, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto*, Milano, 2005, p. 144 ss.

⁵⁹ Questo metodo, se gli procurò notevole risparmio di tempo e gli consentì di terminare la stesura del commentario in un tempo relativamente molto breve, andò, in alcuni casi, a scapito della precisione nelle citazioni. Si poteva verificare il caso che alcuni pareri fossero stati 'archiviati' senza circostanziarne il luogo da cui erano tratti, o che essi fossero già inseriti in una catena di citazioni nella 'scheda' che il giurista aveva predisposto nel momento della raccolta dei materiali. Una volta giunto al momento della stesura, traendo i richiami da questo contesto e senza attingere più direttamente all'opera originale, inevitabilmente egli si sarebbe trovato in condizione di non poter dare indicazioni precise sulla provenienza del parere.

⁶⁰ Si cfr. A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in occidente*, Torino, 2017, p. 377 ss. T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 158 ss., ritiene che il giurista severiano procedette alla stesura dell'*ad edictum* nell'arco dei cinque anni del

Data la quantità di testi da consultare, Ulpiano impiegava una particolare tecnica di ‘archiviazione’ per il materiale che lo interessava, e doveva aver fatto delle scelte che facilitavano il lavoro di selezione. Nella composizione dei commentari egli aveva certamente letto e tenuto conto delle corrispondenti opere pomponiane e paoline, così come fondamentale punto di riferimento per il suo *ad edictum* erano state le opere di Labone e Pedio. Ma accanto alle letture di riferimento, egli aveva passato in rassegna tutta la letteratura giuridica o gran parte di essa, come dimostra l’ampio ventaglio di giuristi richiamati. Aveva, quindi, dovuto far ricorso alla compilazione di ‘schede’ in cui venivano appuntati i pareri di giuristi in merito a un determinato tema, o venivano conservati appunti accomunati da un’unica logica interna.

Questa sorta di schedatura che gli permetteva di mantenere memoria di letture che solo molto più tardi sarebbero state riprese per confluire nei commentari, poteva costituire di fatto una prima fase di elaborazione del materiale accumulato. La catalogazione, che possiamo immaginare avvenisse per materia o partendo dal parere di un giurista attorno al quale si stratificavano riflessioni di altri autori, non costituiva cioè solo una prima fase ordinante del materiale, ma creava anche una serie di collegamenti interni tra i frammenti citati. Alcuni rimandi entravano, quindi, già in questa fase, nella sfera di citazioni di cui costituivano il completamento, la confutazione, il rafforzamento, l’opposto dialettico, o che davano il senso del dialogo cui la giurisprudenza aveva dato vita su un determinato punto: attorno a una questione posta da Sabino e appuntata su un rotolo, ad esempio, Ulpiano doveva segnare i pareri di giuristi che erano intervenuti in merito, creando un primo con-

principato di Caracalla (212 c.a.–217 d.C.) per concluderla sotto il regno di Macrino (217–218 d. C.); nel frattempo, sempre secondo lo storico inglese, avrebbe lavorato anche all’*ad Sabinum*. Secondo P. JÖRS, s.v. *Domitius*, cit., p. 1435, invece, l’opera sarebbe stata composta prima, per la maggior parte sotto il regno di Settimio Severo. La raccolta dei materiali che sarebbero poi confluiti nel commentario *ad edictum*, sarebbe avvenuta in precedenza, e precisamente nell’arco di una decina di anni, dal 202 – anno in cui Ulpiano ricoprì l’ufficio *a libellis* – al 212.

trappunto tra le fonti che si sarebbe poi sedimentato e raffinato nell'opera finale. In questo senso, alcuni di questi confronti tra giuristi egli doveva derivarli dalla dottrina precedente, forse già più volte riproposti e discussi, mentre altri dovevano essere creati da lui stesso accostando le fonti. Non è improbabile pensare che per prima egli richiamasse e riportasse nelle sue 'schede' quella che diremmo una fonte intermedia, un giurista che già aveva discusso il parere di autori precedenti, utilizzando quindi un dialogo organizzato da altri. È in questi casi, ad esempio, che potrebbero essere caduti riferimenti puntuali al pensiero dei giuristi citati di seconda mano e rimasto solo quello alla fonte intermedia, e ancora in queste circostanze egli doveva aver mantenuto l'ordine e il carattere dei riferimenti interni rinvenuti nelle fonti intermedie. Ma lo stesso doveva accadere quando Ulpiano aveva trovato il parere di un primo giurista su una questione e vi collegava quello di altri. In questa casistica potrebbero rientrare molti dei passi ulpiani che la storiografia romanistica, a ragione, ha indicato come debitori di una mediazione pomponiana. È il caso dei passi in cui l'inversione dell'ordine cronologico tipico della scrittura di Pomponio tradisce una derivazione da questo giurista. Ma la posizione di Pomponio è, come sappiamo, più complessa.

Dunque, tornando al nostro D. 28.5.17, supponiamo Ulpiano avesse di fronte numerosi rotoli in cui aveva annotato singole citazioni, ma disponeva anche delle opere originali e, da entrambi i contesti, in un lavoro che procedeva anche per confronti incrociati, traeva i propri riferimenti alla giurisprudenza precedente creando montaggi, proprio sul modello di quelli conservati nel passo. Ciò che il paragrafo 5 lascia intendere nel passaggio, *ut Labeo quarto posteriorum scripsit, nec Aristo vel Aulus utpote probabile notant*, è che egli avesse letto quasi sicuramente i *posteriora* labeoniani, e avesse di fronte anche i *posteriora* epitomati da Giavoleno⁶¹ e delle *notae ad Labeonem* – o un'opera di annotazione nella quale era ragionevole atten-

⁶¹ D'altronde sappiamo che Giavoleno compose un'epitome ai *libri posteriores* labeoniani, circostanza che rende viepiù giustificabile l'emendamento proposto e rafforza allo stesso tempo il parallelo con Aristone.

dersi un commento – di Aristone. Proprio grazie a un confronto di questi tre testi poteva riflettere sul tipo di annotazione dei due giuristi più recenti rispetto alla clausola labeoniana.

Ma il nodo dell'interpretazione del testo, che sorregge la lettura appena proposta è nell'inciso *utpote probabile*, un'espressione che la maggior parte della dottrina ha ritenuto interpolata o comunicante un dubbio ulpiano nei confronti delle notazioni dei due giuristi⁶². A mio parere, come detto, la locuzione è genuina ma non deve essere intesa come manifestazione di dubbio del giurista severiano su quale dei due *prudentes* non avesse annotato quel parere – cosa che effettivamente non sembrerebbe logica –, ma, al contrario, come una precisazione sul commento dei due giuristi. Non dovremmo, cioè, tradurla con un 'come è verosimile' inteso quale estrinsecazione di un dubbio riguardo all'annotazione di Aristone e Giavoleno, il che ci restituirebbe l'incertezza di Ulpiano nel trovare effettivamente commentata nei due giuristi la stessa questione da lui sopra esposta e trattata da Labeone. Né sembra corretto intendere che l'inciso si riferisca solo a *Iavol.*, per cui esprimerebbe l'incertezza di Ulpiano nel rinvenire effettivamente l'annotazione nell'epitome di Giavoleno – mentre resterebbe certo il riferimento all'opera aristoniana⁶³. Viceversa, l'*utpote probabile* va tradotto a mio avviso come 'in quanto degno di approvazione', e in questo senso semplicemente starebbe a rafforzare il concetto elaborato in tutta la frase *ut Labeo...notant*. L'espressione, così, muta completamente il senso della frase rispetto al modo in cui essa è stata comunemente letta, e cioè come rilievo dell'omissione da parte dei due giuristi del commento del parere labeoniano poco sopra riportato. La negazione, sostanzialmente, non si riferirebbe al *notant*, ma per l'appunto all'*utpote probabile*: i giuristi avevano quindi commentato il passo, ma non avevano ritenuto *probabile* l'interpretazione fornita da Labeone. E dunque Ulpiano ci comunicava, che il giurista au-

⁶² Vedi *supra* nt. 57.

⁶³ Questa lettura del frammento confermerebbe, comunque, che Ulpiano leggesse direttamente le *notae* aristoniane, o il commento, a Labeone, dal momento che è poco probabile che egli citasse di seconda mano un'omissione aristoniana.

gusteo aveva fornito il proprio parere sul caso del testatore che *dupundinum distribuit et tertium sine parte instituit* nel IV libro dei *posteriora*, e che Aristone e Giavoleno commentandolo, non lo avevano ritenuto degno di approvazione.

L'accostamento dei due giuristi, infine, poteva avere un unico significato: porre sullo stesso piano l'apporto di Aristone e Giavoleno rispetto a Labeone doveva essere il fatto di avere entrambi composto un'opera che commentava, in un confronto serrato con l'originale, i *posteriora* labeoniani, lavori a cui il giurista severiano si rivolgeva per un confronto incrociato con l'opera del giurista augusteo. Attorno a quel confronto, Ulpiano, come faceva spesso, aveva costruito un dialogo. Ed è più che ragionevole pensare che si rivolgesse a due epitomi-commento o annotazioni, che costituivano un punto di riferimento obbligato. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che il rinvio ai due giuristi *recentiori* venisse proposto come scontato, direi dovuto, come se il lettore potesse comprendere immediatamente la ragione di quei rimandi appena accennati in un inciso (come anche in varie altre circostanze vediamo accadere nella prosa giurisprudenziale).

D. 28.5.17.5, peraltro, non è l'unico a cui possiamo fare riferimento per osservare il legame della riflessione aristoniana con il pensiero del giurista augusteo. Abbiamo infatti a disposizione altre due testimonianze. La prima, D. 43.24.5.pr., ancora uno scorcio proveniente dal libro LXXI del commentario ulpiano *ad edictum* dove leggiamo un'ulteriore citazione aristoniana di un'opinione di Labeone, da cui non possiamo però apprezzare né il contesto di provenienza, né se, nella versione originale, il rimando fosse accompagnato da un commento:

D. 43.24.5.pr. (Ulp. 71 *ad ed.*) *Aut qui aliter fecit, quam denuntiavit: vel qui decepto facit eo, ad quem pertinuit non facere: vel consulto tum denuntiat adversario, cum eum scit non posse prohibere: vel tamsero pronuntiat, ut venire prohibiturus, prius quam fiat, non possit. Et haec ita Labeonem probare Aristo ait*⁶⁴.

⁶⁴ A questo frammento si richiamano, per sostenere l'esistenza di un'opera aristoniana di commento a Labeone, O. KARLOWA, *Römische Rechtgeschichte*,

Il richiamo, tuttavia, sembra estendersi anche alla parte successiva del frammento in cui Ulpiano fa parlare ancora il giurista augusteo, un rimando che immaginiamo l'autore trasse ancora dalla stessa fonte intermedia, e cioè Aristone:

D. 43.24.5.1 (Ulp. 71 *ad ed.*) *Si quis se denuntiaverit opus facturum, non semper non videtur clam fecisse, si post denuntiationem fecerit: debet enim (et ita Labeo) et diem et horam denuntiatione complecti et ubi et quod opus futurum sit: neque perfusorie aut obscure dicere aut denuntiare: neque tam artare adversarium, ut intra diem occurrere ad prohibendum non possit.*

Se il giurista severiano si limita qui a citare Aristone semplicemente come mediatore del pensiero dell'antico giurista e non possiamo sapere quanto quest'ultimo avesse sviscerato la clausola labeoniana, altrove, in un altro passaggio, tratto stavolta dall'*ad Sabinum*, riferisce una riflessione aristoniana più articolata relativa a un altro parere di Sabino che vede tre richiami al giureconsulto traiano:

D. 33.9.3.pr.-2 (Ulp. 22 *ad Sab.*) *Qui penum legat quid legato complectatur, videamus. Et Quintus Mucius scribit libro secundo iuris civilis penu legata contineri, quae esui potuique sunt. Idem Sabinus libris ad Vitellium scribit. Quae harum, inquit, patris familiae uxoris liberorumve eius vel familiae, quae circa eos esse solet, item iumentorum, quae dominici usus causa parata sunt. 1 Sed Aristo notat etiam quae esui*

cit., p. 699, nt. 4; TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., p. 22; P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 179 e nt. 156. Il passo non è, invece, preso in considerazione da A. PERNICE, *M.A. Labeo*, I, cit., p. 87; A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., p. 25 ss.; G. WESEMBERG, s.v. *Titius*, cit., c. 858. O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., p. 69, nt. 1, propone di attribuire il frammento ai *digesta* del giurista. G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., p. 416, nt. 10, ritiene che «sia difficile riconoscere una nota» nell'espressione *et ita Labeonem probare Aristo ait* dato che «l'annotatore non avrebbe avuto modo di riferire l'opinione dell'annotato». In posizione analoga, ritiene che si tratti semplicemente di «una citazione labeoniana introdotta da Aristone» P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 185, la quale non riconosce, nel complesso del frammento ulpiano, l'opinione del giurista commentato ma solo una sua approvazione.

potuique non sunt contineri legato, ut puta ea, in quibus solemus, oleum forte, garum muriam mel ceteraque his similia. 2. Plane, inquit, si penus esculenta legetur, Labeo libro nono posteriorum scribit nihil eorum cedere, quia non haec esse, sed per ea solemus.

In apertura Ulpiano introduce in prima persona l'argomento trattato – *qui penum legat quid legato complectatur, videamus* –, per poi esaminarlo attraverso una lunga catena di citazioni. La prima opinione che incontriamo è di Quinto Mucio, tratta dai *libri iuris civilis* e relativa al legato delle cose *quae esui et potui sunt*, a cui l'autore fa seguire il parere concorde di Sabino, tratto dall'*ad Vitellium*, e quindi quello di Aristone.

Se a una prima lettura l'osservazione di Aristone sembrerebbe consequenziale alla linea Mucio/Sabino – come sostengono alcuni studiosi, divisi sull'attribuzione a un commento all'*ad Vitellium* o ai *libri iuris civilis*⁶⁵ –, leggendo l'ultima parte della citazione, questa impressione sembra perdere di

⁶⁵ Ritengono che la citazione sia tratta da un commentario *Ad Vitellium* a Sabino: L. LANDUCCI, *Storia delle fonti*, cit., p. 196, nt. 4; TH. KIPP, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*, Leipzig, 1919, p. 152; P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 179 e nt. 158; G. WESEMBERG, s.v. *Titius*, cit., c. 858; TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., p. 22; L. AMIRANTE, *Sabino postumo*, in *Index*, 21, 1993, p. 384. F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 375 e nt. 5, considera debole la ricostruzione dell'esistenza di *notae ad Vitellium* aristoniane; dello stesso parere, G. BAVIERA, *Scritti giuridici I*, Palermo, 1905, p. 142, che definisce il contenuto passo «troppo poco» per concludere sull'esistenza dell'opera. Così anche S. DI MARZO, *Di una recente congettura sull'indole dei Libri Iuris Civilis di Masurio Sabino*, Palermo, 1899. Non fa menzione di un commento *ad Vitellium*, A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., p. 51, che colloca il frammento in questione tra quelli tratti dal commentario ai *libri iuris civilis* di Sabino. Sulla stessa linea A. GUARINO, *Ad Vitellium*, in *BIDR*, 56, 1963, p. 14, ora in *Pagine di diritto romano*, V, Napoli, 1994, p. 349; R. ASTOLFI, *Et Cassius apud Vitellium notat*, in *Iura*, 16, 1965, p. 123, nt. 44. A *notae ad Sabinum* lo attribuisce anche O. LENEL, *Paligenesia*, I, cit., p. 65. Di recente torna sul punto F. MATTIOLI, *I libri di Sabino ad Vitellium: un primo approccio ai contenuti, alle caratteristiche dell'opera e agli aspetti problematici*, in *Prolegomena*, cit., p. 99 s. ma non avanza congetture sulla provenienza del passaggio aristoniano che Ulpiano aveva citato in connessione con l'*ad Vitellium* sabiniano; nello stesso volume, P. BIAVASCHI, *Cassio Longino, Aristone e le Notae apud Vitellium*, in *Prolegomena*, cit., p. 131 ss., esclude la stesura aristoniana di *notae ad Vitellium* pur ritenendo che egli avesse redatto *notae ad Sabinum*.

consistenza. Il richiamo del parere aristoniano si articola infatti in due parti, strettamente interconnesse e logicamente dipendenti: richiamata una prima opinione del giurista secondo la quale non devono essere ricomprese nel legato le cose che si mangiano e si bevono del tipo di quelle che si usano per mangiare, come l'olio, il garo, la salamoia, il miele, e altre cose simili – la citazione prosegue con un'ulteriore precisazione, introdotta dall'inciso *inquit*⁶⁶, che ricollega ad Aristone anche la parte successiva dello stralcio, con il richiamo a Labeone. In questo secondo passaggio il giurista traiano cita, infatti, a sua volta, un parere labeoniano tratto ancora dai *posteriora* – è lo stesso giurista traiano a riferirlo – che gli permette

⁶⁶ T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 134 ss. Secondo l'Autore, l'impiego di *inquit* identificherebbe un contesto nel quale Ulpiano aveva consultato direttamente l'opera del giureconsulto citato. L'impiego della forma verbale si concentra nell'ultima parte dei commentari, sulla quale, ipotizza Honoré, i compilatori sarebbero intervenuti più pesantemente, eliminando le citazioni per libro, ma non quelle per *inquit* che, egualmente, indicherebbero la consultazione ulpiana dello scritto. Fondata sostanzialmente sulla circostanza che la lista degli autori citati per libro coincida con quella degli autori citati con *inquit*, la congettura sembra del tutto infondata, e solo ipotetica nella sua ricostruzione. Ad una rapida osservazione sull'uso ulpiano di questo verbo, possiamo notare che, nella quasi totalità delle 170 occasioni in cui ricorre, questo è impiegato per ribadire una citazione precedentemente introdotta da un altro verbo – *ait*, *dicit* o altri –, e quindi per indagare il contesto di derivazione dell'opinione citata dobbiamo considerare, non tanto *inquit*, quanto il verbo a cui si riferisce. C'è di più: in ben 90 occasioni, l'inciso richiama una citazione precedentemente introdotta con l'indicazione del libro e il verbo *scribere*, o solo uno dei due. Ricorrono gli schemi: *Pomponius scribit libro vigesimo octavo...inquit* o *Pomponius scribit...inquit* o ancora *apud Pedium libro septimo...inquit*. In altri 10 passi *inquit* ribadisce una citazione che, seppure con un altro modulo stilistico, rimanda probabilmente a un contesto scritto: *apud Vivianum quaeritur...inquit*, *Cassius apud Vitellium notat...inquit* o *apud Iulianum quaesitum est...inquit*. In tutti questi casi, il fatto che *inquit* introduca un pensiero tratto da un contesto scritto è insito nel verbo principale di riferimento – *scribit* – di cui *inquit* è un semplice richiamo. È quindi ovvio quanto sostiene Honoré e cioè che l'elenco dei giuristi il cui pensiero è introdotto con l'indicazione per libro corrisponda a quello dei giuristi introdotti da *inquit*: si tratta sostanzialmente delle stesse citazioni. Mentre il peso degli altri rimandi, in cui *inquit* non serve da richiamo di un'altra forma verbale ma si presenta autonomamente, è troppo esiguo e privo di conferme che permettano di fondare la regola generale indicata dallo Studioso inglese. Su questo uso del verbo, si veda anche E. STOLFI, *Studi*, I, cit., p. 72 s.

di completare la riflessione, puntualizzandone la motivazione. Labeone, cioè, aveva specificato come nel legato di dispensa non dovessero rientrare i cibi a cui Aristone avrebbe poi fatto riferimento poiché questi non rappresentavano un ‘nutrimento’, ma fungevano solo da condimento. La posizione del giurista traiano è, quindi, strettamente dipendente dal precedente pronunciamento di Labeone, che probabilmente ne aveva costituito lo spunto. Mi pare ipotesi più che plausibile che egli lo richiamasse nelle stesse *notae*, ai *posteriora* o comunque a Labeone – o in un contesto di commento – rispetto al quale egli si poneva come mediatore del pensiero del giureconsulto augusteo di cui ribadiva e precisava l’opinione.

E non è improbabile anche che dal medesimo contesto derivi anche il terzo richiamo ad Aristone presente nel frammento ulpiano, al paragrafo 11 di D. 33.9.3, in cui il giurista interviene – ancora in tema di legato di *penus* – affermando l’impossibilità di comprendervi le giare che contenevano il vino legato:

D. 33.9.3.11 (Ulp. 22 *ad Sab.*) *Aristo autem scribit dolia non contineri, et est verum secundum illam distinctionem, quam supra in vino fecimus.*

Ulpiano, che ricollega direttamente questo parere alla motivazione precedentemente enunciata al § 4, doveva aver trattato anche questa citazione dal punto delle *notae ad Labeonem*, o all’opera di commento in cui il giurista traiano discuteva la disciplina labeoniana sui legati⁶⁷.

A conclusione di questo percorso attraverso le citazioni aristoniane di Labeone merita ricordare che in un’altra circostanza – ancora nell’*ad Sabinum* – Ulpiano registra l’accordo dei due giuristi. In D. 28.5.9.14, infatti, viene richiamata un’opinione concorde di Labeone, Nerazio e Aristone in tema di libertà ed eredità:

⁶⁷ D. 33.9.3.4, ...*poculenta penu ea, quae vini loco pater familias habuit, continebuntur, supra scripta vero non continebuntur...*

D. 28.5.9.14 (Ulp. 5 *ad Sab.*) *Si quis ita scripserit : ‘Sticus liber esto et, posteaquam liber erit, heres esto’, Labeo, Neratius et Aristo opinantur detracto verbo medio ‘postea’ simul ei et libertatem et hereditatem competere : quae sententia mihi quaeque vera videtur*

Nel lungo frammento da cui lo stralcio è tratto, Ulpiano si occupava dell’interpretazione di varie clausole testamentarie e citava opinioni di Celso, Proculo e Marcello⁶⁸. Tra le altre questioni, viene affrontato il caso di un’istituzione di erede *cum libertate* così concepita: ‘il mio servo Stico sia libero e, dopo la libertà, abbia anche l’eredità’⁶⁹. La lettura di questa formula è affidata a Labeone – e a Nerazio e Aristone che, evidentemente, ne condivideranno l’opinione –: si deve intendere che l’eredità e la libertà si acquisiscano contestualmente, senza considerare la parola *posteaquam*.

Si tratta di un passo di un certo interesse dal punto di vista del contenuto e nell’ottica del rapporto tra i due giureconsulti traianei, ma che riporta anche un ulteriore confronto tra il nostro e il pensiero labeoniano, ancorché la catena di citazioni non permetta neppure di scorgere i contesti di provenienza dei pareri dei singoli autori.

⁶⁸ Sul frammento, si veda W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, in *Festschrift Schulz*, I, Weimar, 1951, p. 209 ss.; M. AMELOTTI, *Le forme classiche di testamento*, I, *Lezioni di diritto romano raccolte da R. Martini*, Torino, 1966, p. 109; R. BACKHAUS, *Casus perplexus. Die Lösung in sich widersprüchlicher Rechtsfälle durch die klassische römische Jurisprudenz*, in *Münchener Beitr. zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte*, 72, München, 1981, p. 42 s.

⁶⁹ Faceva notare M. AMELOTTI, *Le forme classiche*, cit., p. 109 che questa clausola costituisce un’eccezione al principio per cui *caput et fundamentum totius testamenti est hereditas institutio*, indicando apertamente di anteporre l’acquisto della qualifica di erede al raggiungimento della libertà. La clausola più usuale per la concessione di eredità e libertà è riportata in Gai. 2.186. G. BESELER, *Fruges et Palae II. Romanistische Untersuchungen*, in *Festschrift Schulz*, cit., p. 46 s. e F. WIEACKER, *Die juristische Sekunde. Zur Legitimation der Konstruktionsjurisprudenz*, in *Existenz und Ordnung, Festschrift Erik Wolf*, Frankfurt am Main, 1961, p. 431, osservano che, considerando che senza lo *status* di libero in Roma non si poteva essere eredi, la proposizione, logicamente, deve essere ribaltata.

È facile immaginare, anche se su un piano squisitamente congetturale, che i giuristi traianei avessero dimostrato il loro accordo con Labeone, forse prendendo le mosse da una riflessione del giureconsulto augusteo, muovendo nella direzione di un personale approfondimento.

5. Veniamo infine ai due frammenti che ci riferiscono di un diretto contatto tra il pensiero di Sabino e la riflessione aristoniana. Il primo, D. 7.8.6, contiene un passaggio tratto dal XVII libro *ad Sabinum* di Ulpiano e la citazione, retta dalla costruzione *X notat apud Y*, verte attorno alla disciplina del diritto di abitazione: Aristone ‘nota presso Sabino’ che, nella casa di cui la moglie è beneficiaria, essa ha la facoltà di vivere, non solo con il marito, ma anche con i figli e con i parenti⁷⁰:

D. 7.8.6 (Ulp. 17 *ad Sab.*) *Non solum autem cum marito, sed et cum liberis libertisque habitare et cum parentibus poterit: et ita et Aristo notat apud Sabinum. Et huc usque erit procedendum, ut eosdem quos masculi recipere et mulieres possint.*

La lettura del passo non sembra fornire indicazioni decisive circa il contesto della riflessione svolta da Aristone sul pensiero di Sabino.

Ben diverso è, invece, un altro rimando. Si tratta di V.F. 88, uno stralcio tratto, lo vedremo, da Ulpiano e in particolare dal XVII libro *ad Sabinum*, per il cui contenuto il giurista severiano sembra essere debitore di Pomponio⁷¹. Il riferimento al pensiero di Sabino non è, in questo caso, immediato: l’opinione aristoniana, infatti, introdotta dal verbo *adnotare*, è priva di un rinvio diretto al *digesta* giureconsulto, ma la lettura nel contesto del più ampio discorso in cui si colloca ci permet-

⁷⁰ Sul frammento, si veda H. J. WOLFF, *Zur fruhnachklassischer Kommentierung der Klassischerschriften*, in *Iura*, 3, 1952, p. 132 ss.; N. SCAPINI, «*Usus domus*» e «*habitatio*» nel diritto romano, in *Studi Grosso*, 5, Torino, 1972, p. 65 ss.; K. MISERA, *Gebrauchsuiberlassung und Schenungsverbot unter Ehegatten*, in *Index*, 3, 1972, p. 404; L. AMIRANTE, *Sabino postumo*, cit., p. 384; T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 147; P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 83 s.

⁷¹ Da ultimo P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 188 s.

te di apprezzarne significativamente il contesto. La posizione di Aristone è solo l'ultima riportata in relazione a un'*opinio* di Sabino espressa in V.F. 86:

V.F. 86 *Novissime quod ait Sabinus, si uxori cum liberis usus fructus legetur, amissis liberis eam habere, quale sit videndum. Et si quidem do lego legetur, tametsi quis filios legatarios acceperit, sine dubio locum habebit propter ius adcrendi; sed si legatarii non fuerint, multo magis, quoniam partem ei non fecerunt, tametsi cum ea uterentur. Matre autem mortua, si quidem legatarii fuerunt, soli habebunt iure adcrendi; si heredes, non iure adcrendi, sed iure domini, si fundus eorum est, ipsis adcrendi, sin minus, domino proprietatis; sed si nec heredes fuerunt nec legatarii, nihil habebunt. Quod si per damnationem fuerit usus fructus legatus matri, si quidem legatarii sunt filii, partes sumunt: si non sunt, sola mater legataria est nec mortalitas liberorum partem ei facit.*

Sabino esaminava la posizione della madre a cui fosse stato legato un usufrutto insieme ai figli, e conseguentemente considerava il titolo per il quale essi sarebbero venuti alla successione quando la madre fosse morta. La discussione che segue – e che non è difficile considerare ancora una volta frutto della tecnica di schedatura a cui ho fatto sopra cenno – è conservata in V.F. 87 e V.F. 88, dove si susseguono gli interventi di Giuliano, Pomponio, e, infine, del giurista traiano. Nel passaggio contenuto in V.F. 87, Ulpiano chiarisce la posizione di Sabino, per poi introdurre una prima parte della citazione di Giuliano, tratta dal XXXV libro dei suoi *digesta*. Qui si precisa la posizione dei figli in quanto legatari e si riflette sulla possibilità di applicazione del *ius adcrendi* nel legato *per damnationem* e *per vindicationem*:

V.F. 87, *Sabinus certe verbis istis non ostendit, utrum legatarii fuerit necne. Sed Iulianus libro XXXV digestorum relata Sabini scriptura ait intellegendum eum, qui solos liberos heredes scribit, non ut legatariorum fecisse mentionem sed ut ostenderet magis matrem ita se velle frui, ut liberos secum habeat. Alioquin, inquit, in damnatione ratio non permittebat*

ius adcrendi, proposuit autem iulianus vel do lego legatum usum fructum vel per damnationem et sic sensit, quamvis legatarii sint et heredes soli, in do lego legato non esse ius adcrendi; atque, si alteri ab altero legetur (quoniam a semet ipsis inutiliter legatum est), sibi non concurrunt, matri vero non in totum concurrunt, sed alter pro alterius portione et in eo dumtaxat ius adcrendi erit; mater tamen adversus utrumque ius adcrendi habet.

È ancora il giurista adrianeo a parlare nell'ultima parte del discorso ulpiano, contenuta in V.F. 88 dove, per bocca di Giuliano, Ulpiano richiama una riflessione pomponiana – probabilmente tratta dal V libro del commentario *ad Sabinum* – nella quale il giurista commentava il caso di un legato *per damnationem* di usufrutto, concesso alla madre unitamente ai *liberi*. Soffermandosi sull'eventualità che possano esistere eredi estranei tra i *liberi* e sulla conseguenza che i figli avrebbero in questo caso ricevuto l'usufrutto per legato e, infine, che, morti loro, la parte sarebbe andata persa, Pomponio informa che anche Aristone aveva 'annotato' in questo senso:

V.F. 88: *Iulianus subicit Sextum quoque Pomponium referre, si per damnationem ususfructus cum liberis uxori legetur, singulare hoc esse atque ideo fili personam matri [accedere, ne sine liberis ad usumfructum mater] accederet, nec esse legatarios, sed matre mortua liberos quasi heredes usumfructum habituros. Ego, inquit Pomponius, quaero, quid si mixti fuerint liberis extranei heredes? [et] ait filios pro legatariis habendos et mortui partem interituram, Aristonem autem adnotare haec vera esse: et sunt vera.*

La stessa argomentazione, riportata in modo molto dettagliato nei *Vaticana Fragmenta*, è riassunta in un frammento del Digesto, in cui i compilatori sono intervenuti in modo piuttosto pesante: si tratta di D. 7.2.8, che l'*inscriptio* indica come tratto dal XVII libro dell'*ad Sabinum* ulpiano. Mettiamo a confronto i due testi dividendoli per comodità secondo la scansione dei tre frammenti tratti dai *Fragmenta Vaticana* e sottolineando nei tre testi le parti che sono state riprese nella versione conservata nel Digesto, pur con aggiustamenti e riassunti:

D. 7.2.8 *Si mulieri cum liberis suis usus fructus legetur, amissis liberis ea usum fructum habet: sed et matre mortua liberi eius nihilo minus usum fructum habent iure ad crescendi [...]*

V.F. 86, Novissime quod ait Sabinus, si uxori cum liberis usus fructus legetur, amissis liberis eam habere, quale sit videndum. Et si quidem do lego legetur, tametsi quis filios legatarios acceperit, sine dubio locum habebit propter ius ad crescendi; sed si legatarii non fuerint, multo magis quoniam partem ei non fecerunt, tametsi cum ea uterentur. Matre autem mortua, si quidem legatarii fuerunt, soli habebunt iure ad crescendi; si heredes, non iure ad crescendi, sed iure dominii, si fundus eorum est, ipsis ad crescit, sin minus, domino proprietatis; sed si nec heredes fuerunt nec legatarii, nihil habebunt. Quod si per damnationem fuerit usus fructus legatus matri, si quidem legatarii sunt filii, partes sumunt: si non sunt, sola mater legataria est nec mortalitas liberorum partem ei facit.

D. 7.2.8 [...] *nam et Iulianus libro trigensimo digestorum ait idem intellegendum in eo, qui solos liberos heredes scripserit, licet non ut legatarios eos nominaverit, sed ut ostenderet magis velle se matrem ita frui, ut liberos secum habeat fruente [...].*

V.F. 87, *Sabinus certe verbis istis non ostendit, utrum legatarii fuerit necne. Sed Iulianus libro XXXV digestorum relata Sabini scriptura ait intellegendum eum, qui solos liberos herede scribit non ut legatariorum fecisse mentionem sed ut ostenderet magis matrem ita se velle frui, ut liberos secum habeat. Alioquin, inquit, in damnatione ratio non permittebat ius ad crescendi, proposuit autem Iulianus vel do lego legatum usum fructum vel per damnationem et sic sensit, quamvis legatarii sint et heredes soli, in do lego legato non esse ius ad crescendi; atque, si alteri ab altero legetur (quoniam a semet ipsis inutiliter legatum est), sibi non concurrunt, matri vero non in totum concurrunt, sed alter pro alterius portione et in eodumtaxat ius ad crescendi erit; mater tamen adversus utrumque ius ad crescendi habet*

D. 7.2.8 [...] *sed et Pomponius quaerit: quid si mixti fuerint liberi et extranei heredes? et ait filios legatarios esse intellegendos et per contrarium, si voluit eos liberos simul cum matre frui, debere dici matrem legatariam esse intellegendam et per omnia similem esse et in hoc casu iuris eventum.*

V.F. 88: *Iulianus subicit Sextum quoque Pomponium referre, si per damnationem ususfructus cum liberis uxori legetur, singulare hoc esse atque ideo filii personam matri [accedere, ne sine liberis ad usumfructum mater] accederet, nec esse legatarios, sed matre mortua liberos quasi heredes usumfructum habituros. Ego, inquit Pomponius, quaero, quid si mixti fuerint liberis extranei heredes? [et] ait filios pro legatariis habendos et mortui partem interituram, Aristonem autem notare haec vera esse: et sunt vera.*

L'incipit del passo riporta testualmente l'inizio di V.F. 86, anche se, come notiamo, viene omessa l'espressa menzione che si tratti di un'opinione di Sabino. Quindi, tagliate alcune frasi – *et si quidem do lego legetur, tametsi quis filios legatarios acceperit, sine dubio locum habebit propter ius adcrendi; sed si legatarii non fuerint, multo magis, quoniam partem ei non fecerunt, tametsi cum ea uterentur* –, la trascrizione riprende al punto in cui viene illustrato il principio per cui i figli devono avere l'usufrutto in forza del *ius adcrendi*. Si passa poi immediatamente alla citazione giulianea – nella quale, peraltro, abbiamo una modifica nel numero del libro dei *Digesta* che passa da XXXV a XXX –, anch'essa ridotta, come quella pomponiana che segue, senza la precisazione della derivazione da Giuliano. Nonostante la forte contrazione del testo, è evidente che si tratti dello stesso passaggio, decisamente rimaneggiato e riassunto – come nella parte relativa alla citazione pomponiana –: sono cadute intere frasi a fronte della ripresa letterale di altre, che bastavano, agli occhi dei compilatori, a sintetizzare il pensiero degli autori. L'opera di semplificazione investe anche la citazione di Aristone che i compilatori, probabilmente perché si trattava di una mera approvazione, hanno espunto nel testo confluito nel Digesto⁷². Nel

⁷² Quello dei compilatori è, in questo caso, un intervento di semplificazione finalizzato a ridurre le implicazioni ritenute superflue del dibattito dottri-

più ampio passo conservato nei *Vaticana Fragmenta*, tuttavia, osserviamo lo stretto legame dell'intervento aristoniano con l'iniziale riflessione di Sabino, dalla quale dipendono tutti i commenti montati da Ulpiano nella forma di uno stringente dibattito. L'*adnotare* di Aristone si riferisce chiaramente a Sabino, non solo perché Pomponio stava lavorando su una citazione del giureconsulto – e proprio a questo approfondimento si ricollega l'annotazione aristoniana –, e anche perché Aristone non poteva commentare il pensiero di giuristi a lui successivi. Ma soprattutto in ragione del fatto che, come detto, l'unico fulcro attorno al quale ruotano tutte le citazioni ulpianee è il richiamo sabiniano: è lo stesso Ulpiano ad affermarlo esplicitamente nel primo rimando a Giuliano – *sed Iulianus libro XXXV digestorum relata Sabini scriptura ait* –, ma il legame è evidente anche nella citazione pomponiana che, fra l'altro, era stata richiamata già da Giuliano.

Che Aristone commentasse specificamente un'opinione sabiniana ci appare quindi chiaro, e il verbo *adnotare* sembra usato qui in senso specifico, a indicare una vera e propria annotazione, o comunque un commento puntuale di un brano dell'opera di Sabino. Ciò può farci ipotizzare una particolare attenzione del giurista traiano nei confronti di quest'ultimo e congetturare che commentasse per esteso, in un'opera autonoma, il pensiero del giurista – ipotesi che vari studiosi hanno, in effetti, avanzato⁷³.

nale creato dalla scrittura del giurista severiano, ma dimostra anche come i giustinianeî rispettarono l'originaria natura dialettica delle opere giurisprudenziali. Anche quando dovettero tagliare o ridimensionare l'approfondimento della casistica o le parti esemplificative, non cancellarono i contesti di provenienza, ad eccezione però di quelli che non apportavano elementi ulteriori rispetto a quelli già presenti nel dibattito.

⁷³ O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 699, ritiene si riferisca a *notae ad Sabinum*, D.7.8.6 e 33.9.3.1. TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., distingue D. 7.8.6 che sarebbe a commento dei *libri iuris civilis*, dalla citazione di D. 33.9.3.1 tratta da un commento all'*ad Vitellium*. P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 178, fa risalire D. 7.8.6 e V.F. 88 a un commento *ad Sabinum*. G. WESEMBERG, s.v. *Titius*, cit., c. 858, cita solo D. 7.8.6. F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 376a, ritiene si possa dedurre, da D. 7.8.6 e V.F. 88, l'esistenza di un commentario aristoniano *ad Sabinum*, di cui, però, mette in dubbio il carattere lemmatico. G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., 416, nt. 10, nel sottolineare la

A sostegno di questa tesi abbiamo due ulteriori indizi. Uno ha a che fare con il quadro nel quale si iscrive la citazione aristoniana in V.F. 88, nuovamente quello di una schedatura ulpiana del materiale a commento della fonte di partenza – Sabino – per il quale è ragionevole pensare che l'autore avesse avuto davanti a sé una serie di opere dalle quali, per la loro natura, egli si aspettava di trovare un commento alle opinioni del giureconsulto. È vero che, se anche così fosse, non necessariamente doveva trattarsi di commenti *ad Sabinum*, come indica il rinvio ai *digesta* giuliane⁷⁴, ma è anche vero che quest'ultima opera è riportata con l'esplicita indicazione che essa riferisse testualmente la scrittura di Sabino, quindi in un passaggio nel quale l'aderenza al giureconsulto commentato era particolarmente forte. Inoltre, è improbabile che sul punto fosse Pomponio, nell'*ad Sabinum*, la fonte intermedia per Ulpiano, di Giuliano, e, dunque, l'impressione che il giureconsulto severiano richiamasse, nella sua lunga argomentazione, opere di giuristi direttamente al lavoro sulle tematiche civili discusse da Sabino è forte.

L'altro indizio deriva dall'osservazione che percorre trasversalmente tutta la riflessione sulla tradizione del pensiero

rilevanza di D. 7.8.6 e V.F. 88, indicative della stesura di un *ad Sabinum*, nota come, a sostegno di questa ricostruzione, vada anche la circostanza che più della metà delle citazioni aristoniane siano tratte dall'*ad Sabinum* di Ulpiano – un aspetto a cui ho già fatto cenno all'inizio. Il giurista severiano avrebbe, cioè, tratto le sue citazioni da un'opera precedente di quel tipo. O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., p. 62, nt. 1, attribuisce le citazioni nei due frammenti citati ai *digesta* aristoniani. La posizione più convinta a favore di un'opera aristoniana *ad Sabinum* è di A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., p. 27 ss. che ritiene non si trattasse di brevi annotazioni, ma di un ampio commentario, a suo avviso l'opera più importante del 'corpus aristoniano'. Lo Studioso vi fa risalire 30 delle citazioni della palingenesi del giurista. La struttura, a suo avviso, non doveva essere riconducibile alle precedenti opere di quel tipo, «brevi glosse prive di carattere teoretico», né alle successive imponenti opere sistematiche. L'*ad Sabinum* aristoniano avrebbe rappresentato «il punto di transizione» tra queste due forme. Questa congettura si basa su due elementi: che la maggior parte delle citazioni aristoniane contenute in opere *ad Sabinum* dei giuristi successivi dovessero provenire da opere analoghe, e che molti dei temi trattati da Aristone corrispondono a quelli affrontati dal giurista più antico.

⁷⁴ Come osserva ancora T. DORANDI, *L'officina*, cit., p. 38, la selezione delle fonti non avveniva negli autori antichi con un vincolo di genere o di tipo.

aristoniano, e cioè il fatto che la maggior parte delle citazioni del giureconsulto traiano che ne costituiscono la palingenesi derivano da opere *ad Sabinum*: 19 frammenti ulpiane, 11 pomponiani e 3 paolini, per un totale di 33, quasi la metà delle testimonianze superstiti senza contare le opere che comunque fanno parte della massa sabiniana. Se, come spero di aver dimostrato, non è azzardato pensare all'esistenza di un commento alle riflessioni di Sabino, ma anche a un luogo in cui Aristone si faceva mediatore del pensiero di Cassio e riportava quello di Labeone, è plausibile immaginare che egli fosse stato autore di un'opera di commento al pensiero dei giuristi al lavoro nel secolo immediatamente precedente al suo. Il giureconsulto traiano si era probabilmente rivolto all'opera civilistica di Sabino⁷⁵, presa come punto di partenza di riflessioni che, come era

⁷⁵ Non può avere, comunque, portata generale l'eventualità della redazione, da parte di Aristone di un commento al *liber de furtis*. L'ipotesi, avanzata a partire dalla lettura di Gell., *noct. Att.* 11.18.16, è stata sostenuta da P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 179 s. e nt. 161, da A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., p. 32 s., il quale richiama l'attenzione sul fatto che Gellio avesse citato, poco prima di Aristone, il *liber de furtis* di Sabino – *noct. Att.* 11.16.12: *quod sit 'oblatum', quod 'conceptum' et plerumque alia ... qui legere volet, inveniet Sabini Librum, cui titulus est de furtis* – e ipotizza quindi che il rimando aristoniano sia tratto proprio da un commento a quell'opera. Sulla stessa linea, P. HUVÉLIN, *Études sur le furtum dans le très ancien droit romain*, II, Lyon-Paris, 1915 (rist. anast. Roma, 1968), p. 646 ss. e part. p. 649 ss. Non scarta l'ipotesi V. SCARANO USSANI, *Il probabilismo*, cit., p. 330, nt. 137, il quale, però, la valuta in alternativa all'eventualità che il commento fosse relativo ai *libri iuris civilis*. Tornando sull'opera in un contributo dedicato, Id., *In libro Aristoni iureconsulti*, in *Ostraka* XVIII.1, 2009, p. 279 s., nel ricordare opportunamente ciò che non viene sovente enfatizzato, e cioè che Gellio riconosceva di citare a memoria l'opinione di Aristone, non specificandone per questo il titolo, propende per una derivazione dalle *notae* a Sabino. Sulla stessa linea, già TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., p. 22, ritiene che Gellio avesse letto il rimando in un commento aristoniano ai *libri iuris civilis* di Sabino, ipotesi a suo avviso più plausibile rispetto alla derivazione da un *liber de furtis*. O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 699, lascia aperta l'alternativa tra due interpretazioni: che si tratti di un'opera autonoma, «eine selbständige Schrift des Ariston», o un commento al *liber de furtis* sabiniano. G. WESEMBERG, v. *Titius*, cit., p. 858, si limita ad accennare alla divisione in dottrina. O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., p. 70, non aggiunge notazioni al frammento. Certamente la contiguità dell'opera sabiniana al commento di Aristone risulta suggestiva, tuttavia, ritengo sia opportuno in questo caso essere prudenti, per diversi ordini di ragioni: la specificità dell'opera e la possibilità che l'annotazione dell'opi-

costume nella scrittura antica, muovevano poi in direzioni diverse, richiamando differenti scritti del medesimo e di altri autori⁷⁶. Una tale ipotesi mi sembra perfettamente coerente con una fase ancora 'non stabilizzata' del genere *notae* (o dell'idea di commentario) oltre che tenendo conto dell'uso diffuso negli autori antichi di estendere i limiti dell'*adnotatio*.

Ricordiamo che Ulpiano, ma non solo, citava Aristone con una particolare concentrazione in materia di testamenti e di usufrutto, e in questi richiami⁷⁷, che sono compatibili con un'opera complessiva di annotazione o con un commentario sul modello dei maturi *ad Sabinum*, il nostro autore è relatore del pensiero di un giurista più antico per ben 9 volte – Cassio, La-beone, Sabino, e in una circostanza il confronto è con Pegaso.

Ritengo, dunque, plausibile che Aristone discutesse, nel suo insieme, il pensiero dei giureconsulti precedenti in un'opera che rielaborava le tematiche civilistiche affrontati dai *prudentes* al lavoro nei primi decenni del principato. Un'opera di questo tipo avrebbe potuto rappresentare per Ulpiano – ma non solo – il contesto di una mediazione del pensiero di giuristi più antichi, il luogo in cui era maturata una rilettura alla riflessione dei giureconsulti che avevano segnato la storia della riflessione giurisprudenziale prima del periodo di crisi del I secolo d. C. Il lavoro avrebbe potuto gettare un ponte tra la tradizione giuridica più risalente e nuove forme e rielaborazioni, in un momento in cui la *iuris prudentia* del principato guadagnava nuovi spazi e recuperava il proprio prestigio e la propria libertà d'azione all'interno di un contesto socio-politico mutato.

nione aristoniana si collocasse più genericamente nell'ambito degli interessi aristoniani relativi al pensiero di Sabino, infine, la considerazione che il collegamento tra l'opinione del giureconsulto traiano e il suo predecessore avvenisse *ratione materiae* – lo dirò subito – e non tanto in ragione del riferimento alla stessa opera. Per una visione d'insieme sulle riflessioni di Gellio, compiute in ottica «comparatistica» sulla materia *de furtis*, C. PELLOSO, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova, 2008, part. p. 21 ss., il quale lascia aperta l'alternativa circa la provenienza dell'opinione aristoniana da *notae ad Sabinum* o «un'opera erudita a sé» (Id., *op. cit.*, p. 285).

⁷⁶ T. DORANDI, *L'officina*, cit., p. 39.

⁷⁷ Nei quali si concentrano la maggior parte di citazioni con *notat* – e una con *scribit*.

Non posso, a questo punto, eludere la risposta a una domanda: si trattava di una scarna raccolta di annotazioni o della più matura elaborazione di un trattato civilistico sulla scorta del lavoro di Sabino? In via del tutto congetturale, ritengo che non si possa escludere la seconda eventualità, e che, nella prospettiva di Aristone, il lavoro non aspirasse a incanalarsi in uno specifico genere letterario – tendenza che sappiamo comune ai letterati antichi. Un’opera di tal genere, però, potrebbe aver rappresentato l’anello intermedio tra le prime collezioni e i grandi commentari civilistici, una raccolta forse ancora priva di quel carattere di autonomia dai *libri iuris civilis* di Sabino tipico degli *ad Sabinum* di Pomponio, Paolo e Ulpiano, i prototipi dell’opera di commento al *ius civile*⁷⁸. In questo senso, poteva essere più vicina al ‘genere’ delle *notae*, ma comunque un lavoro che avrebbe rappresentato un precedente fondamentale per la stesura pomponiana del suo commentario: il primo affresco dedicato alla civilistica romana svincolato dal carattere di opera di annotazione pur conservandone alcuni caratteri⁷⁹, una sorta di ‘commentario/annotazione’. Ulpiano, a sua volta, giungendovi sia direttamente, sia attraverso la lettura ‘matura’ di Pomponio, avrebbe potuto ampiamente adoperarla per la redazione del proprio *ad Sabinum*.

Possiamo dunque ritenere di essere di fronte a una sperimentazione ancora non codificabile in uno dei tipi letterari⁸⁰ che nel tempo si sarebbero affermati, ma comunque a un lavoro che sarebbe stato recepito dalle generazioni successive di *prudentes* e rielaborato nella loro scrittura, fors’anche al punto di celare l’apporto di Aristone in un cono d’ombra dal quale rimane molto arduo farlo riemergere.

⁷⁸ Dove, nota D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique: les oeuvres des juristes comme littérature*, Paris, 2018, p. 35, Sabino scompare, assorbito dalla trattazione della materia e nei commenti.

⁷⁹ Perciò Pomponio vi avrebbe fatto ampio riferimento, ipotesi che andrà verificata ad un confronto diretto con i passi.

⁸⁰ Sempre nella prospettiva relativa ai generi letterari a cui facevo riferimento in precedenza e in linea con lo scetticismo espresso da F.M. D’IPPOLITO, *Saggi di storia della storiografia romanistica*, Napoli, 2009, p. XXVIII ss., il quale osservava come i giureconsulti non attribuissero rilievo alla circostanza di aver elaborato o contribuito a definire i confini di un genere letterario.

Tutto questo ci induce a proporre un suggestivo parallelo tra la possibile sorte dell'*ad edictum* pomponiano e di quest'opera aristoniana⁸¹, entrambi oscurati dalla comparsa di lavori più maturi e completi come l'*ad edictum* ulpiano e l'*ad Sabinum* pomponiano, in grado di richiamarle entrambe comprendendone al proprio interno i contenuti⁸².

6. Propongo adesso una prima ipotesi di collocazione di alcuni frammenti della palingenesi aristoniana in una possibile struttura di quest'opera, partendo dal presupposto che molti passaggi sono riconducibili ai contenuti di un commentario *ad Sabinum* e che è possibile sistemarli convenzionalmente secondo l'ordine del *Sabinus System*⁸³. Mi limito, in questo con-

⁸¹ Ma lo stesso può dirsi per l'*ad edictum* di Pedio.

⁸² Mi sembra insostenibile, per l'eccessiva scarsità di indizi, l'ipotesi avanzata da A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., p. 35 ss., per il quale Aristone sarebbe stato autore di un'opera *de interdictis* a cui sarebbero riconducibili tutti i frammenti concernenti, appunto, alla disciplina di quei provvedimenti. Si sarebbe trattato, secondo l'Autore, di un lavoro autonomo, non facente parte delle *notae ad Sabinum*, e che il giurista avrebbe composto tenendo presente l'opera labeoniana sugli interdetti. La sua congettura si basa sul fatto che molti dei frammenti che riferiscono il pensiero aristoniano hanno ad oggetto gli interdetti e che il giurista aveva un'approfondita conoscenza della giurisprudenza repubblicana che se ne era occupata largamente. L'A. esclude che i frammenti riferiti agli *interdicta*, per la loro complessità e ampiezza, siano riconducibili a *responsa* e tende a escludere anche che siano tratti dal commento *ad Sabinum*, dal momento che alcuni interdetti analizzati da Aristone non furono trattati da Sabino, mentre ritiene che esistesse un rapporto tra l'opera aristoniana e il lavoro labeoniano. Si potrebbe pensare che Ulpiano, autore della maggior parte dei frammenti che Longo ritiene parte dell'opera, abbia avuto presente sia l'opera labeoniana, che quella aristoniana; oppure che abbia riportato solo l'opera di Aristone che conteneva molti riferimenti a quella del più antico giurista. Di quest'opera non vi è altra menzione in dottrina. A. PERNICE, *M. A. Labeo*, I, cit., p. 466, si limitava a notare la frequenza dei riferimenti aristoniani al tema degli interdetti.

⁸³ Per il *Sabinus System*, si veda P. JÖRS, s.v. *Domitius*, cit., p. 1441 s.; O. LENEL, *Das Sabinussystem*, in *Festgabe der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät zu Strassburg zum Doctor-Jubiläum von Rudolf von Ihering*, Strassburg, 1892 (= rist. 2013), p. 1 ss.; F. SCHULZ, *Sabinus-Fragmente in Ulpian's Sabinus-Commentar*, Halle, 1906 (= *Labeo*, 10, 1964, p. 50 ss., 234 ss.); P. FREZZA, *Osservazioni sopra il sistema di Sabino*, in *RISG*, 2, 1933, p. 412 ss. (ora in *Id.*, *Scritti*, I, Roma, 2000, p. 193 ss.); G. SCHERILLO, *Il sistema civilistico*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz* IV, Napoli 1953, p. 445 ss., (ora

testo, ad una elencazione dei frammenti ma l'indagine dovrà essere ulteriormente approfondita.

de legatis. De his quae in in testamento delentur vel adimuntur

D. 30.14.pr. (Ulp. 15 *ad Sab.*) *Si ita sit adscriptum: 'si cui legavero bis, semel heres ei dato' vel 'ut semel debeatur', et eidem duas quantitates adscripserit vel duos fundos, an utrumque debeatur? Et ait Aristo unum videri legatum: nam quod ademptum est, nec datum videri secundum Celsi et Marcelli sententiam, quae vera est.*

de legatis

D. 30.28.pr. (Ulp. 19 *ad Sab.*) *Si creditori meo, tutus adversus eum exceptione, id quod ei debeo legem, utile legatum est, quia remissa exceptio videtur, sicut Aristo ait id quod honoraria actione mihi debetur si legetur mihi legatum valere, quia civilis mihi datur actio pro honoraria.*

D. 30.45.pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*) *Si a substituto pupilli ancillas tibi legassem easque tu a pupillo emissas et antequam scires tibi legatas esse alienaveris, utile legatum esse Neratius et Aristo et Ofilius probant.*

D. 34.2.25.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*) *Aristo etiam coactilia vesti cedere ait et tegimenta supselliorum huic legato cedere.*

de legatis – de usu fructu legato

VF. 88 *Iulianus subicit Sextum quoque Pomponium referre, si per damnationem ususfructus cum liberis uxori legetur, singulare hoc esse atque ideo fili personam matri [accedere, ne sine liberis*

in ID., *Scritti giuridici I*, Milano, 1992, p. 15 ss.); ID., *Gaio e il sistema civilistico*, in *Gaio nel suo tempo. Atti del simposio romanistico*, Napoli, 1966, p. 145 ss.; R. ASTOLFI, *Passi di Sabino nel commentario di Paolo*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, IV, Milano, 1983, p. 3 ss.; ID., *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova 2001², *passim*; G. LUCHETTI, *I "libri iuris civilis" di Sabino. A proposito di un recente studio di R. Astolfi*, in *AG*, 1987, 207, p. 49 ss.; M. AVENARIUS, *Sabinus und Cassius. Die Konstituierung der sabinianischen Schultradition in der Retrospektive und ihre vermuteten „Gründer“ im Wandel der Wahrnehmung*, in *R.mische Jurisprudenz – Dogmatik, .berlieferung, Rezeption. Festschrift für D. Liebs zum 75. Geburtstag*, Berlin, 2011, p. 33 ss.

ad usumfructum mater] accederet, nec esse legatarios, sed matre mortua liberos quasi heredes usumfructum habituros. Ego, inquit Pomponius, quaero, quid si mixti fuerint liberis extranei heredes? [et] ait filios pro legatariis habendos et mortui partem interituram, Aristonem autem adnotare haec vera esse: et sunt vera.

D. 7.8.14.1 (Ulp. 17 *ad Sab.*) *Sed si usu fructu legato fructus adimatur, Aristo scribit nullam esse ademptionem: quae sententia benignior est.*

de legatis – de usu fructu legato [De usufructu adcrecendo]

D. 7.2.3.2 (Ulp. 17 *ad Sab.*) (= V.F. 83) *Non solum autem si duobus usus fructus legetur, est ius adcrecendi. Verum et si alteri usus fructus, alteri fundus legatus est: nam amittente usum fructum altero, cui erat legatus, magis iure adcrecendi ad alterum pertinet quam reddit ad proprietatem. Nec novum: nam et si duobus usus fructus legetur et apud alterum sit consolidatus, ius adcrecendi non perit neque ei, apud quem consolidatus est, neque ab eo, et ipse quibus modis amitteret ante consolidationem, isdem et nunc amittet. et ita et Neratio et Aristoni videtur et Pomponius probat.*

de legatis – de usu et habitatione legata

D. 7.8.6 (Ulp. 17 *ad Sab.*) *Non solum autem cum marito, sed et cum liberis libertisque habitare et cum parentibus poterit: et ita et Aristo notat apud Sabinum. Et huc usque erit procedendum, ut eosdem quos masculi recipere et mulieres possint.*

quid usu fructu legato contineatur

D. 7.1.7.3 (Ulp. 17 *ad Sab.*) *Cassius quoque scribit libro octavo iuris civilis fructuarium per arbitrum cogi reficere, quemadmodum adserere cogitur arbores: et Aristo notat haec vera esse.*

D. 7.1.17.1 (Ulp. 18 *ad Sab.*) *Et Aristo apud Cassium notat plenissimam eam coercionem habere, si modo sine dolo malo faciat: quamvis usufructuarius nec contrariis quidem ministeriis aut inusitatis artificium eius corrumpere possit nec servum cicatricibus deformare.*

de legatis – ‘de in strumento legato’

D. 33.7.17.1 (Marcian. 7 *inst.*) *Instrumento piscatorio contineri Aristo ait naucellas, quae piscium capiendorum causa comparatae sunt, sed et piscatores contineri verius est.*

de legatis – ‘de penu legata’

D. 33.9.3 (Ulp. 22 *ad Sab.*) 1. *Sed Aristo notat etiam quae esui potuique non sunt contineri legato, ut puta ea, in quibus esse solemus, oleum forte, garum muriam mel ceteraque his similia. 2. Plane, inquit, si penus esculenta legetur, Labeo libro nono posteriorum scribit nihil eorum cedere, quia non haec esse, sed per ea solemus. Trebatius in melle contra scribit, merito, quia mel esse solemus. ...11 Vasa quoque penuaria quin contineantur, nulla dubitatio est. Aristo autem scribit dolia non contineri, et est verum secundum illam distinctionem, quam supra in vino fecimus.*

de statuliberis

D. 40.7.5.pr. (Pomp. 8 *ad Sab.*) *Statuliber rationem reddere ius-sus reliquum quod apparet solvit, de eo, quod obscurius est, satisfacere paratus est. Nertius et Aristo recte putant liberum fore, ne multi ad libertatem pervenire non possint incerta causa rationis et genere negotii huiusmodi.*

D. 40.7.11 (Pomp. 14 *ad Sab.*) *Si heres pecunia donasset statulibero ut sibi eam daret et leber esset, non fieri liberum Aristo ait: sed si in plenum ei donasset, fieri liberum.*

D. 40.7.29.1 (Pomp. 18 *ad Quint. Muc.*) *Sed verissimus est, quod et Aristo Celso rescripsit, posse dari pecuniam heredi ab intestato, secundum quem sententia dicta est, quoniam lex duodecim tabularum emptionis verbo omnem alienationem complexa videtur: non interesse, quo genere quisque domnius eius fieret et ideo hunc quoque ea lege contineri, secundum quem sententia dicta est, et liberum futurum eum, qui ei dedisset pecuniam. Hunc autem, id est possessorem hereditatis, cui data esset summa, si victus esset hereditatis petitione, cum ceteris hanc quoque pecuniam victori restituere debere.*

de emptione et venditione

D. 2.14.58 (Ner. 3 membr.) *Ab emptione venditione, locatione conductione ceterisque similibus obligationibus quin integris omnibus consensu eorum, qui inter se obligati sint, recedi possit, dubium non est. Aristoni hoc amplius videbatur, si ea, quae me ex empto praestare tibi oporteret, praestitisssem et cum tu mihi pretium deberes, convenisset mihi tecum, ut rursus praestitis mihi a te in re vendita omnibus, quae ego tibi praestitisssem, pretium mihi non dares tuque mihi ea praestitisses : pretium te debere desinere, quia bonae fidei, ad quam omnia haec rediguntur, interpretatio hanc quoque conventionem admittit. Nec quicquam interest, utrum integris omnibus, in quae obligati essemus, conveniret, ut ab eo negotio discederet, an in integrum restituiss his quae ego tibi praestitisssem, consentiremus, ne quid tu mihi eo nomine praestare. Illud plane conventionem, quae pertinet ad resolvendum id quod actum est, perfici non potest, ut tu quod iam ego tibi praestiti contra praestare mihi cogaris: quia eo modo non tam hoc agitur, ut a pristino negotio discedamus, quam ut novae quaedam obligationes inter nos constituentur.*

de societate

D. 17.2.62 (Pomp. 13 ad Sab.) *Si Titius cum quo mihi societas erat decessit egoque cum putarem Titii hereditatem ad Seium pertinere communiter cum eo res vendiderim et partem pecuniae ex venditione redactae ego, partem Seius abstulerit, te, qui re vera Titio heres es, partem ad me redactae pecuniae societatis iudicio non consecutum Neratio et Aristoni placebat, quia meae dumtaxat partis pretia percepisssem, neque interesse, utrum per se partes meas vendidisssem an communiter cum eo, qui reliquas partes ad se pertinere diceret. Alioquin eventurum, ut etiam, si duo socii rem vendiderint, unusquisque quod ad se pervenerit partem alteri societatis iudicio praestare debeat. Sed nec te ex parte, quam hereditatis petitione forte a Seio consecutus sis, quicquam mihi praestare debere, quia quod ad Seium perveniret, tuarum partium pretium sit nec ad me habentem meum quicquam ex eo redire debeat.*

de iure dotium – soluto matrimonio

D. 46.3.16 (Pomp. 15 ad Sab.) *Sub condicione debitori si acceptum feratur, postea condicione existente intellegitur iam olim liberatus. Et hoc etiam si solutio re fiat, accidere Aristo dicebat.*

Scriptis enim, si quis, qui sub condicione pecuniam promisit, dedit eam ea condicione, ut, si condicio exstisset, in colutum cederet, existente condicione liberari eum nec obstore, quod ante eius pecunia facta est.

de furtis

D. 19.5.14.3 (Ulp. 41 *ad Sab.*) *Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam: Aristo scribi non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim: nam neque ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris (quai non in tuo pascitur) neque de pauperie neque de damni iniuriae agi posse: in factum itaque erit agendum.*

Gell. Noct. Att. 11.18.16 *Id etiam memini legere me in libro Aristoni iureconsulti, hautquamquam indocti viri, apud veteres Aegyptios, quod genus hominum constat et in artibus reperiendis sollertes extitisse et in cognitione rerum indaganda sagaces, furta omnia fuisse licita et impunita.*

de condictione

D. 19.5.16.1 (Pomp. 22 *ad Sab.*) *Permisisti mihi, ut sererem in fundo tuo et fructus tollerem: sevi nec pateris me fructus tollere. Nulla iuris civilis actionem esse Aristo ait: an in factum dari debeat, deliberari posse: sed erit de dolo.*

de furtis – de condictione furtiva

D. 13.1.12.2 (Ulp. 38 *ad ed.*) *Neratius libris membranarum Aristonem existimasse refert eum cui pignori res data sit, incerti condictioni acturum, si ea subrepta est.*

7. Veniamo adesso ai *digesta*, o meglio ai *Pomponii digesta ab Aristone*, per usare l'espressione impiegata da Paolo nel quinto libro delle sue *quaestiones*. Il giureconsulto severiano si sta occupando di un caso peculiare di successione ereditaria, a cui si collega un quesito relativo alla legittimazione passiva all'*actio rei uxoriae*.

D. 24.3.44.pr. (Paul. 4 *quaest.*) *Si socer a genero heres institutus adierit hereditatem, quandoque mortuo patre cum herede eius filiam de dote acturam Nerva et Cato responderunt, ut est relatam apud Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto: ibidem Aristoni consensit. Ergo dicerem et si emancipasset pater filiam, ipsum quoque conveniri posse.*

Un genero (Tizio) aveva nominato erede il suocero (Caio) il quale, al momento della morte del primo, aveva adito l'eredità, ma era poi deceduto, a sua volta lasciando un erede (Sempronio). La *quaestio* concerneva in particolare l'individuazione di chi fosse il legittimato passivo dell'*actio rei uxoriae* che la moglie del primo, Tizio, nonché figlia del secondo, Caio, avrebbe potuto intentare.

La logica che dà ragione della risposta è evidente. Essendo la legittimazione passiva all'*actio rei uxoriae* trasferibile *mortis causa*, era il padre (Caio) in quanto erede del marito (Tizio), ad averla assunta, e dunque l'erede di quello (Sempronio). Conseguenziale, anche se meno immediata, appare l'estensione paolina del responso all'eventualità dell'emancipazione della figlia, che ne ripropone la ragione di fondo osservata da un'altra angolazione: non è a motivo del rapporto con il padre che la figlia deve rivolgersi al suo *heres* – tanto che ciò deve avvenire anche in caso di *emancipatio* – ma a motivo della catena di successioni che dal marito conduce all'erede ultimo e vivente al momento dell'avanzamento della pretesa.

Della questione avevano discusso diverse generazioni di giureconsulti, mossi probabilmente dalla necessità di ribadire una soluzione incontrovertibile ma resa dubbia dall'intreccio delle posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti⁸⁴. E, dunque, Ner-

⁸⁴ Il passo, con la sua scelta di ricostruire la continuità di una linea interpretativa che affonda le sue radici in un dibattito risalente può essere collocato sullo sfondo delle considerazioni svolte da M. BRUTTI, *Il tempo delle crisi e il pensiero di Giulio Paolo: i libri decretorum*, in Id., *Iulius Paulus, Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex*, Roma-Bristol, 2020, p. 35 ss. circa la tendenza di Paolo a trovare nel passato le certezze che vacillano in un presente macchiato dalla violenza (si cfr. Id., *Le violenze politiche e il valore del passato. Un'ipotesi su Giulio Paolo*, in *AUPA* 63, 2020, p. 19 ss.); tale approccio, osserva G. COSSA, *Iulius Pau-*

va e *Cato*⁸⁵, per primi, avevano risposto individuando nell'erede del padre, in quanto a sua volta erede del marito, il soggetto contro cui doveva essere rivolta l'azione, Aristone era intervenuto in senso adesivo, Pomponio aveva registrato il parere aristoniano e Paolo, oltre a riproporlo evidentemente condividendolo, aveva applicato la soluzione specifica a un caso contiguo, che implicava l'eventualità di emancipazione della figlia. Una catena di citazioni nominative, usuale nella giurisprudenza romana, non altrettanto nella prosa paolina⁸⁶.

Il frammento è dunque di agevole ricostruzione dal punto di vista sostanziale, sovente richiamato in dottrina quando si è trattato di datare la concessione dell'*actio rei uxoriae*⁸⁷. Tuttavia, non è questo ciò che ora interessa, quanto piuttosto il montaggio e la tecnica di citazione. Il giurista severiano, in-

lus, cit., p. 23 ss., part. p. 24 s., non impedisce al giureconsulto severiano di assumere posizioni innovative nel caso in cui le soluzioni sedimentate necessitino di essere riviste.

⁸⁵ Sull'identità del giureconsulto, il cui nome è volutamente non tradotto qui, tornerò tra breve.

⁸⁶ Il numero delle citazioni nominative nei libri *quaestionum* appare, in effetti, singolarmente elevato per la prosa di Paolo, ad un confronto con l'*ad edictum* dello stesso autore, dove frequenti sono le citazioni compiute attraverso riferimenti generici, singolari o collettivi, – sul punto G. LUCHETTI, *Paolo e i commentari editi*, cit., p. 41 e nt. 13. Nel nostro, come in altri passaggi, la profondità dello *ius controversum* è resa attraverso il richiamo a più di due giureconsulti: è il caso di D. 19.1.43 e 19.1.45, due frammenti che, secondo la condivisibile ricostruzione leneliana, sono parte del medesimo originario discorso e nei quali la citazione vede nel complesso il rinvio a tre giuristi, Ulpiano, Giuliano e Africano; sia in D. 20.3.3 sia, con una tecnica di citazione più inusuale, in D. 48.10.44 vengono richiamati due giureconsulti, rispettivamente Aristone e Nerazio nel primo passo, Marcello e Giuliano nel secondo. E non è un caso che in due circostanze (D. 19.1.43, 45; 48.10.44), come in D. 24.3.44.pr., sia ipotizzabile che la catena di citazioni riproponga l'intermediazione di uno dei giureconsulti citati dall'altro. Nei frammenti superstiti dell'opera, per altro verso, non poche sono le registrazioni di responsi chiesti per lettera o oralmente (lo sono evidentemente D. 3.5.33; 21.1.56; 26.2.30 [= Vat. 227]; 40.13.4; 42.1.41; 35.2.22; 35.1.81; lo appare D. 20.5.9, solo ad uno sguardo veloce sulla palinogenesi), nei quali l'autore ha conservato il nome del destinatario, dell'interlocutore, dei soggetti coinvolti.

⁸⁷ Rinvio, per tutti, a T. GIARO, *Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz*, in *BIDR*, 90, 1987, p. 30; M. VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote. I. La formula dell'actio rei uxoriae*, Torino, 2006, p. 89, nt. 210, ove ult. bibl.

fatti, riferisce il parere di Nerva e *Cato* affermando che esso *est relatum apud Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto*, richiamando quindi un'opera intitolata *digesta* in una costruzione piuttosto singolare che non consente di individuarne agilmente la paternità. Gli studiosi sono concordi sul fatto che Paolo citasse il parere aristoniano grazie alla mediazione di Pomponio – è quanto appare dalla costruzione *est relatum apud ...*⁸⁸ –, e che i *digesta* contenessero materiale aristoniano. Sono, però, divisi tra chi la ritiene un'opera aristoniana richiamata da Pomponio⁸⁹ e chi, invece, la considera una raccolta pomponiana composta di materiali aristoniani⁹⁰.

⁸⁸ In modo del tutto diverso traduce invece sul punto P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 201, secondo la quale *est relatum* deve essere riferito ad *ab Aristone*, talché il passaggio dovrebbe intendersi *est relatum ab Aristone apud Sextum Pomponium*, il che farebbe emergere la paternità aristoniana dell'opera. L'ipotesi, ancorché ingegnosa, non mi convince per la distanza tra i due termini nella frase e l'insolita successione verbale interna che si dovrebbe supporre per ammetterla.

⁸⁹ L'ipotesi è stata avanzata da A. PERNICE, *Miscellanea zu Rechtsgeschichte und Texteskritik*, Praga, 1870, p. 35 ss., secondo il quale Aristone aveva composto dei *digesta* di cui Paolo, in D. 24.3.44.pr. avrebbe citato un commento pomponiano. Sostanzialmente della stessa opinione è O. LENEL, *Palingenesia*, I, p. 61 nt.1, che ritiene i *digesta* citati da Paolo un'opera aristoniana, ma nella palingenesi pomponiana menziona, se pur interlocutoriamente, delle *notae ad Aristonis digesta* (Id., *Palingenesia*, II, cit., p. 79). Il passo è, peraltro, citato da Lenel nella palingenesi di Pomponio, come già nota-va E. STOLFI, *Studi* I, cit. Sulla stessa linea, se pur con qualche incertezza, F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 410; non netta la posizione di R.A. BAUMAN, *Lawyers*, cit., p. 219 s. e nt. 172, il quale cita i *digesta* come lavoro aristoniano, senza escludere l'eventualità dell'opposta alternativa. Decisamente per un'attribuzione al giurista traiano dell'opera, P. FREZZA, *'Responsa' e 'quaestiones'. Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *SDHI*, XXIII, 1967, p. 209; M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 2004, p. 278; infine A. SCHIAVONE, *Linee*, cit., p. 208 s. (= *Ius*, cit., p. 358), V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., p. 332, nt. 148 (i quali sottolineano il ruolo di Aristone nella scelta di riproporre un genere letterario che aveva caratterizzato la fine dell'età repubblicana), e, da ultimo, sulla stessa linea, P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 197 ss.

⁹⁰ In questo senso, TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, in *Gesammelte Schriften*, II – *Juristische Schriften*, Berlin², 1905, p. 23; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 700, che, in realtà, si mostra piuttosto prudente – «diese *Digesta*, wer nun auch der Herausgeber sein mag»; T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 147. Di opinione assimilabile, P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 179; A. LON-

Il prevalere dell'una o dell'altra soluzione, e forse questo non è stato sufficientemente enfatizzato, introduce un elemento di novità non trascurabile nella storia della letteratura giuridica romana: se dovessimo riconoscere in Aristone l'autore di un'opera di *digesta*, essa rappresenterebbe l'anello di congiunzione tra l'omonima opera di Aufidio Namusa e il molto più esteso scritto celsino; se dovessimo attribuirlo a Pomponio, saremmo di fronte a un'ulteriore lavoro del prolifico giurista adrianeo, cristallizzazione letteraria del debito scientifico e culturale che il giureconsulto del II secolo riconosceva al più anziano giurista⁹¹.

Come notava anni orsono Remo Martini⁹², nel contributo a cui ho già fatto riferimento, uno studio del passo svolto in

GO, *Titius Aristo*, cit., p. 50, che, però, pur propendendo per l'attribuzione a Pomponio, lascia sostanzialmente aperta la questione e, più recentemente, R. MARTINI, *Pomponii Digesta*, cit., p. 801 ss. (che, come diremo, dedica all'opera l'unica approfondita trattazione); T. MASIELLO, *Le quaestiones di Cervidio Scevola*, Bari, 1999, p. 29, nt. 57.

⁹¹ Ritenendo di abbracciare questa prospettiva, la forma dell'opera rappresenterebbe, peraltro, un *unicum* nella storia della produzione letteraria della giurisprudenza romana, non trattandosi di annotazioni – di recente sul tema, E. STOLFI, *Primi appunti*, p. 1499 ss. Potremmo eventualmente tentare un parallelo solo con i *digesta* di Alfeno – su cui, per tutti, L. DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi Digesta*, Milano, 1940; H.J. ROTH, *Alfeni Digesta: eine spätrepublikanische Juristenschrift*, Berlin, 1999; G. NEGRI, *Per una stilistica dei digesti di Alfeno*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano: dall'età dei pontefici alla scuola di Servio (Atti del seminario di San Marino, 7-9 gennaio 1993)*, a cura di D. MANTOVANI, Torino, 1996, p. 135 ss.; H.J. ROTH, *Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift*, Berlin, 1999 (rec. V. CARRO, *Su Alfeno Varo e i suoi «Digesta»*, in *Index*, 2002, p. 235 ss.); M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana – Prolegomena I* –, Torino, 2010, p. 10 ss. –, ma la scarsità di notizie non consente un vero e proprio confronto. Nel momento in cui impostassimo un parallelo, tuttavia, per ciò solo si aprirebbero spazi nuovi di riflessione, su Aristone e su Pomponio.

⁹² R. MARTINI, *Pomponii Digesta*, cit., p. 796. All'Autore dobbiamo la trattazione più approfondita compiuta sul passo nella nostra prospettiva. Egli proiettava opportunamente l'interpretazione del frammento sullo sfondo del rapporto Aristone–Pomponio, fondando, però, interamente su questo punto la sua intera congettura. La frequenza dei richiami, sempre concordi, di Pomponio ad Aristone sarebbero un presupposto logico di un'opera di commento; Pomponio avrebbe potuto udire direttamente Aristone, ragione per cui a lui dobbiamo la trasmissione di gran parte delle opinioni aristoniane, anche di

rapporto al contesto può aiutarci a comprendere. Ed è ciò che mi propongo di fare allargando ulteriormente il campo rispetto alle considerazioni svolte dallo studioso senese e contemporaneamente non perdendo di vista la tecnica espressiva di Paolo.

Una prima considerazione, del tutto esterna, deve essere fatta circa il silenzio delle altre fonti, dal momento che un'opera intitolata *digesta* non è citata altrove, né in relazione ad Aristone né a Pomponio. Si tratta di un silenzio che avrebbe un peso diverso, a seconda del giurista in relazione al quale dovessimo pensarlo. Se ritenessimo di attribuire l'opera al giureconsulto adrianeo, infatti, il fatto di non averne altre notizie risulterebbe alquanto singolare, considerato che non conosciamo opere a lui attribuibili al di fuori di quelle richiamate nella compilazione giustiniana. Inoltre, se pure ammettessimo che i compilatori avevano avuto a disposizione dei *digesta* pomponiani e non ne avevano usato alcun frammento – circostanza che non possiamo escludere in via di principio, ancorché poco verosimile –, non appare però credibile che neppure i giuristi posteriori a Pomponio, a eccezione di Paolo, non ne avessero mai fatto menzione. L'*ad edictum* dello stesso giurista, ad esempio, che pure non conosciamo per tradizione diretta, è tuttavia a noi noto attraverso un discreto numero di rinvii, in particolare di Paolo e Ulpiano. Meno improbabile ma comunque meritevole di rilievo, è inoltre il fatto che Ulpiano,

quelle che ci sono giunte dalle opere di altri giuristi. Tutte queste circostanze fondano la suggestione per cui, disponendo di molto materiale aristoniano, Pomponio avrebbe redatto una «raccolta di opinioni aristoniane». Questa collazione di pareri, provenienti da tradizione orale e scritta, secondo Martini, sarebbe andata sotto il nome di *digesta* e Paolo l'avrebbe citata in modo singolare perché il suo contenuto era, sì, costituito da materiale aristoniano, ma raccolto non da Aristone, bensì da Pomponio. L'intera congettura, però, formulata a valle di riflessioni in sé condivisibili, presenta il difetto di essere fondata sull'unico presupposto che Pomponio avesse raccolto i pareri del più anziano giureconsulto in ragione del suo interesse per il pensiero aristoniano. Anche la circostanza che il giurista adrianeo avesse potuto udire direttamente Aristone o che, addirittura, ne fosse stato discepolo, come ho accennato sopra, non si basa su presupposti solidi e non può comunque di per sé assumere un valore dirimente nel giustificare la possibilità che egli avesse redatto una raccolta di sue opinioni.

aduso a ricordare opinioni aristoniane su questioni giuridiche di una certa importanza proprio attraverso la mediazione del giureconsulto adrianeo⁹³, non richiamasse mai un'opera pomponiana contenente materiale aristoniano. Se, viceversa, riteniamo che l'opera sia attribuibile ad Aristone, il fatto che essa fosse citata in questa sola circostanza appare meno inspiegabile, tenendo conto dello stato della tradizione del pensiero aristoniano.

Ma torniamo alla lettera del passo. Come si diceva, la citazione aristoniana, che Paolo legge da Pomponio – *est relatum apud Sextum Pomponium* –, è costituita dal rinvio a un'opinione di Nerva e Cato – *Nerva et Cato responderunt* –, alla quale si era richiamato Aristone – qualunque sia il significato da attribuire all'*ab Aristone*, su cui torneremo, questo è il senso che dobbiamo trarne –, e che a sua volta Pomponio approvava, come indica chiaramente la frase finale, *ibidem Aristoni consensit*.

Un ulteriore elemento di incertezza, solo tangente all'attribuzione dell'opera, riguarda l'identità del Cato citato insieme a Nerva, un dubbio che si è posto in una prospettiva sostanziale, in relazione al dibattito sull'*actio rei uxoriae* ma anche in ragione della incerta plausibilità di una citazione doppia di giureconsulti così distanti nel tempo e proposti secondo un ordine cronologico invertito. Lenel, per primo, aveva ritenuto di dover sostituire Cato con Capito⁹⁴ e l'indicazione sembra condivisibile. Appare logico pensare che Aristone, e quindi Paolo, richiamasse insieme due giureconsulti, Nerva e Capitone, al lavoro nello stesso torno di anni⁹⁵, piuttosto che citare un giurista attivo nel primo principato assieme ad uno ben più ri-

⁹³ Sul punto, E. STOLFI, *Studi*, I, cit., p. 511 ss.

⁹⁴ O. LENEL, *Paligenesia*, I, cit., p. 61, nt. 2, seguito da A. ESMEIN, *La nature originelle de l'action rei uxoriae*, in *NRHDFE*, 17, 1893, p. 166 e nt. 2; P.F. GIRARD, *Manuale elementare di diritto romano*, Milano, 1908, p. 968, nt. 2; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia*, Milano, 1963, p. 467.

⁹⁵ Ciò si accorderebbe anche con le preferenze dimostrate da Paolo nella scelta dei suoi referenti: che egli si rivolgesse soprattutto al pensiero dei giureconsulti tardo repubblicani o del primo principato è stato notato, per quanto riguarda l'*ad edictum*, recentemente da G. LUCHETTI, *Paolo e i commenta-*

salente come Catone. Ciò, tuttavia, non ci autorizza a ritenere non percorribile anche l'ipotesi opposta, che salverebbe il dettato del testo, in ragione della considerazione per la quale i giureconsulti romani non appaiono sempre rigidi nel rispettare la priorità cronologica nelle citazioni dei *prudentes* a loro precedenti⁹⁶. La scelta tra *Cato* o *Capito*, ad ogni modo, non sposta molto nella nostra prospettiva. Ciò avviene, invece, se seguiamo l'altra proposta, avanzata da Paul Krüger e seguita da Remo Martini⁹⁷ i quali sostituiscono *Cato* con *Aristo*, non solo per ragioni di consequenzialità cronologica, ma soprattutto per la motivazione, esplicitata dallo studioso senese, secondo cui «per poter concordare con Aristone, Pomponio avrebbe dovuto riferirne il pensiero, mentre qui si direbbe che nei *digesta* di cui è parola venisse riferito solo un pensiero dato da altri giuristi». È proprio la necessità indicata da ultimo ad apparire, però, a mio avviso, immotivata: poiché nessuno nega che i *digesta* in questione contenessero materiale aristoniano, non vi è necessità di cercare nel frammento un ulteriore esplicito rinvio pomponiano alla posizione di Aristone. Inoltre, seguendo la tradizione delle *Littera Florentina* – su cui Theodor Mommsen non interviene –, il periodo non presenta le difficoltà di lettura che invece emergerebbero accogliendo la sostituzione di *Cato* con *Aristo*. Se lo facessimo, ci troveremo di fronte a un doppio riferimento al giurista traiano che renderebbe superfluo e oscuro l'accordo espresso da Pomponio in conclusione; in base all'emendazione proposta, cioè, il giurista adrianeo avrebbe riferito due responsi concordi di Nerva e Aristone e, qualche rigo più in basso, per indicare il suo accordo con loro, avrebbe richiamato Aristone e omesso Nerva. La lettura non apparirebbe implausibile considerando che Pomponio avrebbe comunque conosciuto il pensiero di Nerva tramite Aristone, ma la tecnica di citazione per rendere questa catena di rinvii risulterebbe inusuale e scarsamente linea-

ri edituali, cit., p. 42 ss., part. p. 46; cfr. M. BRUTTI, *Il tempo delle crisi*, cit., p. 35 e nt. 155.

⁹⁶ Obiezione mossa da T. GIARO, *Dogmatische Wahrheit*, cit., p. 37 ss.

⁹⁷ R. MARTINI, *Pomponii Digesta*, cit., p. 806. P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 630, nt. 15.

re. La costruzione più immediata, e a mio parere anche la più corretta, vede quindi Aristone richiamare l'opinione di Nerva e Capitone, e affidare a loro il suo pensiero, citato in adesione da Pomponio⁹⁸.

Tornando alla tecnica di citazione, dicevo, essa appare piuttosto singolare, considerata nel complesso della scrittura paolina. La ricognizione dei richiami introdotti da *apud*, in genere⁹⁹, non consente di stabilire una rigida equazione tra uso della preposizione e tipologia di richiamo¹⁰⁰, ma tendenzialmente rinvia alla situazione in cui il giurista citante legge l'opinione richiamata dal giurista citato immediatamente dopo l'*apud*¹⁰¹, e quindi ci dice che, nel nostro caso, Paolo legge da Pomponio, circostanza che, come si diceva, appare indubbia.

Stringendo il campo e venendo ai contesti in cui Paolo introduce il pensiero dei giuristi anteriori con un *apud*, possiamo isolare i seguenti, non numerosi, passaggi:

- D. 3.5.20.pr. (Paul. 9 *ad ed.*) *Servius respondit, ut est relatam apud Alfenum libro trigesimo nono digestorum*
- D. 17.2.65.8 (Paul. 32 *ad ed.*) *quod Servius apud Alfenum ita notat*
- D. 39.3.2.1, 4, 6 (Paul. 49 *ad ed.*) *apud Labeonem proponitur ... apud Ateium vero relatam est ... apud Namusam relatam est*
- D. 39.3.11.2 (Paul. 49 *ad ed.*) *apud Ferozem Proculus ait*

⁹⁸ Se il materiale dei *digesta* è da considerarsi, comunque, aristoniano, risulterebbe normale che il giurista traiano, nell'esprimere una sua opinione, avesse riportato e discusso il pensiero di due giuristi precedenti e che Pomponio, anche qualora lo si ritenesse autore dell'opera, non avesse alterato l'originale struttura del ragionamento aristoniano.

⁹⁹ *VIR I*, 1903, 472 ss.

¹⁰⁰ Una ricognizione in questo senso, a partire da una citazione pomponiana di Labeone (D. 35.1.6.1 [Pomp. 3 *ad Sab.*]) è stata compiuta da G. COSSA, *Regula sabiniana. Elaborazioni giurisprudenziali in materia di condizioni impossibili*, Milano 2013, p. 286 ss., le cui conclusioni sono pienamente condivisibili, anche se il suo ragionamento non può essere integralmente riproposto per il nostro frammento, il quale presenta, come sostanziale variante, l'assenza del riferimento alla *scriptura* (*apud Labeonem scriptum*) che in D. 35.1.6.1 è invece presente.

¹⁰¹ A. WATSON, *The law of succession in the later roman republic*, Oxford, 1971, p. 104, nt. 2.

- D. 50.16.77 (Paul. 49 *ad ed.*) *Iulianus scribit quae Servius apud Alfenum ... putat*
- D. 19.1.42 (Paul. 2 *quaest.*) *ita apud Labeonem relatum est*
- D. 45.3.20.1 (Paul. 15 *quaest.*) *apud Labeonem ita scriptum est*
- D. 48.10.14 (Paul. 22 *quaest.*) *et inveni Marcellum apud Iulianum adnotasse ... adicit iste*
- D. 32.78.6 (Paul. 2 *ad Vit.*) *postea apud Aburnium Valentem inveni ita relatum ...*
- D. 24.1.28.3 (Paul. 7 *ad Sab.*) *apud Plautium placuit*

Si tratta di contesti molto variegati nei quali la costruzione introdotta dalla preposizione si presta a rendere rinvii eterogenei come tipologia e situazione. Tra questi, però, è la citazione di Servio–Alfeno tratta dal IX libro *ad edictum* e conservata in D. 3.5.20.pr., a richiamare la nostra attenzione in ragione della struttura nel complesso simile alla nostra. E immediatamente potremmo essere indotti a stabilire un suggestivo parallelo tra le coppie Servio–Alfeno da un lato e Aristone–Pomponio dall’altro¹⁰². Ad uno sguardo più attento, però, il paragone appare assai fragile, se non azzardato. Poniamo le due fonti a confronto:

D. 3.5.20.pr. (Paul. 9 *ad ed.*): ***Nam et Servius respondit, ut est relatum apud Alfenum libro trigensimo nono digestorum: cum a Lusitanis tres capti essent et unus ea conditione missus, uti pecuniam pro tribus adferret, et nisi edisset, ut duo pro eo quoque pecuniam darent, isque reverti nolisset et ob hanc causa milli pro tertio quoque pecuniam solvissent: Servius respondit aequum esse praetorem in eum reddere iudicium.***

D. 24.3.44.pr. (Paul. 5 *quaest.*): *Si socer a genero heres institutus adierit hereditatem, quandoque mortuo patre cum herede eius filiam de dote acturam Nerva et Cato responderunt, ut est relatum apud Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto: ibidem Aristoni consensit.*

¹⁰² La similitudine è riconosciuta anche da M. GARCIA–GARRIDO, F. REINO–BARBERO, *Digestorum similitudines*, Madrid, 2004, XI, n. 9407, p. 201. Su D. 3.5.20, per tutti, M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», cit., 259 ss. e, da ultimo, F. MATTIOLI, *Commento*, in G. LUCHETTI, M. BEGGIATO, S. DI MARIA, F. MATTIOLI, E. PEZZATO, I. PONTORIERO, *Iulius Paulus. Ad edictum libri IV–XVI*, Roma–Bristol, 2022, p. 170 ss.

La citazione dell'*ad edictum* è chiara e indica con sicurezza che Paolo aveva letto direttamente i *digesta* di Alfenio¹⁰³ e che da quel contesto aveva isolato il responso di Servio. Se consideriamo il tratto di D. 24.3.44.pr. che va da *ut est relatum* alla fine e togliamo *ab Aristone*, i due richiami sono in effetti esattamente sovrapponibili. La loro identità dovrebbe far pensare che *digestorum libro quinto* si riferisca a *Sextum Pomponium* e che quindi i *digesta* in questione siano opera del giurista adrianeo, proprio come il *libro trigesimo nono digestorum* indicato in D. 3.5.20.pr. è un luogo alfeniano.

Nel richiamo del commentario all'editto, Paolo riportava un responso di Servio, il cui pensiero resta esterno allo schema di citazione analizzato e che ha il proprio parallelo, non nell'opinione di Aristone ma nella citazione aristoniana di Nerva e Catone. Nel confrontare, quindi, i due passi dobbiamo isolare, da un lato *Servius respondit, ut est relatum apud Alfenum...*, e dall'altro *Nerva et Cato responderunt, ut est relatum apud Sextum Pomponium...*, mentre la presenza nella seconda parte del nostro richiamo del complemento *ab Aristone*, marca in modo significativo la distanza tra i due contesti, mostrando in tutta evidenza come il nodo della traduzione di D. 24.3.44.pr. e della sua attribuzione di senso non possa essere sciolto lasciando in secondo piano l'espressione *ab Aristone*, un *hapax* tra le citazioni dei giuristi romani che denuncia la stretta connessione tra i citati *digesta* e il nome stesso di Aristone.

La spiegazione più logica sembrerebbe derivare dalla semplice traduzione del passo così come lo leggiamo. Il complemento d'agente mostrerebbe, cioè, che il materiale contenuto in questi *digesta* fosse aristoniano e potremmo rendere così l'intero passaggio: 'come riferisce Sesto Pomponio, nel primo libro dei *digesta* tratti da (composti da materiale tratto da) Aristone'. L'*ab Aristone*, cioè, con una costruzione del tutto inusuale starebbe a indicare un altrettanto inusuale rapporto tra il giurista a cui devono ascrivere le opinioni – in questo caso Aristone – e l'opera scientifica che le tramanda – attribuibile qui a Pomponio –, il quale avrebbe semplicemente

¹⁰³ Cfr. M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», cit., p. 261.

raccolto e edito materiale sparso, proveniente dalla produzione aristoniana.

Dovendo però sciogliere anche la frase conclusiva, *ibidem Aristoni consensit*, potremmo immaginare di tradurre *ibidem*, ‘qui, nel medesimo luogo’¹⁰⁴, riferendolo ancora ai *digesta*, a indicare che in quell’opera Pomponio aveva chiosato il pensiero del giurista traiano con un commento. Tuttavia, l’avverbio di luogo riferito al generico *relatum est*, ‘e qui acconsente con Aristone’, apparirebbe una puntualizzazione eccessivamente scrupolosa.

Se in effetti distinguiamo le sorti della prima parte della citazione, *ut est relatum apud Sextum Pomponium*, dalla seconda, *digestorum ab Aristone libro quinto*, possiamo scindere la formula tipica *ut est relatum apud*, che indica il luogo da cui Paolo traeva l’opinione citata – un contesto certamente pomponiano –, dalla seconda parte che indicherebbe il luogo da cui il giurista adrianeo aveva tratto la tradizione di Nerva e Catone (Capitone). Sembra assai probabile che le due parti descrivessero due passaggi logici distinti, corrispondenti a due contesti letterari diversi: la citazione da Pomponio e la provenienza da una non specificata opera del giurista adrianeo da un lato, e la derivazione aristoniana della citazione di Nerva e Catone letta da Paolo in Pomponio – comprensiva dell’indicazione del contesto in cui originariamente essa si trovava, e cioè i *digesta* aristoniani – dall’altro.

L’assoluta singolarità della resa stilistica del richiamo ai *digesta* aristoniani, dunque, dipenderebbe dall’accavallarsi di due tradizioni che Paolo era evidentemente interessato a rendere nella loro profondità per mantenere la ‘catena delle approvazioni’: di Aristone nei confronti di Nerva e Catone/Capitone, e di Pomponio nei confronti del giurista traiano che li aveva richiamati. Ma dipenderebbe anche dalla necessità di conservare questa visione prospettica non tralasciando contemporaneamente di indicare i contesti di provenienza e salvaguardando la sensazione di uno stringente dialogo dottri-

¹⁰⁴ A. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, Patavii, 1940, II, p. 697; *Thesaurus linguae latinae*, VII.1, Lipsia, 1954, p. 154 ss.

nale nel contenuto spazio di una citazione. La ricercata brevità, che imponeva la concentrazione in poche parole di distinti messaggi di senso, aveva dato vita a un richiamo che, sciolto secondo le costruzioni più comuni presso la giurisprudenza, avrebbe impegnato Paolo in una parafrasi ben più lunga. Mentre il bisogno di concentrare diverse esigenze aveva indotto Paolo a comporre una citazione di difficile lettura e inusuale, con quell'*ab Aristone* che rimane quasi staccato dal resto del testo¹⁰⁵. Nella stessa direzione, potremmo immaginare altrimenti che qualcosa, nella trascrizione del passo, possa essere caduto. Ad ogni modo, è proprio il passaggio sottinteso o caduto rispetto a quel complemento, nella sua assoluta singolarità, a permettere di svelare la concatenazione logica tra le parti e le funzioni affidate da Paolo al complesso richiamo.

Possiamo, quindi, immaginare come implicito nell'*ab Aristone* o caduto al suo fianco, un *compositorum* o un participio simile – *digestorum ab Aristone <compositorum> libro quinto* –, che consente di leggere il luogo di provenienza della citazione nel richiamo dei *digesta* aristoniani e, consequenzialmente, di interpretare quel complemento come la precisazione della paternità aristoniana della prima approvazione. *Ab Aristone*, quindi, stava a indicare, nell'origine dei *digesta*, allo stesso tempo la fonte e l'autore dell'opera, con una puntualizzazione che permetteva a Paolo di gettare un ponte verso la successiva approvazione pomponiana. Egli sottolineava così l'attribuzione aristoniana della citazione ed esaltava la personificazione del richiamo, ponendo in evidenza il ruolo del giurista traiano come mediatore tra la posizione di Nerva-Catone/Capitone, e quella di Pomponio.

Se, dunque, il giureconsulto adrianeo richiamava, in un'opera non specificata da Paolo, una riflessione aristoniana proveniente dal V libro dei *digesta* di quest'ultimo, in cui il giurista traiano a sua volta citava l'opinione concorde dei due autori precedenti – e vi acconsentiva –, dobbiamo rivedere anche la traduzione del conclusivo accordo pomponiano. In via di

¹⁰⁵ *Hoc video dum beviter voluerim dicere, dictum a me esse paulo obscurius* di ciceroniana memoria (*de or.* 1.41.187).

principio non appare scorretto che *ibidem*, nel senso sopra indicato di ‘qui, in quel luogo’ si riferisca all’opera pomponiana richiamata senza precisarne il titolo, ma la distanza tra l’avverbio e il suo punto di riferimento – tra cui si frappone l’indicazione dell’opera aristoniana – induce a pensare che *ibidem* venisse impiegato nel significato traslato di ‘in questo caso, nello stesso caso’¹⁰⁶.

Dovremmo quindi leggere l’intera citazione come segue: ‘Nerva e Catone/Capitone risposero [...], come è riferito da Sesto Pomponio <che cita> dal quinto libro dei *digesta* di Aristone (traendolo da Aristone): e <Pomponio> acconsente con Aristone sullo stesso caso’¹⁰⁷, attribuendo al giurista traiano l’opera poi ripresa da Pomponio.

Ciò detto, dobbiamo interrogarci circa la ricostruzione della struttura e del contenuto dell’opera. Anche qui non si può che procedere per via indiziaria e solo per brevi accenni, anche se il tema merita un ulteriore approfondimento. Come si diceva, di questi *digesta* non abbiamo altra notizia al di fuori della testimonianza di D. 24.3.44.pr. e il passo non fornisce alcuna

¹⁰⁶ A. FORCELLINI, *Lexicon*, cit., p. 697; *Thesaurus*, VII.1, cit., c. 155.

¹⁰⁷ Tornando ad un confronto con il passo paolino conservato in D. 3.5.20.pr., potremmo rilevare anche un’altra anomalia nella nostra citazione: in D. 24.3.44.pr. l’indicazione del libro è successiva al titolo dell’opera, come dovremmo aspettarci rispetto all’usuale costruzione: leggiamo cioè *digestorum...libro quinto*, e non *libro quinto digestorum*. Un’analoga inversione è riscontrabile solo un’altra volta tra tutte le citazioni per libro presenti nel Digesto, in riferimento ai *digesta* di Alfeno, richiamati in un passo del V libro dei *posteriora* labeoniani epitomati da Giavoleno: D. 28.1.25 (Iav. 5 post. Lab.), *Si is, qui testamentum faceret, heredibus primis nuncupatis, priusquam secundos exprimeret heredes, obmutuisset, magis coepisse eum testamentum facere quam fecisse Varus digestorum libro primo Servium respondisse scripsit: itaque primos heredes ex eo testamento non futuros. Labeo tum hoc verum esse existimat, si constaret voluisse plures eum, qui testamentum fecisset, heredes pronuntiare: ego nec Servium puto aliud sensisse*. Questa difformità, tuttavia, non ha una sostanziale importanza nell’economia del testo ai nostri fini: non condiziona la lettura del frammento e non può neppure farci dubitare della sua autenticità. Potremmo, indifferentemente e senza conseguenze, pensare a un intervento della commissione giustiniana di lettura – o di un copista – che ha invertito i termini della locuzione, o, meglio, riconoscere l’uso paolino di uno schema inusuale, presente quindi già nell’opera originale.

indicazione tale da permetterci di ricostruirne la struttura, se non che il lavoro si articolava almeno in cinque libri.

Alcuni studiosi, basandosi sulle supposizioni più varie, hanno tentato di ipotizzarne il contenuto: vi è accordo sul fatto che si trattasse di una raccolta di materiale vario, una mera *collatio* di opinioni date in varie forme da Aristone, che «non alterò la natura primitiva del materiale usufruito» – come sosteneva Longo alla fine dell'800, esprimendo un'opinione che molti avrebbero più o meno apertamente condiviso¹⁰⁸. Pernice attribuiva all'opera, in cui sarebbero confluiti pareri di vario tipo, un ordine sistematico, ma non ipotizzava quale¹⁰⁹. Lenel immaginava che contenesse «responsa sententias opiniones in primis Labeonis Sabini Cassii»¹¹⁰, comprendendovi quindi anche i frammenti in cui altri studiosi hanno riconosciuto l'indizio della composizione di *notae* a Labeone, Sabino e Cassio¹¹¹. Mommsen, a sua volta, li indicava come una raccolta di tutte le opinioni del giurista traiano provenienti da *notae, decreta, responsa* e lettere, ma non pareri orali, che sono invece compresi nell'opera da Martini¹¹². Karlowa riteneva che si trattasse di un «riordino e pubblicazione» di «*epistulae, responsa, Entscheidungen*», fonti che non avrebbero trovato collocazio-

¹⁰⁸ A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., p. 41 ss. Tutti i pareri aristoniani citati e costituenti la palingenesi sarebbero attribuibili, secondo l'Autore, ad altre opere. Sarebbe naturale, perciò, pensare che questi *digesta* non avessero rappresentato che la riunione dei «frutti dell'attività scientifica del giurista, i quali, per loro natura non costituivano un tutto sistematico» e che avrebbero rischiato di andare dispersi. Secondo Longo, insomma, l'opera avrebbe raccolto pareri espressi originariamente in varie forme, escluso le *notae* ai giuristi precedenti contenuti in opere autonome. La posizione dello storico, tuttavia, è piuttosto debole, priva di effettivi punti di riferimento nelle fonti.

¹⁰⁹ A. PERNICE, *Miscellanea*, cit., p. 35 ss. Egli ritiene fossero assimilabili al modello dei *digesta* di Celso e Marcello, e non a quelli di Alfeno, che erano una raccolta di *responsa*.

¹¹⁰ O. LENEL, *Palingenesia*, cit., p. 61, nt. 1.

¹¹¹ Lenel lo dice esplicitamente, così precisando il discorso appena richiamato: «huc pertinere fragmenta illa, ex quibus notas eum ad auctores illos [Labeone, Cassio, Sabino] scripsisse et Mommsen et alii collegerunt, v. fr. 37, 74; 11, 12, 48; 8, 9, 60».

¹¹² TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., p. 23; R. MARTINI, *Pomponii Digesta*, cit., p. 803 ss.

ne in eventuali altre opere composte dal giurista¹¹³. Da ultimo, Starace ritiene che si trattasse di «un'opera omnia nella quale [Aristone] raccoglieva organicamente tutti i suoi apporti di pensiero manifestati in diverse forme e occasioni nell'esercizio dell'attività respondente e avvocatesca»¹¹⁴. Nel complesso, con l'eccezione di Starace, queste interpretazioni sembrano alludere a una certa disorganicità della raccolta aristoniana, un'opera priva di una logica interna di sistemazione dei materiali paragonabile a quelle precedenti o successive dello stesso genere, una sorta di zibaldone di materiali che non avrebbero trovato sistemazione in opere differenti. Tale conclusione può essere suggerita solo dalla reticenza ad accostare al nome di un giureconsulto dalla biografia intellettuale così incerta quale Aristone, un lavoro organico e definito sulla scia di quelli dello stesso tipo. Ma la scarsità di indizi non può essere di per sé una ragione per escludere che lo scritto aristoniano facesse parte della tradizione di quel genere letterario, né vale a negarlo la povertà dei riferimenti a nostra disposizione. Se un dato emerge, ancorché incerto e arduo da interpretare, credo che meriti di essere preso per quello che è, sia che esso consenta, grazie ad uno studio ulteriore, un progresso di consapevolezza storiografica, sia che tocchi ammettere di fermarsi all'acquisizione del dato.

E dunque, non vedo motivi per non seguire l'opinione per primo avanzata da Fritz Schulz il quale, propendendo per l'interpretazione più lineare che la maggioranza degli studiosi

¹¹³ O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 700. Va tenuto presente che Karlowa, a differenza di Mommsen, ritiene probabile un rapporto diretto tra Aristone e Pomponio, il che lo induce a pensare, accettando la paternità pomponiana dell'opera, che una parte del materiale contenuto fossero opinioni formulate oralmente dal giurista traiano.

¹¹⁴ P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 215. L'Autrice ipotizza anche che «l'organizzazione interna dei *Digesta* di Aristone [...] potesse risentire in qualche misura del modello del sistema civilistico sabiniano, di ascendenza muciana» (EAD., *op. cit.*, p. 206) e da essa sarebbero tratte tutte le annotazioni al pensiero dei giureconsulti precedenti discusse a proposito delle *notae*. L'opera sarebbe stata composta di una prima parte dedicata alle questioni più strettamente relative al *ius civile* e organizzate secondo lo schema sabiniano-cassiano, e una seconda dedicata allo *ius honorarium* sullo schema dell'editto che si apprestava ad essere stabilizzato (EAD., *op. cit.*, p. 215 s.).

sembra aver voluto tenere ai margini, inseriva l'opera aristoniana nel solco della tradizione del genere letterario dei *digesta*. E se i *digesta* consistevano in raccolte di casi particolarmente complessi discussi dai giuristi in *responsa* o al di fuori di contesti letterari, tali lo studioso inglese riteneva fossero anche i *digesta* aristoniani, un'opera definita «originale» e dal «contenuto casistico», aggiungendo, coerentemente con la sua chiave interpretativa sulla storia della giurisprudenza romana, «a somiglianza di tutte le opere così intitolate»¹¹⁵. Se non per la motivazione finale, la posizione mi pare del tutto condivisibile.

Uno sguardo a una parte delle testimonianze del pensiero del nostro giurista, peraltro, ci rivela un materiale perfettamente compatibile con la struttura, gli argomenti e l'impostazione del genere letterario dei *digesta*: come ho accennato, frequenti sono i passi riconducibili all'impostazione problematica, *responsa* ed epistole contenenti consulenze su questioni pratiche, opinioni esposte secondo la struttura triadica della trattazione delle questioni – impostazione del caso, proposta della soluzione e fondamenti, *rationes*, della soluzione stessa –, uno schema declinato in modo vario e che prevede anche piccole trattazioni teoriche, riflessioni per analogia e gusto per il dettaglio.

Opera tipicamente casistica come quelle dello stesso genere attribuite ad altri giuristi, dunque, i *digesta* aristoniani potevano aver rappresentato l'anello di congiunzione tra i primi scritti di questo tipo attribuibili ad Alfeno e Namusa, e le grandi raccolte di Celso e, soprattutto, Giuliano¹¹⁶, ma di dimensioni ben più contenute rispetto ai 90 libri dei *digesta* giu-

¹¹⁵ F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 410. Egli definisce i *digesta* in genere raccolte di casi particolarmente complessi affrontati dai giuristi in *responsa* o in circostanze diverse da precedenti scritti. Tali ritiene fossero anche i *digesta* di Aristone: un'opera 'originale'. Dello stesso avviso P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 180; A. SCHIAVONE, *Linee*, cit., p. 208 s. (= *Ius*, cit., p. 358) e V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., p. 332, nt. 148.

¹¹⁶ Così, esplicitamente, A. SCHIAVONE, *Linee*, cit., p. 208 s. (= *Ius*, cit., p. 358).

lianei, sebbene forse più estesi rispetto a quella di Alfeno, che dovevano raggiungere i 40 libri¹¹⁷.

Ponendo su uno stesso piano gli scritti di questo genere – di Alfeno, Celso, Giuliano e Marcello¹¹⁸ –, e operando un'estrema semplificazione, è possibile azzardare un'ipotesi circa la loro estensione. Prendiamo come punto di riferimento la sezione dello scritto in cui doveva collocarsi la citazione conservata in D. 24.3.44.pr., ovvero quella corrispondente al titolo edittale *de re uxoria*, e tentiamo di fare delle proporzioni considerando i dati conosciuti per ciascun autore di *digesta*. La stessa sezione che Aristone trattava nel libro quinto, Giuliano la poneva al diciottesimo su 90 libri, Celso al libro nono su 39, e Marcello solo due libri prima, nel settimo, sempre su un totale di 39. Come si vede, esiste un sostanziale equilibrio nell'approfondimento delle casistiche riferite ai vari titoli: se consideriamo il numero totale dei libri delle singole opere, le questioni poste sotto la stessa rubrica edittale si collocano tutte nella medesima posizione rispetto alle proporzioni generali dell'opera.

Riguardo ad Alfeno, e facendo riferimento ai *digesta* epitomati da Paolo, non possiamo avanzare un'ipotesi altrettanto ponderata dal momento che le testimonianze tratte da quest'opera e che i compilatori hanno selezionato, si fermano alla rubrica *de legatis*, conservata nell'ottavo libro ed erano disposti secondo un ordine probabilmente differente¹¹⁹. Possiamo tuttavia ipotizzare, prendendo come riferimento proprio questo ultimo dato e operando una proporzione con i corrispondenti libri ricondotti alla rubrica *de legatis* in Giuliano – e cioè ai libri da XXXII a XXXVIII –, che l'epitome paolina dei

¹¹⁷ Si cfr. lo stesso D. 3.5.20.pr. (Paul. 9 *ad ed.*) in cui si cita un trentanesimo libro, e Gell. *noct. Att.* 7.5.1, in cui è richiamato il trentaquattresimo.

¹¹⁸ Lasciamo da parte le omologhe opere di Aufidio Namusa, per cui non abbiamo sufficienti riferimenti, e di Marciano, sul cui scritto di *digesta* abbiamo un unico riferimento, un frammento che *l'inscriptio* indica come tratto dal VII libro dei *digesta* di Marciano (*Marcianus libro septimo digestorum*) e che Lenel attribuisce allo stesso luogo di Marcello, deducendo un errore sul punto dei compilatori.

¹¹⁹ Sulla doppia tradizione dei *digesta* di Alfeno, un analitico resoconto bibliografico e dei problemi posti, in G. COSSA, 'Regula sabiniana', cit., p. 176 s. e nt. 9.

digesta alfeniani consistesse in circa 15 libri, riferimento che conferma la proporzione delle altre tre opere.

Appurato un certo equilibrio tra le strutture degli scritti appartenenti al genere letterario dei *digesta*, possiamo operare una semplice equazione, sfruttando i dati di cui disponiamo, e cioè il totale dei libri dei *digesta* giulianeî – 90 – e la collocazione al libro XVIII della rubrica *de dotibus*, da un lato, e la corrispondente collocazione aristoniana nel V libro, dall'altro. L'equazione ci direbbe che l'opera aristoniana dovrebbe aver avuto un'estensione di circa 25 libri¹²⁰. Tale proposta, chiaramente niente più di una congettura, si basa sulla supposizione che l'opera fosse strutturata secondo l'ordine dell'editto e che quindi proprio con Aristone si fosse precisata l'organizzazione interna del genere letterario dei *digesta*, una possibilità, a mio avviso, plausibile, se pure non trovi conferme in altre testimonianze.

In conclusione, torniamo alla domanda: quale doveva essere la struttura di questi *digesta*? Una risposta al quesito non può che essere del tutto congetturale, ma è possibile avanzarla osservando il contenuto e la tipologia delle opinioni aristoniane che possiamo ragionevolmente ritenere provenienti da un'opera di questo tipo, anche in conseguenza della sistemazione di altri squarci nello schema dell'opera di commento/annotazione alla materia civilistica che ho sopra proposto. Non è improbabile, a mio avviso, che Aristone avesse raccolto *responsa*, epistole, apporti problematici e questioni giuridiche complesse secondo uno schema che segue l'ordine dell'editto anticipando la scelta che sarebbe stata di Celso e Giuliano, di un ordinamento giuridico interamente racchiudibile nelle maglie di un'opera in cui non doveva misurarsi una crasi tra due mondi giuridici comunicanti ma eretti a dicotomia con i gran-

¹²⁰ P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., p. 219 s., propone anche una datazione per l'opera, ritenendo che il giureconsulto si fosse dedicato alla sua redazione dopo la malattia che lo aveva afflitto e di cui parla Plinio, e in particolare dopo il 113 d.C. Credo però che il semplice confronto tra le informazioni deducibili dalla lettera di Plinio e la tipologia di opera non porti argomenti sufficienti a dare fondamento alla congettura, che rimane comunque un'ipotesi affascinante.

di commentari sabinano e edittali dopo di loro¹²¹. E, se questo è plausibile, il giureconsulto sarebbe stato protagonista, non solo del recupero di un genere letterario elaborato dalla giurisprudenza tardo repubblicana, ma anche dell'anticipazione di un nuovo tipo di organizzazione interna del materiale.

8. Se a una strutturazione secondo lo schema edittale possiamo pensare, credo sia lecito supporre che lo schema adoperato fosse quello dell'editto pretorio che egli aveva presente. Perciò, nel proporre una possibile sistemazione di alcuni frammenti aristoniani in una intelaiatura edittale, ho scelto di utilizzare quella ricostruita a suo tempo da Giachi in relazione all'opera di Sesto Pedio¹²², essendo questo il più vicino all'epoca in cui Aristone visse e lavorò.

Quella che segue è dunque una congettura che ha, comunque, lo scopo di presentare in un ordine dato il materiale che ritengo ad ogni modo fosse contenuto dell'opera aristoniana.

de pactis et conventionibus

D. 2.14.7.2 (Ulp. 4 *ad ed.*) *Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facies: hoc συνάλλαγμα esse et hinc nasci civilem obligationem. et ideo puto recte Iuliano a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a pretore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis, sufficere: esse enim contractum, quod Aristo συνάλλαγμα dicit, unde haec nasctur actio.*

de in integrum restitutionibus – de restitutione heredum

D. 4.4.16 (Ulp. 11 *ad ed.*) *Pomponius quoque refert libro vicensimo octavo, cum quidam heres rogatus esset fratris filiae complures res dare ea condicione, ut, si sine liberis decessisset, restitueret*

¹²¹ Si veda, in questo senso, per tutti, V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi*, cit., p. 91; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 322.

¹²² Si cfr. sul punto C. GIACHI, *Studi*, cit., p. 257 ss.

eas heredi et haec defuncto herede heredi eius cavisset se restitutam, Aristonem putasse in integrum restituendam.

[de receptis – qui arbitrium receperint, ut sententiam dicant]

D. 4.8.40 (Pomp. 11 ex var. lect.) *Arbiter calendis Ianuariis adesse iussit et ante eum diem decessit: alter ex litigatoribus non adfuit. Procul dubio poena minime commissa est: nam et Cassius audisse se dicentem Aristo ait in eo arbitro, qui ipse non venisset, non esse commissam: quemadmodum Servius ait, si per stipulatorem stet, quo minus accipiat. non committi poenam.*

de rebus creditis – si certum petetur

D. 12.1.9.8 (Ulp. 26 ad ed.) *Si nummos meos tuo nomine dedero velut tuos absente te et ignorante, Aristo scribit adquiri tibi conditionem: Iulianus quoque de hoc interrogatus libro decimo scribit veram esse Aristronis sententiam nec dubitari, quin, si meam pecuniam tuo nomine voluntate tua dedero, tibi adquiritur obligatio, cum cottidie credituri pecuniam mutuam ab alio poscamus, ut nostro nomine creditor numeret futuro creditori nostro.*

de rebus creditis – de pigneraticia actione

D. 20.3.3.pr. (Paul. 3 quaest.) *Aristo Neratio Prisco scripsit: etiamsi ita contractum sit, ut antecedens dimitteretur, non aliter in ius pignoris succedet, nisi convenerit, ut sibi eadem res esset obligata: neque enim in ius primi succedere debet, qui ipse nihil convenit de pignore: quo casu emptoris causa melior efficitur. Denique si antiquior creditor de pignore vendendo cum debitore pactum interposuit, posterior autem creditor de distrahendo omisit non per oblivionem, sed cum hoc ageretur, ne posset vendere, videmus, an dici possit huc usque transire ad eum ius prioris, ut distrahere pignus huic liceat.*

[locati conducti]

D. 8.5.8.5 (Ulp. 17 ad ed.) *Aristo Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna casearia fumum in superiora aedificia iure immitti posse nisi ei rei servitutum talem admittit. Idemque ait: et ex superiore in inferiora non aquam, non quid aliud immitti licet: in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat, fumi autem sicut aquae esse immissionem: posse igitur su-*

periolem cum inferiore agere ius illi non esse id ita facere. Alfenus denique scribere ait posse ita agi ius illi non esse in suo lapidem caedere, ut in meum fundum fragmenta cadant. Dicit igitur Aristo eum, qui tabernam casiariam a Minturnensibus conduxit, a superiore prohiberi posse fumum immittere, sed Minturnenses ei ex conducto teneri: agique sic posse dicit cum eo, qui eum fumum immittat, ius ei non esse fumum immittere. Ergo per contrarium agi poterit ius esse fumum immittere: quod et ipsum videtur Aristo probare. Sed et interdictum uti possidetis poterit locum habere, si quis prohibeatur, qualiter velit suo uti. 6. Apud Pomponium dubitatur libro quadragesimo primo lectionum, an quis possit ita agere licere fumum non gravem, puta ex foco, in suo facere aut non licere. Et ait magis non posse agi, sicut agi non potest ius esse in suo ignem facere aut sedere aut lavare. 7. Idem in diversum probat: nam et in balneis, inquit, vaporibus cum Quintilla cuniculum pergentem in Ursi Iuli instruxisset, placuit potuisse tales servitutes imponi.

de re uxoria – soluto matrimonio dos quemadmodum petatur

D. 24.3.44.pr. (Paul. 5 quaest.) *Si socer a genero heres institutus adierit hereditatem, quandoque mortuo patre cum herede eius filiam de dote acturam Nera et Cato responderunt, ut est relatam apud Sextum Pomponium digestorum ad Aristone libero quinto: ibidem Aristoni consensit. Ergo dicerem et si emancipasset pater filiam, ipsum quoque conveniri posse.*

[de liberis et de ventre]

D. 25.4.1.13 (Ulp. 24 ad ed.) *Sed et si servus heres institutus fuerit, si nemo natus sit, Aristo scribit, huic quoque servo quamvis non omnia, quaedam tamen circa partum custodiendum arbitrio praetoris esse concedenda.*

[de tutelis]

D. 26.7.61 (Pomp. 20 epist.) *Apud Aristonem ita scriptum est : quod culpa tutoris pupillus ex hereditate desiit possidere, eius aestimatio in petitione hereditatis sine ulla dubitatione fieri debet ita, si pupillo de hereditate cautum sit : cautum autem esse videtur etiam si tutor erit idoneus, a quo servari possit id, quod pupillus ex litis aestimatione subierit. Sed si tutor solvendo non*

est, videndum erit, utrum calamitas pupilli an detrimentum petitoris esse debeat perindeque haberi debet, ac si res fortuito casu interisset, similiter atque ipse pupillus expers culpa quid ex hereditate deminuisset corrupisset perdidisset. De possessore quoque furioso quaeri potest, si quid ne in rerum natura esset, per furorem eius accidisset. Tu quid putas? Pomponius : puto eum vere dicere. Sed quare cunctatus es, si solvendo non sit tutor, cuius damnum esse debeat? Cum alioquin elegantius dicere poterit actiones dumtaxat, quas haberet cum tutore pupillus, venditori hereditatis praestandas esse, sicuti heres vel bonorum possessor, si nihil culpa eius factus sit (veluti si fundo hereditario vi deiectus sit aut servus hereditarius vulneratus ab aliquo sit sine culpa possessoris), nihil plus quam actiones. Quas eo nomine habeat, praestare debeat. Idem dicendum est et si per curatorem furiosi culpa vel dolo quid amissum fuerit, quemadmodum si quid stipulatus tutor vel curator fuisset aut vendisset rem hereditariam. Impune autem puto admittendum, quod per furorem alicuius accidit, quo modo si casu aliquo sine facto personae id accidisset.

[de operis libertorum]

D. 38.1.4 (Pomp. 4 ad Sab.) *A duobus manummissus utrique operas promiserat: altero ex his mortuo nihil est, quare non filio eius, quamvis superstite altero, operarum detur petitio. Nec hoc quicquam commune habet cum hereditate aut bonorum possessione: perinde enim operae a libertis ac pecunia credita petitur. Haec ita Aristo scripsit, cuius sententiam puto veram: nam etiam praeterituram operarum actionem dari heredi extraneo sine metu exceptioni placet. Dabitur igitur et vivo altero patrono.*

[de testamentis]

D. 28.8.5 (Ulp. 70 ad ed.) *Aristo scribit non solum creditoribus, sed et heredi instituto praetorem subvenire debere hisque copiam instrumentorum inspiciendorum facere, ut perinde instruere se possint, expedit nec ne agnoscere hereditatem.*

[de testamentis - testamenta quemadmodum aperiantur inspiciantur et describantur]

D. 29.2.28 (Ulp. 8 ad Sab.) *Aristo existimat praetorem aditum facultatem facere debere heredi ratione defuncti ab eo petere, penes quem depositae sunt, deliberanti de adeunta hereditate.*

(de bonorum possessionibus)

D. 29.7.9 (Marcell. 9 dig.) *Aristo negavit valere codicillos ab eo factos, qui pater familias nec ne esset, ignorasset. Ulpianus notat: nisi veteranus fuit: tunc enim et testamentum valebit.*

(de legatis)

D. 36.3.13.3 (Ner. 7 membr.) *Ei quoque, cui legatorum actio datur in eum, qui praetermissa institutione ab intestato possidet hereditatem, legatorum satisfidatur et, nisi satisfidatur, in possessionem legatorum servandorum causa mittitur: nam haec quoque praetor perinde salva esse vult atque ea quae iure civili debentur. Idem Aristoni placet.*

[de fideicommissis]

D. 32.95 (Maec. 2 fideicom.) *‘Quisquis mihi heres erit, damnas esto dare fideique eius committo, uti det, quantas summas dicta-vero dederō’. Aristo res quoque corporales contineri ait, ut praedia mancipia vestem argentum, et hoc verbum ‘quantas’ non ad numeratam dumtaxat pecuniam referri ex dotis relegatione et stipulationibus emptae hereditatis apparet et ‘summae’ appellatio similiter accipi deberet, ut in his argumentis quae relata esset ostenditur. Voluntatem praeterea defuncti, quae maxime in fideicommissi valeret, ei sententiae suffragari: neque enim post eam praefationem adiecturum testatorem fuisse res corporales, si dumtaxat pecuniam numeratam praestari voluisset.*

[de damno infecto]

D. 39.2.18.10 (Paul. 48 ad ed.) *Sed si venditor interposuerit stipulationem, etiam id damnum continebit, quod post traditionem emptori contigerit. Quod esse iniquissimum Aristo ait, quoniam, si emptor quoque damni infecti stipulatus esset, duobus promissor eiusdem nomine obligaretur: nisi forte id contra se habeat, quia in hoc fit stipulatio, quanti ea res erit: ut possit videri nihil interesse iam venditoris.*

D. 39.2.28 (Ulp. 81 ad ed.) *In hac stipulatione venit quanta ea res erit. Et ideo Cassius scribit eum, qui damni infecti stipulatus est, si propter metum ruinae ea aedificia, quorum nomine sibi cavit, fulsit, impensas eius rei ex stipulatu consequi posse: idemque iu-*

ris esse, cum propter vitium comminis paretis qui cavit sibi damni infecti, onerum eorum relevandorum gratia, quae in parietem incumbunt, aedificia sua fulsit. In eadem causa est detrimentum quoque propter emigrationem inquilinorum, quod ex iusto metu factum est. Aristo autem non male adicit, sicut hic exigit Cassius, ut si iustus metus migrandi causam praebuerit, ita in eius personam qui fulsit eadem Cassium dicere debuisse, si iustu metu ruinae fulcire coactus est.

[de liberali causa]

D. 40.4.2 (Ulp. 5 *ad Sab.*) *Si quis ita hereditatem instituerit 'Titius heres esto. Si Titius heres non erit, Stichus heres esto. Stichus liber esto', non esse Stichum liberum Aristo ait Titio herede existente. Mihi videtur posse dici liberum fore, quasi non utique alio gradu acceperit libertatem, sed dupliciter: quo iure utimur.*

D. 40.4.46 (Pomp. 7 *ex var. lect.*) *Aristo Neratio Appiano rescripsit, testamento liber esse iussus, cum annorum triginta esset, antequam ad eam aetatem perveniret si in metallum damnatus sit ac postea revocetur, sine dubitatione cum libertate legatum ad eum pertinere neque metallorum poena ius eius mutari: nec aliud, si heres esset sub condicione institutus: futurum enim eum etiam necessarium.*

D. 40.5.20 (Pomp. 7 *epist.*) *Apud Iulianum ita scriptum est: 'Si heres rogatus servum manumittere ex Trebelliano senatus consulto hereditatem restituerit, cogi debebit manumittere, et, si latitabit vel si iusta ex causa aberit, praetor causa cognita secundum senatus consulta ad eas causas pertinentia pronuntiare debebit. Si vero servum usuceperit is, cui hereditas restituta fuerit, ipsum competit manumittere et eadem in personam eius observari conveniet, quae circa emptores custodiri solent'. An haec vera putes? Nam ego discendi cupiditate, quam solam vivendi rationem optimam in octavum et septuagesimum annum aetatis duxi, memor sum eius sententiae, qui dixisse fertur: κἄν τὸν ἔτερον πόδα ἐν τῇ σορῶ ἔχω, προσμαθεῖν τι βουλοίμην. Bellissime Aristo et Octavenus putabant hunc servum, de quo quaeretur, fideicommissae hereditatis non esse, quia testator rogando heredem, ut eum manumitteret, non videtur de eo restituendo sensisse: si tamen per errorem ab herede datus fuerit, ea dicenda sunt quae Iulianus scribit.*

(de operis novi nunciacione)

***de incendio ruina rate nave espugnata de iniuriis
de interdictis – ne quid in loco publico vel itinere fiat. Quod in
itinere publico factum erit, ut restituatur***

D. 43.8.2.7 (Ulp. 68 *ad ed.*) *Si quis quod in publico loco positum habuit, reficere voluit, hoc interdicto locum esse Aristo ait ad prohibendum eum reficere.*

de interdictis – de aqua cottidiana et aestiva

D. 43.20.1.19 (Ulp. 70 *ad ed.*) *Aristo putat eum demum interdictum hoc habere, qui se putat suo iure uti, non eum, qui scit se nullum ius habere et utitur.*

de interdictis – de rivis

D. 43.21.3.6 (Ulp. 70 *ad ed.*) *Aristo et de cunicolo restituendo, per quem vapor trahitur, in balneariis vaporibus putat utilem actionem competere : et erit ducendum utile interdictum ex hac causa competere.*

de interdictis – quod vi aut clam factum erit, ut restituatur

D. 43.24.1.8 (Ulp. 71 *ad ed.*) *Sed et Aristo ait eum quoque vi facere, qui, cum sciret se prohibitum iri, per vim molitus est, ne prohiberi possit.*

de interdictis – quod vi aut clam factum erit, ut restituatur

D. 43.24.3.8 (Ulp. 71 *ad ed.*) *Idem Aristo putat eum quoque clam facere, qui celandi animo habet eum, quem prohibiturum se intellexerit et id existimat aut existimare debet se prohibitum iri.*

de interdictis – Quod vi aut clam factum erit, ut restituatur

D. 43.24.5.pr. (Ulp. 70 *ad ed.*) *Aut qui aliter fecit, quam denunciavit: vel qui decepto facit eo, ad quem pertinuit non facere: vel consulto tum denuntiat adversario, cum eum scit non posse prohibere: vel tamsero pronuntiat, ut venire prohibiturus, prius quam fiat, non possit. Et haec ita Labeonem probare Aristo ait.*

de interdictis – Si opus novum nuntiatum erit

D. 43.24.11.11 (Ulp. 71 *ad ed.*) *Aristo autem scribit non possessori esse denuntiandum: nam si quis, inquit, fundum mihi vendiderit et necdum tradiderit et vicinus, cum opus facere vellet et sciret me emisset et in fundo morari, mihi denunciaverit, esse eum tutum futurum, quod ad suspicionem clam facti operis pertineret: quod sane verum est.*

ad edictum aedilium curulium

D. 21.1.30.1 (Paul. 1 *ad ed. aed. cur.*) *Quas impensas necessario in curandum servuum post literam contestatam emptor fecerit, imputabit: praecedentes impensas nominatim comprehendendas Pedius: sed cibaria servo data non esse imputanda Aristo, nam nec ab ipso exigi, quod in ministerio eius fuit.*

ad legem Iuliam et Papiam

D. 23.2.40 (Pomp. 4 *ex Plaut.*) *Aristo respondit privignae filiam non magis uxorem duci posse quam ipsam privignam.*

D. 33.2.22 (Ulp. 15 *ad leg. Iul. et Pap.*) *'Patrimoni mei redditum omnibus annis uxori meae dari volo'. Aristo respondit ad heredem uxoris non transire, quia aut usui fructui simile esset aut huic legato 'in annos singulos'.*

V.F. 199 *Utrum in acie dumtaxat amissus an tempore belli amissus prosit? Aristo in acie amissum dumtaxat. Ego puto, per tempus belli amissum debere prodesse, ne publica strages patri noceat.*

ad legem Falcidiam

D. 35.2.1.9 (Paul. *l. s. ad leg. Falc.*) *Si usus fructus legatus sit (qui et dividi potest, non sicut ceterae servitutes individuae sunt), veteres quidem aestimandum totum usum fructum putabant et ita constituendum, quantum sit in legato. Sed Aristo a veterum opinione recessit: ait enim posse quartam partem ex eo sic ut ex corporibus retineri idque Iulianus recte probat. Sed operis servi legatis cum neque usus neque usus fructus in eo legato esse videtur, necessaria veterum sententia, ut sciamus quantum est.*

D. 36.1.3.3 (Ulp. 3 *fideicomm.*) *Item Pomponius scribit, si deductis legatis restituere quis hereditatem rogatur, quaesitum est, utrum solida legata praestanda sint et quarta ex solo fideicommisso detrahere possit, an vero et ex legatis et ex fideicommisso quartam detrahere possit? Et refert Aristonem respondisse ex omnibus detrahenda, hoc est ex legatis et fideicommisso. 3. Res, quae ab herede alienatae sunt, in quartam imputantur heredi.*

ad legem Aeliam Sentiam

D. 40.9.16.3 (Paul. 3 *ad leg. Ael Sent.*) *Aristo respondit a debitore fisci, qui solvendo non erat, manumissum ita revocari in servitutem debere, si non diu in libertate fuisset, id est non minus decennio: plane ea quae in fraudem fisci in sinus eius collata sunt, revocanda.*

ad senatusconsultum Trebellianum

D. 36.1.20.1 (Paul. 3 *ad Sab.*) *Te rogo, Luci Titi, hereditatem meam cum Attio partiaris: ex senato consulto Trebelliano in eum, cui restituta est hereditas, competere actiones Aristo ait, quia pro hoc accipiendum sit 'rogo hereditatem illam restituas': nec verba spectantur senatus consulti, sed sententia quibuscumque verbis, dum testator senserit, ut hereditas sua restituatur.*

D. 36.1.22 (Pomp. 22 *ad Sab.*) *Heres cum debuerat quartam retinere, totam hereditatem restituit nec cavet sibi stipulatione proposita. Similem eum esse Aristo ait illis, qui retentiones, quas solas habent, omittunt: sed posse eum rerum hereditariarum possessionem vel repetere vel nancisci et adversus agentem doli mali exceptione uti posse eum et debitoribus denunciare, ne solveretur.*

D. 36.1.74 (Pomp. 4 *fideicomm.*) *Heres praecepto fundo rogatus erat hereditatem restituere: fundus alienus erat. Aristo aiebat videndum, utrum omnimodo penes heredem fundum esse voluit testator an ita demum, si ipsius est: sed sibi superius placere: ideoque aestimatio eius retinenda est.*

FRANCESCA TAMBURI, Nel laboratorio dei generi letterari del primo principato. Un'ipotesi su Tizio Aristone

Il saggio affronta l'irrisolta questione della produzione letteraria di Tizio Aristone, con particolare riferimento alla possibilità che il giurista sia stato autore di *notae* e all'attribuzione dei *Pomponii digesta ab Aristone* citati da Paolo nel quarto libro delle sue *quaestiones*. A seguito della disamina delle molte fonti che contengono riferimenti capaci di fornire indizi per la formulazione di un'ipotesi, è possibile ritenere che il giureconsulto traiano sia stato autore di un'opera di commento al pensiero dei giureconsulti del primo principato e di un lavoro intitolato *digesta*.

Parole chiave: Titius Aristo, *digesta*, *notae*, generi letterari, *iurisconsulti*, letteratura giurisprudenziale.

FRANCESCA TAMBURI, In the laboratory of literary genres of the first principate. A hypothesis about Tizio Aristone

The paper faces the unresolved question of the literary production of Titius Aristo, with particular reference to the possibility that the jurist was author of *notae* and to the attribution of *Pomponii digesta ab Aristone*, cited by Paul in the fourth book of his *quaestiones*. Thanks to the examination of many sources that contain references capable of providing clues for the formulation of a hypothesis, it is possible to believe that Ariston was author of a work of comment on the thought of the first principate jurisconsults and of a work entitled *digesta*.

Key words: Titius Aristo, *digesta*, *notae*, literary genres, *iurisconsulti*, legal literature.